



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 35/10

di iniziativa del Consigliere F. ORSOMARSO recante:

"Modifica e integrazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri)"

relatore: G. AIETA;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	20/05/2015
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	21/05/2015
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Testo a confronto

Legge regionale 7 marzo 1995 n.4 - Progetto di legge n. 35/10^ pag. 3
Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri. Modifica ed integrazione della Legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 - "Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri"

Normativa nazionale

L. 25 agosto 1991, n. 287 pag. 24
Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi.

L. 7 agosto 1990, n. 241 - Art. 19 pag. 34
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Normativa regionale

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1995, n. 4 pag. 38
Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri.

Normativa comparata

Legge regionale Liguria 12 novembre 2014, n. 32 - Stralcio pag. 50
Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche

Legge Regionale UMBRIA 12 luglio 2013, n. 13 - Stralcio pag. 62
Testo unico in materia di turismo.

LEGGE REGIONALE VENETO 14 giugno 2013, n. 11 - Stralcio pag. 79
Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto

Legge regionale Lombardia 16 luglio 2007, n. 15 - Stralcio pag. 88
Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

Legge Regionale MARCHE 11 luglio 2006, n. 9 - Stralcio pag. 102
Testo unico delle norme regionali in materia di turismo

Legge regionale Emilia Romagna 28 luglio 2004, n. 16 - Stralcio pag. 112
Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità

Legge regionale Toscana 23 marzo 2000, n. 42 - Stralcio pag. 124
Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

Legge regionale Valle d'Aosta 29 maggio 1996, n. 11 pag. 138
Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere

Testo a fronte



Legge regionale 7 marzo 1995 n.4

Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri.

Progetto di legge n. 35/10[^]

Modifica ed integrazione della Legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 - "Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri"

Maggio 2015

Legge regionale 7 marzo 1995 n.4	Progetto di legge n. 35/10 [^]
Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri	Modifica ed integrazione della Legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 - "Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri".
<p style="text-align: center;">Articolo 3 (Esercizi extralberghieri)</p> <p>1. Sono esercizi extralberghieri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) residenze di campagna; b) case ed appartamenti per vacanza; c) case per ferie; d) case religiose di l'ospitalità; e) centri soggiorno studi; f) centri di vacanza per ragazzi; g) ostelli per la gioventù; h) rifugi escursionistici e di montagna; i) affittacamere. 	<p style="text-align: center;">Articolo 3 (Esercizi extralberghieri)</p> <p>1. Sono esercizi extralberghieri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) residenze di campagna; b) case ed appartamenti per vacanza; c) case per ferie; d) case religiose di l'ospitalità; e) centri soggiorno studi; f) centri di vacanza per ragazzi; g) ostelli per la gioventù; h) rifugi escursionistici e di montagna; i) affittacamere. l) appartamenti ammobiliati per uso turistico
<p style="text-align: center;">Articolo 4 (Residenze di campagna)</p> <p>1. Le residenze di campagna sono esercizi extralberghieri, dotati di camera con eventuale angolo cottura e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, situati in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivati dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di ville padronali o casali rurali, inseriti in contesti ambientali di valore naturalistico e paesaggistico e dotati di servizi di ristorazione nonché eventualmente di attrezzature sportive e ricreative.</p> <p>2. L'esercizio dell'attività ricettiva della residenza di campagna è soggetta</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4 (Residenze di campagna)</p> <p>1. Le residenze di campagna sono esercizi extralberghieri, dotati di camera con eventuale angolo cottura e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, situati in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivati dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di ville padronali o casali rurali, inseriti in contesti ambientali di valore naturalistico e paesaggistico e dotati di servizi di ristorazione nonché eventualmente di attrezzature sportive e ricreative.</p> <p>2. All'attività ricettiva residenze di campagna si applica l'istituto</p>

~~ad autorizzazione rilasciata dal Comune previa istruttoria espletata dall'Azienda di Promozione Turistica, che acquisisce la seguente documentazione:~~

- ~~a) domanda contenente, fra l'altro, la denominazione dell'esercizio e la sua ubicazione;~~
- ~~b) planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali, in originale o in copia autentica a norma di legge, vistata dal Comune e accompagnata da copia conforme della concessione edilizia;~~
- ~~c) relazione tecnica descrittiva a cura del responsabile del progetto;~~
- ~~d) certificato d'iscrizione del titolare o gestore o del preposto, al REC (Registro Esercenti Commercio) Imprese turistiche di data non antecedente a 3 mesi rispetto a quella della domanda; in caso di società, certificato d'iscrizione del legale rappresentante o di un institore dallo stesso preposto;~~
- ~~e) certificato di agibilità rilasciato dal sindaco di data non antecedente a tre mesi, con indicazione per ciascuna camera dei posti letto autorizzati;~~
- ~~f) certificato o nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e successive modificazioni;~~
- ~~g) dichiarazione dell'attrezzatura e delle tariffe da praticare.~~

~~3. L'Azienda di Promozione Turistica accerta la regolarità e la completezza della documentazione e verifica, sentito l'Assessorato regionale al turismo, che nel territorio regionale la denominazione dell'esercizio sia tale da non ingenerare confusione anche con altri esercizi ricettivi o contraddistinti da marchi che prevedono, per l'utilizzo di tale determinazione, particolari requisiti. Inoltre accerta che la denominazione non sia stata attribuita ad altro esercizio ricettivo in attività o di altro esercizio ricettivo cessato. In quest'ultimo caso, l'uso della denominazione deve essere autorizzato formalmente dal titolare dell'azienda cessata.~~

~~4. L'istruttoria per la classificazione, a seguito di sopralluogo effettuato~~

della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.lgs. n° 59 del 26/03/2010 così come modificato dal D.lgs. n° 147 del 14/09/2012.

3. “La segnalazione deve essere trasmessa al Comune sul cui territorio ricade la struttura extra-ricettiva secondo il modello di segnalazione redatto dal Comune e nel caso sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande per gli ospiti, il gestore direttamente, ovvero attraverso la nomina di un preposto, dovrà indicare nella S.C.I.A. i requisiti di cui alla legge 287/1991, così come modificata dalla legge n°248/2006. In tal caso, il gestore garantisce la somministrazione prevalente di prodotti locali e prodotti tipici calabresi.”

<p>dal personale dipendente dell'Azienda, si conclude con la proposta tecnica di classificazione alla Giunta regionale, sottoscritta dal dirigente dell'Azienda stessa.</p> <p>5. La Giunta regionale attribuisce, con propria deliberazione, la classifica sulla base della proposta trasmessa dal l'Azienda di Promozione Turistica. L'Assessorato regionale al turismo cura la notifica del provvedimento al Comune e all'Azienda competenti per territorio.</p> <p>6. Le residenze di campagna sono classificate in unica categoria, tenuto conto dei requisiti minimi obbligatori di cui alla Tabella allegato A.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 5 <i>(Case e appartamenti per vacanze)</i></p> <p>1. Sono case e appartamenti per vacanze gli esercizi ricettivi aperti al pubblico gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa, costituiti da almeno tre unità abitative. Ciascuna unità abitativa è composta da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, destinati ad alloggio di turisti per una permanenza minima di sette giorni e massima di tre mesi.</p> <p>2. Nella gestione delle case ed appartamenti per vacanze sono assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti, compresi nel prezzo dell'alloggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> – pulizia unità abitative; – fornitura di biancheria; 	<p style="text-align: center;">Articolo 5 <i>(Case e appartamenti per vacanze)</i></p> <p>1. Sono case e appartamenti per vacanze gli esercizi ricettivi aperti al pubblico gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa, costituiti da almeno tre unità abitative. Ciascuna unità abitativa è composta da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, destinati ad alloggio di turisti per una permanenza minima di tre giorni e massima di tre mesi.</p> <p>1 bis. È intesa come gestione imprenditoriale quella esercitata anche per un numero di unità immobiliari inferiore a tre, da parte di imprese, comprese le agenzie immobiliari che operano nel settore turistico, che gestiscono, a qualsiasi titolo, case e appartamenti per vacanza con le modalità di cui al presente comma”.</p> <p>2. Assumono la denominazione di “residence” le strutture ricettive di case e appartamenti per vacanze, costituite da almeno sette unità immobiliari di civile abitazione ubicate in uno stabile a corpo unico o a più corpi, aventi i requisiti igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, ciascuna arredata e dotata di locali igienici e di cucina, gestite unitariamente per fornire alloggio e servizi, anche</p>

- ~~– fornitura costante di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;~~
- ~~– manutenzione delle unità abitative e degli arredi.~~

~~3. Le case e appartamenti per vacanze devono rispondere ai requisiti igienico-edilizi previsti dalla normativa vigente e di regolamenti comunali.~~

~~L'esercizio dell'attività ricettiva di case ed appartamenti per vacanze è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria espletata dall'Azienda di Promozione Turistica che acquisisce la seguente documentazione:~~

- ~~a) domanda contenente, fra l'altro, la denominazione dell'esercizio e la sua ubicazione;~~
- ~~b) planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali, in originale o in copia autenticata a norma di legge, vistata dal Comune e accompagnata da copia conforme della concessione edilizia;~~
- ~~c) relazione tecnica descrittiva a cura del responsabile del progetto;~~
- ~~d) certificato d'iscrizione del titolare o gestore o del preposto, al REC Imprese turistiche di data non antecedente a tre mesi rispetto a quella della domanda; in caso di società, certificato d'iscrizione del legale rappresentante o di un institore dallo stesso preposto;~~
- ~~e) certificato di agibilità rilasciato dal sindaco di data non antecedente a tre mesi, con indicazione per ciascuna camera dei posti letto autorizzati;~~
- ~~f) certificato nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e successive modificazioni;~~
- ~~g) dichiarazione dell'attrezzatura e delle tariffe da praticare.~~

~~4. L'Azienda di Promozione Turistica accerta la regolarità e la completezza della documentazione e verifica, sentito l'Assessorato regionale al turismo, che nel territorio regionale la denominazione dell'esercizio sia tale da non ingenerare confusione anche con altri esercizi~~

centralizzati.

3. Le case e appartamenti per vacanze devono rispondere ai requisiti igienico edilizi previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali. All'attività ricettiva case e appartamenti per vacanze si applica l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.lgs. n° 59 del 26/03/2010 così come modificato dal D.lgs. n. 147 del 14/09/2012. La segnalazione deve essere trasmessa al Comune sul cui territorio ricade la struttura extra-ricettiva secondo il modello di segnalazione redatto dal Comune e nel caso sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande per gli ospiti, il gestore direttamente, ovvero attraverso la nomina di un preposto, dovrà indicare nella S.C.I.A. i requisiti di cui alla legge 287/1991, così come modificata dalla legge n°248/2006. In tal caso, il gestore garantisce la somministrazione prevalente di prodotti locali e prodotti tipici calabresi.

<p>ricettivi o contraddistinti da marchi che prevedono, per l'utilizzo di tale denominazione, particolari requisiti. Inoltre, accerta che la denominazione non sia stata attribuita ad altro esercizio ricettivo in attività o ad altro esercizio cessato. In quest'ultimo caso, l'uso della denominazione deve essere autorizzato formalmente dal titolare dell'azienda cessata.</p> <p>5. L'istruttoria per la classificazione, a seguito di sopralluogo effettuato da personale dipendente dell'Agenzia, si conclude con la proposta tecnica di classificazione alla Giunta regionale, sottoscritta dal dirigente dell'Azienda stessa.</p> <p>6. La Giunta regionale attribuisce, con propria deliberazione, la classifica sulla base della proposta trasmessa dall'Azienda di promozione turistica. L'Assessorato regionale al turismo cura la notifica del provvedimento al Comune e all'Azienda competenti per territorio.</p> <p>7. Le case e appartamenti per vacanze sono classificate in unica categoria tenuto conto dei requisiti minimi obbligatori di cui alla tabella allegato B.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 6 <i>(Case per ferie)</i></p> <p>1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.</p> <p>2. Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi familiari di altre aziende e assistiti dagli enti di cui al comma 1 con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.</p> <p>3. Nelle case per ferie è garantita non solo la prestazione dei servizi</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6 <i>(Case per ferie)</i></p> <p>1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.</p> <p>2. Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi familiari di altre aziende e assistiti dagli enti di cui al comma 1 con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.</p> <p>3. Nelle case per ferie è garantita non solo la prestazione dei servizi</p>

<p>ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1.</p> <p>4. I complessi possono altresì essere dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità di cucina e punti cottura per uso autonomo, sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.</p>	<p>ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1.</p> <p>4. I complessi possono altresì essere dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità di cucina e punti cottura per uso autonomo, sotto la responsabilità del titolare della struttura.</p> <p>4 bis. La casa per ferie può assumere specificazioni tipologiche aggiuntive, connesse alla categoria di utenza ospitata o alla finalità specifica, purché concordate con il Comune nel cui territorio è ubicata.</p> <p>4 ter. All'attività ricettiva case per ferie si applica l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.lgs. n° 59 del 26/03/2010 così come modificato dal D.lgs. n° 147 del 14/09/2012. La segnalazione deve essere trasmessa al Comune sul cui territorio ricade la struttura extra-ricettiva secondo il modello di segnalazione redatto dal Comune e nel caso sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande per gli ospiti, il gestore direttamente, ovvero attraverso la nomina di un preposto, dovrà indicare nella S.C.I.A. i requisiti di cui alla legge 287/1991, così come modificata dalla legge n°248/2006. In tal caso, il gestore garantisce la somministrazione prevalente di prodotti locali e prodotti tipici calabresi.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 7 (Case religiose di Ospitalità)</p> <p>1. Nell'ambito della categoria delle case per ferie, sono classificate case religiose di l'ospitalità quelle caratterizzate dalle finalità religiose dell'ente gestore che offra, a pagamento, l'ospitalità per un periodo non inferiore a due giorni, a chiunque la richieda nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e con accettazione delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni di servizio. A tal fine l'orario di chiusura</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7 (Case religiose di Ospitalità)</p> <p>1. Nell'ambito della categoria delle case per ferie, sono classificate case religiose di l'ospitalità quelle caratterizzate dalle finalità religiose dell'ente gestore che offra, a pagamento, l'ospitalità per un periodo non inferiore a due giorni, a chiunque la richieda nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e con accettazione delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni di servizio. A tal fine l'orario di chiusura</p>

<p>dell'esercizio al pubblico è fissato alle ore 21,00 nella stagione autunno-inverno e alle ore 22,00 nella stagione primavera - estate.</p> <p>2. A questo fine, sono considerati enti religiosi gli enti ecclesiastici riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n.222.</p> <p>3. Non rientrano nella definizione di cui al comma 1 le case di convivenza religiosa, ancorché possano esservi ammessi, mediante determinazione discrezionale di cui ne ha la responsabilità ospiti temporanei nella forma e nella partecipazione alla vita della rispettiva comunità.</p> <p>4. Resta fermo l'obbligo degli enti di cui al comma 2, ove ne ricorrano i presupposti, a richiedere la diversa classificazione delle strutture da loro dipendenti.</p>	<p>dell'esercizio al pubblico è fissato alle ore 21,00 nella stagione autunno-inverno e alle ore 22,00 nella stagione primavera - estate.</p> <p>2. A questo fine, sono considerati enti religiosi gli enti ecclesiastici riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n.222.</p> <p>3. Non rientrano nella definizione di cui al comma 1 le case di convivenza religiosa, ancorché possano esservi ammessi, mediante determinazione discrezionale di cui ne ha la responsabilità ospiti temporanei nella forma e nella partecipazione alla vita della rispettiva comunità.</p> <p>4. Resta fermo l'obbligo degli enti di cui al comma 2, ove ne ricorrano i presupposti, a richiedere la diversa classificazione delle strutture da loro dipendenti.</p> <p>4 bis. All'attività ricettiva case religiose di ospitalità si applica l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.lgs. n° 59 del 26/03/2010 così come modificato dal D.lgs. n° 147 del 14/09/2012. La segnalazione deve essere trasmessa al Comune sul cui territorio ricade la struttura extra-ricettiva secondo il modello di segnalazione redatto dal Comune e nel caso sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande per gli ospiti, il gestore direttamente, ovvero attraverso la nomina di un preposto, dovrà indicare nella S.C.I.A. i requisiti di cui alla legge 287/1991, così come modificata dalla legge n°248/2006. In tal caso, il gestore garantisce la somministrazione prevalente di prodotti locali e prodotti tipici calabresi.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 9 <i>(Obblighi amministrativi)</i></p> <p>1. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle case per ferie è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria espletata dall'Agenzia di Promozione Turistica, che acquisisce la seguente documentazione:</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9 <i>(Obblighi amministrativi)</i></p> <p>Abrogato</p>

<p>a) domanda contenente, fra l'altro, la denominazione dell'esercizio e la sua ubicazione;</p> <p>b) dichiarazione delle attrezzature e delle tariffe da praticare;</p> <p>c) dichiarazione concernente il tipo di gestione che deve in ogni caso garantire l'uso delle strutture in rapporto alle finalità per cui è autorizzato il complesso;</p> <p>d) dichiarazione dei periodi di apertura.</p> <p>2. L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate, nonché a coloro che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 10 (<i>Centri di soggiorno studi</i>)</p> <p>1. Sono classificati centri soggiorno studi, in unica categoria, gli esercizi ricettivi dedicati ad l'ospitalità finalizzata alla educazione e formazione in strutture dotate di adeguate attrezzature per l'attività didattica e convegnistica specializzata.</p> <p>2. I centri di soggiorno studi sono gestiti da Enti pubblici, Associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti privati, operanti nel settore della formazione.</p> <p>3. I centri di cui ai commi 1 e 2 sono attrezzati per il soggiorno degli ospiti in camere dotate dei requisiti minimi previsti per le strutture alberghiere classificate a due stelle ai sensi della legge regionale 03.0.1985, n. 26.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10 (<i>Centri di soggiorno studi</i>)</p> <p>1. Sono classificati centri soggiorno studi, in unica categoria, gli esercizi ricettivi dedicati ad l'ospitalità finalizzata alla educazione e formazione in strutture dotate di adeguate attrezzature per l'attività didattica e convegnistica specializzata.</p> <p>2. I centri di soggiorno studi sono gestiti da Enti pubblici, Associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti privati, operanti nel settore della formazione.</p> <p>3. I centri di cui ai commi 1 e 2 sono attrezzati per il soggiorno degli ospiti in camere dotate dei requisiti minimi previsti per le strutture alberghiere classificate a due stelle ai sensi della legge regionale 03.0.1985, n. 26.</p> <p>3 bis. All'attività ricettiva centri di soggiorno studi si applica l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ai sensi della</p>

	<p>legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.lgs. n° 59 del 26/03/2010 così come modificato dal D.lgs. n° 147 del 14/09/2012. La segnalazione deve essere trasmessa al Comune sul cui territorio ricade la struttura extra-ricettiva secondo il modello di segnalazione redatto dal Comune e nel caso sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande per gli ospiti, il gestore direttamente, ovvero attraverso la nomina di un preposto, dovrà indicare nella S.C.I.A. i requisiti di cui alla legge 287/1991, così come modificata dalla legge n°248/2006. In tal caso, il gestore garantisce la somministrazione prevalente di prodotti locali e prodotti tipici calabresi.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 11 (<i>Obblighi amministrativi</i>)</p> <p>1. L'esercizio dell'attività ricettiva dei centri di soggiorno studi è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria espletata dall'Agenzia di Promozione Turistica che acquisisce la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) domanda contenente, fra l'altro, la denominazione dell'esercizio e la sua ubicazione; b) planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali, in originale o in copia autenticata a norma di legge, vistata dal Comune e accompagnata da copia conforme della concessione edilizia; c) relazione tecnica descrittiva a cura del responsabile del progetto; d) certificato d'iscrizione del titolare o gestore o del preposto, al REC Imprese turistiche di data non antecedente a tre mesi rispetto a quella della domanda; in caso di società, certificato d'iscrizione del legale rappresentante di un institore dallo stesso preposto; e) certificato di agibilità rilasciato dal sindaco di data non antecedente a tre mesi, con indicazione per ciascuna camera dei posti letto autorizzati; f) certificato nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, ai sensi 	<p style="text-align: center;">Articolo 11 (<i>Obblighi amministrativi</i>)</p> <p>Abrogato</p>

<p>della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e successive modificazioni; g) dichiarazione dell'attrezzatura e delle tariffe da praticare. L'autorizzazione all'esercizio della attività può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate nonché a coloro che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità cui la stessa è destinata.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 14 <i>(Norme comuni per Ostelli per la gioventù e per Centri di vacanze per ragazzi)</i></p> <p>1. Negli ostelli per la gioventù e nei centri di vacanze per ragazzi deve essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture in spazi interni e/o aperti e servizi che consentano di perseguire le finalità proprie dell'esercizio.</p> <p>2. I complessi possono essere, altresì dotati di particolari strutture e esercizi che consentano il soggiorno di gruppi, quali servizio di tavola calda, self-service in apposito locale dimensionato in rapporto al numero globale dei posti letto.</p> <p>3. Gli ostelli per la gioventù e i centri di vacanze per ragazzi devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali. In particolare devono avere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) camere a più posti letto con possibilità di posti letto anche sovrapposti del tipo a castello con un minimo di 7 metri cubi a posto letto; altezza dei locali secondo le previsioni del regolamento edilizio di ogni singolo Comune; b) 1 wc ogni 6 posti letto, 1 doccia ogni 6 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto, nel rapporto di cui sopra non si computano le camere dotate di servizi igienici privati; c) arredamento minimo per le camere da letto composto da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per ogni camera; 	<p style="text-align: center;">Articolo 14 <i>(Norme comuni per Ostelli per la gioventù e per Centri di vacanze per ragazzi)</i></p> <p>1. Negli ostelli per la gioventù e nei centri di vacanze per ragazzi deve essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture in spazi interni e/o aperti e servizi che consentano di perseguire le finalità proprie dell'esercizio.</p> <p>2. I complessi possono essere, altresì dotati di particolari strutture e esercizi che consentano il soggiorno di gruppi, quali servizio di tavola calda, self-service in apposito locale dimensionato in rapporto al numero globale dei posti letto.</p> <p>3. Gli ostelli per la gioventù e i centri di vacanze per ragazzi devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali. In particolare devono avere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) camere a più posti letto con possibilità di posti letto anche sovrapposti del tipo a castello con un minimo di 7 metri cubi a posto letto; altezza dei locali secondo le previsioni del regolamento edilizio di ogni singolo Comune; b) 1 wc ogni 6 posti letto, 1 doccia ogni 6 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto, nel rapporto di cui sopra non si computano le camere dotate di servizi igienici privati; c) arredamento minimo per le camere da letto composto da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per ogni camera;

<p>d) locali polifunzionali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo;</p> <p>e) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni, rispettivamente, dell'ENPI-CEI e dei Vigili del Fuoco;</p> <p>f) cassetta di pronto soccorso come da indicazione dell'autorità sanitaria;</p> <p>g) servizio telefonico ad uso comune. L'esercizio dell'attività ricettiva è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria espletata dall'Azienda di Promozione Turistica che acquisisce la seguente documentazione:</p> <p>a) domanda contenente, fra l'altro, la denominazione dell'esercizio e la sua ubicazione;</p> <p>b) dichiarazione dell'attrezzatura e delle tariffe da praticare;</p> <p>c) dichiarazione concernente il tipo di gestione che deve in ogni caso garantire l'uso delle strutture in rapporto alle finalità per cui è autorizzato il complesso;</p> <p>d) dichiarazione dei periodi di apertura.</p> <p>4. L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate nonché a coloro che possano utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata.</p>	<p>d) locali polifunzionali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo;</p> <p>e) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni, rispettivamente, dell'ENPI-CEI e dei Vigili del Fuoco;</p> <p>f) cassetta di pronto soccorso come da indicazione dell'autorità sanitaria;</p> <p>g) servizio telefonico ad uso comune. L'esercizio dell'attività ricettiva è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria espletata dall'Azienda di Promozione Turistica che acquisisce la seguente documentazione:</p> <p>a) domanda contenente, fra l'altro, la denominazione dell'esercizio e la sua ubicazione;</p> <p>b) dichiarazione dell'attrezzatura e delle tariffe da praticare;</p> <p>c) dichiarazione concernente il tipo di gestione che deve in ogni caso garantire l'uso delle strutture in rapporto alle finalità per cui è autorizzato il complesso;</p> <p>d) dichiarazione dei periodi di apertura.</p> <p>4. L'esercizio può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate nonché a coloro che possano utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata. In tal caso, il gestore direttamente ovvero attraverso la nomina di un preposto dovrà indicare nella S.C.I.A. i requisiti di cui alla legge 287/1991 così come modificata dalla legge n°248/2006, garantendo, altresì, la somministrazione prevalente di prodotti locali e prodotti tipici calabresi.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 15 <i>(Rifugi Escursionistici e di Montagna)</i></p> <p>1. Sono rifugi escursionistici e di montagna le strutture idonee ad offrire l'ospitalità e ristoro in zone isolate.</p> <p>2. I rifugi possono essere gestiti da Enti pubblici e da enti associazioni</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 15 <i>(Rifugi Escursionistici e di Montagna)</i></p> <p>1. Sono rifugi escursionistici e di montagna le strutture idonee ad offrire l'ospitalità e ristoro in zone isolate.</p> <p>2. I rifugi possono essere gestiti da Enti pubblici e da enti associazioni</p>

<p>operanti nel settore dell'escursionismo, nonché da privati.</p> <p>3. I rifugi devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti.</p> <p>4. In particolare dispongono di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune; b) spazio attrezzato per il consumo di alimenti e bevande; c) spazio attrezzato per il pernottamento; d) alloggio riservato per il gestore qualora si tratti di rifugio custodito; e) cassette di pronto soccorso; f) telefono o, nel caso di impossibilità di allaccio telefonico, di apparecchiatura di radio-telefono o similari. <p>5. Qualora vi sia la possibilità, i servizi di cui al comma 4, dovranno essere posti in locali separati e il rifugio dovrà disporre di locale di fortuna sempre aperto, nonché di servizi igienico sanitari.</p> <p>6. I rifugi escursionistici e di montagna devono possedere i requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti per gli ostelli della gioventù con la sola eccezione del locale di soggiorno, dovendo essere dotata la struttura semplicemente di un locale comune utilizzato anche per il consumo di alimenti e bevande.</p> <p>7. L'esercizio dell'attività dei rifugi escursionistici e di montagna è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria espletata dall'Azienda di Promozione Turistica. Alla domanda di autorizzazione è allegato un prospetto esterno, una planimetria dei locali ed una relazione tecnico descrittiva del fabbricato che indica: altitudine della località, tipo di costruzione, vie d'accesso, dichiarazione dell'attrezzatura della tariffa da praticare, dichiarazione dei periodi d'apertura.</p>	<p>operanti nel settore dell'escursionismo, nonché da privati.</p> <p>3. I rifugi devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti.</p> <p>4. In particolare dispongono di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune; b) spazio attrezzato per il consumo di alimenti e bevande; c) spazio attrezzato per il pernottamento; d) alloggio riservato per il gestore qualora si tratti di rifugio custodito; e) cassette di pronto soccorso; f) telefono o, nel caso di impossibilità di allaccio telefonico, di apparecchiatura di radio-telefono o similari. <p>5. Qualora vi sia la possibilità, i servizi di cui al comma 4, dovranno essere posti in locali separati e il rifugio dovrà disporre di locale di fortuna sempre aperto, nonché di servizi igienico sanitari.</p> <p>6. I rifugi escursionistici e di montagna devono possedere i requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti per gli ostelli della gioventù con la sola eccezione del locale di soggiorno, dovendo essere dotata la struttura semplicemente di un locale comune utilizzato anche per il consumo di alimenti e bevande.</p> <p>7. All'attività ricettiva dei rifugi escursionistici e di montagna si applica l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.lgs. n. 59 del 26/03/2010 così come modificato dal D.lgs. n. 147 del 14/09/2012. La segnalazione deve essere trasmessa al Comune sul cui territorio ricade la struttura extra-ricettiva secondo il modello di segnalazione redatto dal Comune. Alla suddetta segnalazione viene allegata, tra l'altro, una specifica dichiarazione del custode della struttura in</p>
---	--

<p>8. L'Azienda di Promozione Turistica accerta che il custode sia a conoscenza della zona, delle vie d'accesso al rifugio, ai rifugi limitrofi ed a posti di soccorso più vicini e che sia in possesso delle cognizioni necessarie per effettuare un primo intervento di soccorso.</p>	<p>merito alla conoscenza della zona, delle vie d'accesso al rifugio, ai rifugi limitrofi ed a posti di soccorso più vicini e che evidenzi che lo stesso sia in possesso delle cognizioni necessarie per effettuare un primo intervento di soccorso.</p> <p>8. L'esercizio può comprendere la somministrazione di cibi e bevande. In tal caso il gestore direttamente ovvero attraverso la nomina un preposto dovrà indicare nella segnalazione di cui al comma precedentemente i requisiti di cui alla legge 287/1991 così come modificata dalla legge n°248/2006, garantendo, altresì, la somministrazione prevalente di prodotti locali e prodotti tipici calabresi.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 16 <i>(Esercizi di affittacamere)</i></p> <p>1. Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati i quali, ad integrazione del proprio reddito familiare, utilizzando la propria abitazione, o parte di essa, diano l'ospitalità, per un periodo non inferiore a sette tre giorni, in non più di sei camere per dodici posti letto, ubicate in uno stesso stabile.</p> <p>2. Sono altresì qualificati affittacamere coloro i quali affittano abitualmente non più di due appartamenti mobiliati per una capacità ricettiva complessiva non superiore a sei camere per dodici posti letto.</p> <p>3. Eventuale deroga all'obbligo di permanenza di almeno sette giorni può essere concessa per periodi determinati ed in occasione di particolare situazione, richiedenti ulteriore disponibilità ricettiva, dalla Giunta regionale a seguito di motivata richiesta della competente Azienda di Promozione Turistica.</p> <p>4. La deroga di cui al comma 3 può essere altresì concessa per tutto l'arco dell'anno solo agli affittacamere che esercitano attività ricettive in località ricomprese in territori comunali privi di ricettività alberghiera.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 16 <i>(Esercizi di affittacamere)</i></p> <p>1. Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati i quali, ad integrazione del proprio reddito familiare, utilizzando la propria abitazione, o parte di essa, diano l'ospitalità, per un periodo non inferiore a tre giorni, in non più di sei camere per dodici posti letto, ubicate in uno stesso stabile.</p> <p>2. Abrogato</p> <p>3. Eventuale deroga all'obbligo di permanenza di almeno sette giorni può essere concessa per periodi determinati ed in occasione di particolare situazione, richiedenti ulteriore disponibilità ricettiva, dalla Giunta regionale a seguito di motivata richiesta della competente Azienda di Promozione Turistica.</p> <p>4. La deroga di cui al comma 3 può essere altresì concessa per tutto l'arco dell'anno solo agli affittacamere che esercitano attività ricettive in località ricomprese in territori comunali privi di ricettività alberghiera.</p>

~~5. Gli affittacamere sono classificati in unica categoria, tenendo conto dei requisiti minimi obbligatori di cui alla tabella allegato C.~~

6. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico edilizie previste per i locali di abitazione e regolamento igienico edilizio comunale.

~~7. L'esercizio dell'attività ricettiva è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria per la classificazione espletata dall'Azienda di Promozione Turistica che acquisisce le seguente documentazione:~~

- ~~a) domanda contenente le generalità del richiedente e l'ubicazione dell'immobile in cui si intende svolgere l'attività;~~
- ~~b) planimetria dell'immobile;~~
- ~~c) dichiarazione dell'attrezzatura e delle tariffe da praticare. L'istruttoria per la classificazione a seguito di sopralluogo effettuato da personale dipendente dell'Azienda di Promozione Turistica, si conclude con la propria tecnica di classificazione al Comune, sottoscritta dal dirigente dell'Azienda stessa.~~

~~8. L'autorizzazione all'esercizio delle attività rilasciata dal Comune, deve indicare:~~

- ~~a) generalità del dichiarante;~~
- ~~b) numero ed ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva;~~
- ~~c) numero dei posti letto;~~
- ~~d) servizi igienici a disposizione degli ospiti.~~

~~9. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività è trasmesso da parte del Comune competente all'Azienda di Promozione Turistica.~~

5. Abrogato

6. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico edilizie previste per i locali di abitazione e regolamento igienico edilizio comunale.

7. Abrogato

8. Abrogato

9. Per l'esercizio dell'attività dei rifugi escursionistici e di montagna si applica l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.lgs. n. 59 del 26/03/2010 così come modificato dal D.lgs. n. 147 del 14/09/2012. La segnalazione deve essere trasmessa al Comune sul cui territorio

	<p>ricade la struttura extra-ricettiva secondo il modello di segnalazione redatto dal Comune e nel caso sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande per gli ospiti, il gestore direttamente, ovvero attraverso la nomina di un preposto, dovrà indicare nella S.C.I.A. requisiti di cui alla legge 287/1991, così come modificata dalla legge n°248/2006. In tal caso, il gestore garantisce la somministrazione prevalente di prodotti locali e prodotti tipici calabresi.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 16 bis <i>(Appartamenti ammobiliati per uso turistico)</i></p> <p>1. Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio delle Case e Appartamenti per Vacanza i proprietari o usufruttuari che danno in locazione a turisti case e appartamenti in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni turistiche con contratti aventi validità non superiore a sei mesi consecutivi, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e sempre che l'attività non sia organizzata sotto forma di impresa.</p> <p>2. Coloro che intendono dare alloggio a turisti secondo le modalità di cui al comma 1 devono darne comunicazione al comune in cui è ubicato l'immobile ovvero gli immobili entro il 31 marzo, nelle località a vocazione turistico/balneare, ed entro il 31 ottobre nelle restanti località in ogni caso tale comunicazione deve essere data almeno una settimana prima dell'arrivo degli ospiti in relazione alla prima locazione.</p> <p>3. Gli stessi soggetti sono tenuti agli obblighi di comunicazione per finalità statistiche e sono soggetti alla normativa di Pubblica Sicurezza.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 16 ter <i>(Somministrazione di alimenti e bevande)</i></p> <p>1. La somministrazione di alimenti e bevande è limitata alle sole persone alloggiate presso le strutture ricettive extralberghiere di cui</p>

	<p>alla presente legge, nonché a coloro che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità cui la stessa è destinata.</p> <p>2. Nei casi di cui al comma 1, bisognerà garantire la somministrazione prevalente di prodotti locali e prodotti tipici calabresi.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 16 quater (Requisiti Minimi e Classificazione)</p> <p>1. Fermi restando i requisiti previsti dalla normativa Nazionale, Regionale e Comunale e quelli indicati nei commi precedenti la struttura extra-ricettiva deve necessariamente possedere i requisiti necessari per la classificazione secondo gli allegati: REC; CAV; CF; AAUT; OS; RIM; AFF.</p> <p>2. La classificazione delle strutture viene effettuata dalla Provincia ai sensi della Legge Regionale n. 34/2002 art. 54 comma 1 lettera b) che riceve, per il tramite della segnalazione certificata di inizio attività presentata al SUAP del Comune, la relativa richiesta di classificazione che viene valutata secondo gli standard relativi alle differenti tipologie extra-ricettive, definiti negli allegati alla presente legge.</p> <p>3. I requisiti della struttura vengono dichiarati dal gestore che è tenuto ad allegare una relazione tecnica descrittiva a firma di un tecnico abilitato.</p> <p>4. La qualità ricettiva e la relativa classificazione sarà contraddistinta da un numero variabile da 1 a 3 sorrisi (😊) assegnati dalla Provincia alla fine dell'iter istruttorio di assegnazione di classificazione. Maggiore è il numero di sorrisi assegnati, maggiore sarà lo standard qualitativo della struttura.</p> <p>5. La classificazione ha validità a tempo indeterminato.</p>

	<p>6. In caso di modifica dei requisiti che hanno determinato il relativo livello di classificazione il titolare e/o il gestore della struttura ricettiva presenta, entro novanta giorni dall'intervenuta modifica, una nuova segnalazione certificata all'ufficio comunale competente per la revisione del livello di classificazione.</p> <p>7. Qualora la carenza dei requisiti, verificata anche a seguito di esposti o reclami, determini un livello dei servizi inferiore al minimo richiesto per l'esercizio dell'attività, il Comune assegna un termine, non inferiore a 30 giorni, per l'integrazione dei requisiti minimi, trascorso il quale provvede a comunicare la sospensione dell'attività.</p> <p>8. Il Comune può procedere, in ogni momento, anche d'ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che la struttura ricettiva non possiede i requisiti minimi per il livello di classificazione posseduta. Contro tale provvedimento è possibile, entro 30 giorni dalla data di notifica dell'atto, proporre ricorso al Comune il quale, nei successivi 90 giorni deciderà sul relativo esito.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 16 quinquies <i>(Finalità Statistiche e Disciplina dei prezzi)</i></p> <p>1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive extralberghiere di cui alla presente legge regionale comunicano, ai sensi della L. R. n. 34/2002 e della L. R. n. 8/2008 alla Regione e alla Provincia, per via telematica attraverso il SIRDAT (Sistema Informatico di Rilevazione Dati Turistici Regione Calabria) nel primo caso e con le procedure Istat nel secondo, i dati relativi alle variazioni della ricettività della struttura e al movimento turistico secondo un preciso scadenziario notificato alle strutture dopo l'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>2. Per le attività ricettive di case e appartamenti ammobiliati ad uso turistico è data facoltà ai Comuni di istituire appositi uffici per la rilevazione, elaborazione e trasmissione dei dati. I dati raccolti vengono trasmessi attraverso il SIRDAT (Sistema Informatico di</p>

Rilevazione Dati Turistici Regione Calabria) all'Assessorato al Turismo della Regione.

3. I dati di cui al precedente articolo possono essere trasmessi, previa apposita convenzione, alla Questura competente per l'espletamento di verifiche di Pubblica Sicurezza.

4. La Regione, con cadenza annuale, può prevedere la predisposizione di questionari da somministrare ai turisti per l'acquisizione di dati relativi alla qualità della struttura, dei servizi pubblici, dell'accoglienza e del soggiorno in genere. La somministrazione di tali questionari avverrà a cura dei titolari e/o gestori che trasmetteranno le risultanze attraverso il SIRDAT.

5. Tutte le tipologie ricettive definite nella presente legge si applica la pubblicità dei prezzi e l'obbligo di comunicazione alla Provincia, entro il 1° ottobre di ogni anno, anche per via telematica, dei prezzi massimi e minimi, dei relativi servizi offerti comprensivi di IVA e di quanto espressamente previsto, che verranno praticati dal 1° gennaio dell'anno successivo, ad eccezione delle località montane per le quali i prezzi inviati andranno in vigore dal 1° dicembre dell'anno in corso. Eventuali modifiche sono comunicate entro il 31 marzo di ogni anno.

7. La provincia trasmette le dichiarazioni dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture, anche per via telematica, all'Ente Nazionale Italiano per il Turismo e, laddove fosse richiesto, alla Regione secondo le modalità definite dal dirigente del settore Turismo.

8. In caso di nuova apertura e/o sospensione dell'attività il titolare adempie agli obblighi di cui al comma 6 entro e non oltre la data di apertura ovvero di riapertura.

9. Nel caso di subentro in un'attività ricettiva extralberghiera, il

	<p>nuovo gestore ovvero titolare provvede ad inviare, entro 30 giorni dal subentro, alla Provincia una nuova dichiarazione dei prezzi solo se intende modificare quelli già comunicati dalla precedente gestione.</p> <p>10. I titolari o gestori delle strutture ricettive di cui alla presente legge che pubblicizzano prezzi inferiori a quelli dichiarati alla Provincia hanno l'obbligo di indicare in modo preciso e puntuale il periodo a cui questi prezzi si riferiscono, diversamente si intenderanno validi per tutto l'anno e il cliente potrà pretendere l'applicazione del prezzo più basso.</p> <p>11. La Provincia predispone la modulistica che, compilata dal gestore o titolare della struttura con i prezzi indicati su base annua eventualmente contraddistinti in base al periodo, sarà esposta in maniera ben visibile nel luogo del ricevimento e, sempre in modo ben visibile, in ogni camera o unità abitativa della struttura.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 16 sexies (Banca Dati Regionale)</p> <p>1. I Comuni e le Province fanno pervenire alla Regione, per via telematica le informazioni relative a nuove aperture, variazioni delle attività esistenti, cessazioni, revoche per l'implementazione delle banche dati regionali secondo i termini e le modalità indicate con apposita delibera della Giunta Regionale.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 16 septies (Sanzioni)</p> <p>1. Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sono affidate ai Comuni nei cui territori insistono le attività ricettive di cui alla presente legge.</p> <p>2. In caso di violazioni sulla segnalazione certificata di inizio attività, violazioni sulle norme sulla classificazione, violazioni sulla</p>

	<p>trasmissione e pubblicità dei prezzi, violazioni sulla somministrazione prevalente di prodotti locali e tipici calabresi, il Comune competente applica una sanzione da Euro 260,00 a Euro 1.000,00 per ogni singola violazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 19 <i>(Disposizioni transitorie)</i></p> <p>1. Il periodo di validità della classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri scade il 31.12.1998.</p> <p>2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la competente Azienda di Promozione Turistica provvede a richiedere ed acquisire dai titolari o gestori delle aziende ricettive extralberghiere, già autorizzate ai sensi della precedente normativa, la documentazione integrativa ai sensi di quanto disposto dalla presente legge.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19 <i>(Disposizioni transitorie)</i></p> <p>1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la competente Provincia provvede a richiedere ed acquisire dai titolari o gestori delle aziende ricettive extralberghiere, già autorizzate ai sensi della precedente normativa, la documentazione integrativa ai sensi di quanto disposto dalla presente legge.</p> <p>2. Le Case Religiose per l'Ospitalità e i centri di Vacanza per Ragazzi esistenti e classificati alla data di entrata in vigore della presente si adeguano alla normativa relativa rispettivamente alla Case per Ferie e agli Ostelli per la Gioventù entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p>

L. 25 agosto 1991, n. 287 ⁽¹⁾.**Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi. ⁽²⁾**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 settembre 1991, n. 206.

(2) Per la semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati, vedi il [D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235](#).

Art. 1 *Ambito di applicazione della legge e abrogazioni espresse*

1. La presente legge si applica alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande. Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati.

2. La presente legge si applica altresì alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività.

3. Sono abrogati la [legge 14 ottobre 1974, n. 524](#), e l'[art. 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426](#). Restano abrogati gli [articoli 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e 103, terzo e quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), nonché le disposizioni contenute nei [decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 78](#), e 10 luglio 1947, n. 705, ratificati con [legge 22 aprile 1953, n. 342](#), e le disposizioni di cui alla [legge 8 luglio 1949, n. 478](#).

4. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale in quanto compatibili con le norme dei rispettivi statuti.

5. Restano ferme le disposizioni della [legge 5 dicembre 1985, n. 730](#), nonché l'[art. 5, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443](#).

Art. 2 *Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio ⁽³⁾*

[1. L'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 1, è subordinato alla iscrizione del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società, ovvero di un suo delegato, nel registro degli esercenti il commercio di cui all'[art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426](#), e successive modificazioni e integrazioni, e al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, della presente legge.

2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;

b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;

c) aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, aventi a oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande, o corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale, ovvero aver superato, dinanzi a una apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e di bevande.

3. Sono ammessi all'esame previsto al comma 2, lettera c), coloro che sono in possesso di titolo di studio universitario o di istruzione secondaria superiore nonché coloro che hanno prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque anni, presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e di bevande, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore.

4. Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, e fermo quanto disposto dal comma 5, non possono essere iscritti nel registro di cui al comma 1 e, se iscritti, debbono essere cancellati coloro:

a) che sono stati dichiarati falliti;

b) che hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;

c) che hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VI, capo II, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;

d) che hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;

e) che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'*art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla *legge 31 maggio 1965, n. 575*, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

f) che hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere b), c), d) ed f), il divieto di iscrizione nel registro di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.]

(3) Articolo abrogato dagli [artt. 71, comma 7 e 85, comma 5, lett. a\), D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59](#). Successivamente, il predetto [art. 85, comma 5, lett. a\), D.Lgs. 59/2010](#) è stato a sua volta abrogato dall'[art. 20, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147](#).

Art. 3 Rilascio delle autorizzazioni

[1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, sentito il parere della commissione competente ai sensi dell'art. 6, con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al comma 4 del presente articolo e a condizione che il richiedente sia iscritto nel registro di cui all'art. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva. Il sindaco, inoltre, accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto di concessione edilizia per ampliamento. ^{(6) (5)}]

[2. L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio, è automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati. ⁽⁵⁾]

[3. Ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'[art. 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 febbraio 1987, n. 15](#), i comuni possono assoggettare a vidimazione annuale le autorizzazioni relative agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati in aree a particolare interesse storico e artistico. ⁽⁵⁾]

[4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - dopo aver sentito le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative - e deliberate ai sensi dell'[art. 2, comma 3, lettera d\), della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), le regioni - sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale - fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate. I criteri e i parametri sono fissati in relazione alla tipologia degli esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico. ^{(6) (5)}]

[5. Il comune, in conformità ai criteri e ai parametri di cui al comma 4, sentita la commissione competente ai sensi dell'art. 6, stabilisce, eventualmente anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni. ⁽⁵⁾]

6. Sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande:

- a) al domicilio del consumatore;
- b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
- e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
- f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- h) nei mezzi di trasporto pubblico. ⁽⁴⁾

7. Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

(4) Comma così sostituito dall'[art. 64, comma 7, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59](#).

(5) Comma abrogato dagli [artt. 64, comma 10 e 85, comma 5, lett. a\), D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59](#). Successivamente, il predetto [art. 85, comma 5, lett. a\), D.Lgs. 59/2010](#) è stato a sua volta abrogato dall'[art. 20, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147](#).

(6) Vedi, anche, l'[art. 2, L. 5 gennaio 1996, n. 25](#).

Art. 4 Revoca dell'autorizzazione

[1. L'autorizzazione di cui all'art. 3 è revocata:

- a) qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

b) qualora il titolare dell'autorizzazione non sia più iscritto nel registro di cui all'art. 2;

c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 3, comma 1. ⁽⁷⁾

]

2. Alle autorizzazioni di cui all'[art. 3](#) non si applica l'[art. 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#).

(7) Comma abrogato dagli [artt. 64, comma 10 e 85, comma 5, lett. a\), D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59](#). Successivamente, il predetto [art. 85, comma 5, lett. a\), D.Lgs. 59/2010](#) è stato a sua volta abrogato dall'[art. 20, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147](#).

Art. 5 *Tipologia degli esercizi*

1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente ai sensi dell'[art. 6](#), può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'[art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sentite le organizzazioni nazionali di

categoria nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, può modificare le tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione alla funzionalità e produttività del servizio da rendere ai consumatori.

4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto le bevande nonché, per quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a), i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti di gastronomia e i dolci, compresi i generi di gelateria e di pasticceria. In ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.

5. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla *legge 3 maggio 1989, n. 169*, e vengano osservate le norme della medesima.

6. E' consentito il rilascio, per un medesimo locale, di più autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra sede anche separatamente, previa la specifica autorizzazione di cui all'*art. 3*.

Art. 6 Commissioni ⁽⁸⁾

1. Nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti è istituita una commissione composta:

- a) dal sindaco, o da un suo delegato, che la presiede;
- b) da un funzionario delegato dal questore;
- c) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un funzionario dallo stesso delegato;
- d) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- e) da un rappresentante designato dall'azienda di promozione turistica, ove esista;
- f) da tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di bevande, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
- g) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- h) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. La commissione di cui al comma 1 è nominata dal consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti è istituita un'unica commissione per ciascuna provincia, composta:

- a) dal presidente della Giunta provinciale o da un suo delegato ovvero, per la Regione Valle d'Aosta, dal presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede;
- b) dal sindaco del comune di volta in volta interessato o da un suo delegato;
- c) da un funzionario delegato dal prefetto;
- d) da un funzionario delegato dal questore;
- e) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un funzionario dallo stesso delegato;
- f) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- g) da tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di bevande designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
- h) da un rappresentante designato dalle aziende di promozione turistica della provincia;
- i) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- l) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4. La commissione di cui al comma 3 è nominata dal presidente della Giunta provinciale ovvero, per la Regione Valle d'Aosta, dal presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le commissioni di cui ai commi 1 e 3 durano in carica quattro anni. Nei sei mesi antecedenti la scadenza, il sindaco per la commissione di cui al comma 1 e il presidente della Giunta provinciale ovvero, per la Regione Valle d'Aosta, il presidente della Giunta regionale, per la commissione di cui al comma 3, richiedono le prescritte designazioni; qualora queste non siano pervenute alla data di scadenza, il sindaco e il presidente della Giunta provinciale ovvero, per la Regione Valle d'Aosta, il presidente della Giunta regionale, procedono comunque alla nomina delle commissioni.

6. Il parere della commissione di cui al comma 3 del presente articolo, previsto dall'[art. 3](#), comma 1, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, si intende favorevole qualora siano trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere da parte del sindaco, senza che la commissione medesima si sia espressa in merito.

(8) A norma dell'[art. 11, comma 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2006, n. 248](#), sono soppresse le commissioni istituite dal presente articolo, le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi.

Art. 7 Subingresso ⁽⁹⁾

[1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione di cui all'art. 3, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia regolarmente iscritto nel registro di cui all'art. 2.]

(9) Articolo abrogato dagli [artt. 64, comma 10 e 85, comma 5, lett. a\), D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59](#). Successivamente, il predetto [art. 85, comma 5, lett. a\), D.Lgs. 59/2010](#) è stato a sua volta abrogato dall'[art. 20, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147](#).

Art. 8 *Orario di attività*

1. Il sindaco, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'azienda di promozione turistica nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, determina l'orario minimo e massimo di attività, che può essere differenziato nell'ambito dello stesso comune in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate.

2. E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino a un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.

3. Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli esercizi di cui all'[art. 3](#), comma 6.

5. Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, predispone, sentite le organizzazioni di categoria interessate nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge. Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante l'esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile.

Art. 9 *Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica*

1. Per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il sindaco comunica al prefetto, entro dieci giorni dal rilascio, gli estremi delle autorizzazioni di cui all'[art. 3](#).
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.
3. La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall'[art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), non può avere durata superiore a quindici giorni; è fatta salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate.

Art. 10 Sanzioni

1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la dichiarazione di inizio di attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio. ⁽¹³⁾
2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle relative alle disposizioni dell'[art. 8](#) per le quali si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni. ⁽¹²⁾
3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli [articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#). ⁽¹¹⁾
4. L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato riceve il rapporto di cui all'[art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#), e applica le sanzioni amministrative. ^{(11) (10)}
5. Per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi dell'[art. 8](#), comma 5, il sindaco dispone la sospensione dell'autorizzazione di cui all'[art. 3](#) per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato.

(10) A norma dell'[art. 42, comma 1, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112](#), sono abrogate le disposizioni del presente comma nella parte in cui individuano l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato come organo competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie.

(11) Comma così sostituito dall'[art. 12, comma 1, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480](#).

(12) Comma sostituito dall'[art. 12, comma 1, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480](#). Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'[art. 3-quinquies, D.L. 18 settembre 1995, n. 381](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 novembre 1995, n. 480](#).

(13) Comma sostituito dall'[art. 12, comma 1, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480](#). Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'[art. 64, comma 9, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59](#).

Art. 11 *Disposizioni transitorie*

1. A coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso delle autorizzazioni previste dalla [legge 14 ottobre 1974, n. 524](#) e successive modificazioni, e dall'[art. 32 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375](#), ovvero di altro titolo per l'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, sono rilasciate d'ufficio le corrispondenti autorizzazioni previste dalla medesima.

2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano regolarmente iscritti al registro degli esercenti il commercio di cui all'[art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426](#).

Art. 12 *Regolamento di esecuzione*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il relativo regolamento di esecuzione da adottarsi, ai sensi dell'[art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni nazionali del commercio, del turismo e dei servizi.

2. Il regolamento può prevedere, per le infrazioni alle norme in esso contenute, sanzioni amministrative pecuniarie da lire duecentomila a lire otto milioni applicate dall'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, nei casi più gravi, la sospensione dell'autorizzazione di cui all'[art. 3](#) della presente legge, disposta dal sindaco per una durata non superiore a quindici giorni.

L. 7 agosto 1990, n. 241 ⁽¹⁾.**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.****Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività - Scia ^{(108) (113)}**

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli [articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' [articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. ⁽¹¹¹⁾

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati

provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli [articoli 21-quinquies](#) e [21-nonies](#), nei casi di cui al comma 4 del presente articolo. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. ⁽¹¹⁶⁾

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159](#), all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. ⁽¹¹⁵⁾

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#). ⁽¹¹⁰⁾

[5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#). Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20. ⁽¹⁰⁹⁾]

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle

responsabilità e alle sanzioni previste dal *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, e dalle leggi regionali. ⁽¹¹²⁾

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'*art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*. ⁽¹¹⁴⁾

(108) Articolo sostituito dall'*art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 1993, n. 537*, modificato dall'*art. 21, comma 1, lett. aa), L. 11 febbraio 2005, n. 15*, sostituito dall'*art. 3, comma 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, convertito con modificazioni, dalla *L. 14 maggio 2005, n. 80*, modificato dall'*art. 9, comma 3, 4 e 5, L. 18 giugno 2009, n. 69*, dall'*art. 85, comma 1, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59* e, successivamente così sostituito dall'*art. 49, comma 4-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*; vedi anche il *comma 4-ter del medesimo art. 49, D.L. 78/2010*.

(109) Comma abrogato dall'*art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010*.

(110) Comma inserito dall'*art. 2, comma 1-quinquies, D.L. 5 agosto 2010, n. 125*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° ottobre 2010, n. 163*.

(111) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 2, lett. b), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*, dall'*art. 2, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35* e, successivamente, dall'*art. 13, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*.

(112) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 2, lett. b), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* e, successivamente, così modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. b), D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

(113) Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'*art. 5, comma 2, lett. c), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*.

(114) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

(115) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. a), D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148* e, successivamente, dall'*art. 19-bis, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*.

(116) Comma così modificato dall' *art. 25, comma 1, lett. b-bis), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1995, n. 4
Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri.
(BUR n. 25 del 13 marzo 1995)

Art. 1
Definizione

1. È attività ricettiva di tipo extralberghiero quella diretta alla produzione di servizi per ospitalità esercitata nelle strutture ricettive di cui alla presente legge.
2. Gli esercizi ricettivi extralberghieri sono classificati, per esigenze di pubblico interesse e ai fini di una corretta ospitalità turistica, in base ai requisiti indicati nelle tabelle allegate.

Art. 2
Finalità

1. La presente legge disciplina l'attività di gestione di esercizi ricettivi extralberghieri e di annessi servizi turistici e determina i criteri per la loro classificazione sulla base degli elementi strutturali e dei servizi assicurati.

Art. 3
Esercizi extralberghieri

1. Sono esercizi extralberghieri:
 - a) residenze di campagna;
 - b) case ed appartamenti per vacanza;
 - c) case per ferie;
 - d) case religiose di l'ospitalità;
 - e) centri soggiorno studi;
 - f) centri di vacanza per ragazzi;
 - g) ostelli per la gioventù;
 - h) rifugi escursionistici e di montagna;
 - i) affittacamere.

Art. 4
Residenze di campagna

1. Le residenze di campagna sono esercizi extralberghieri, dotati di camera con eventuale angolo cottura e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, situati in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivati dalla ristrutturazione e dall'ammmodernamento di ville padronali o casali rurali, inseriti in contesti ambientali di valore naturalistico e paesaggistico e dotati di servizi di ristorazione nonché eventualmente di attrezzature sportive e ricreative.

2. L'esercizio dell'attività ricettiva della residenza di campagna è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune previa istruttoria espletata dall'Azienda di Promozione Turistica, che acquisisce la seguente documentazione:

- a) domanda contenente, fra l'altro, la denominazione dell'esercizio e la sua ubicazione;
- b) planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali, in originale o in copia autentica a norma di legge, vistata dal Comune e accompagnata da copia conforme della concessione edilizia;
- c) relazione tecnica descrittiva a cura del responsabile del progetto;
- d) certificato d'iscrizione del titolare o gestore o del preposto, al REC (Registro Esercenti Commercio) - Imprese turistiche di data non antecedente a 3 mesi rispetto a quella della domanda; in caso di società, certificato d'iscrizione del legale rappresentante o di un institore dallo stesso preposto;
- e) certificato di agibilità rilasciato dal sindaco di data non antecedente a tre mesi, con indicazione per ciascuna camera dei posti letto autorizzati;
- f) certificato o nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e successive modificazioni;
- g) dichiarazione dell'attrezzatura e delle tariffe da praticare.

3. L'Azienda di Promozione Turistica accerta la regolarità e la completezza della documentazione e verifica, sentito l'Assessorato regionale al turismo, che nel territorio regionale la denominazione dell'esercizio sia tale da non ingenerare confusione anche con altri esercizi ricettivi o contraddistinti da marchi che prevedono, per l'utilizzo di tale determinazione, particolari requisiti. Inoltre accerta che la denominazione non sia stata attribuita ad altro esercizio ricettivo in attività o di altro esercizio ricettivo cessato. In quest'ultimo caso, l'uso della denominazione deve essere autorizzato formalmente dal titolare dell'azienda cessata.

4. L'istruttoria per la classificazione, a seguito di sopralluogo effettuato dal personale dipendente dell'Azienda, si conclude con la proposta tecnica di classificazione alla Giunta regionale, sottoscritta dal dirigente dell'Azienda stessa.

5. La Giunta regionale attribuisce, con propria deliberazione, la classifica sulla base della proposta trasmessa dall'Azienda di Promozione Turistica. L'Assessorato regionale al turismo cura la notifica del provvedimento al Comune e all'Azienda competenti per territorio.

6. Le residenze di campagna sono classificate in unica categoria, tenuto conto dei requisiti minimi obbligatori di cui alla Tabella allegato A.

Art. 5

Case e appartamenti per vacanze

1. Sono case e appartamenti per vacanze gli esercizi ricettivi aperti al pubblico gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa, costituiti da almeno tre unità abitative. Ciascuna unità abitativa è composta da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, destinati ad alloggio di turisti per una permanenza minima di sette giorni e massima di tre mesi.

2. Nella gestione delle case ed appartamenti per vacanze sono assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti, compresi nel prezzo dell'alloggio:

- pulizia unità abitative;
- fornitura di biancheria;
- fornitura costante di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- manutenzione delle unità abitative e degli arredi.

3. Le case e appartamenti per vacanze devono rispondere ai requisiti igienico-edilizi previsti dalla normativa vigente e di regolamenti comunali.

L'esercizio dell'attività ricettiva di case ed appartamenti per vacanze è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria espletata dall'Azienda di Promozione Turistica che acquisisce la seguente documentazione:

- a) domanda contenente, fra l'altro, la denominazione dell'esercizio e la sua ubicazione;
- b) planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali, in originale o in copia autenticata a norma di legge, vistata dal Comune e accompagnata da copia conforme della concessione edilizia;
- c) relazione tecnica descrittiva a cura del responsabile del progetto;
- d) certificato d'iscrizione del titolare o gestore o del preposto, al REC Imprese turistiche di data non antecedente a tre mesi rispetto a quella della domanda; in caso di società, certificato d'iscrizione del legale rappresentante o di un institore dallo stesso preposto;
- e) certificato di agibilità rilasciato dal sindaco di data non antecedente a tre mesi, con indicazione per ciascuna camera dei posti letto autorizzati;
- f) certificato nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e successive modificazioni;
- g) dichiarazione dell'attrezzatura e delle tariffe da praticare.

4. L'Azienda di Promozione Turistica accerta la regolarità e la completezza della documentazione e verifica, sentito l'Assessorato regionale al turismo, che nel territorio regionale la denominazione dell'esercizio sia tale da non ingenerare confusione anche con altri esercizi ricettivi o contraddistinti da marchi che prevedono, per l'utilizzo di tale denominazione, particolari requisiti. Inoltre, accerta che la denominazione non sia stata attribuita ad altro esercizio ricettivo in attività o ad altro esercizio cessato. In quest'ultimo caso, l'uso della denominazione deve essere autorizzato formalmente dal titolare dell'azienda cessata.

5. L'istruttoria per la classificazione, a seguito di sopralluogo effettuato da personale dipendente dell'Agenzia, si conclude con la proposta tecnica di classificazione alla Giunta regionale, sottoscritta dal dirigente dell'Azienda stessa.

6. La Giunta regionale attribuisce, con propria deliberazione, la classifica sulla base della proposta trasmessa dall'Azienda di promozione turistica. L'Assessorato regionale al turismo cura la notifica del provvedimento al Comune e all'Azienda competenti per territorio.

7. Le case e appartamenti per vacanze sono classificate in unica categoria tenuto conto dei requisiti minimi obbligatori di cui alla tabella allegato B.

Art. 6

Case per ferie

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali,

culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

2. Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi familiari di altre aziende e assistiti dagli enti di cui al comma 1 con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

3. Nelle case per ferie è garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1.

4. I complessi possono altresì essere dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità di cucina e punti cottura per uso autonomo, sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.

Art. 7

Case Religiose di Ospitalità

1. Nell'ambito della categoria delle case per ferie, sono classificate case religiose di l'ospitalità quelle caratterizzate dalle finalità religiose dell'ente gestore che offra, a pagamento, l'ospitalità per un periodo non inferiore a due giorni, a chiunque la richieda nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e con accettazione delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni di servizio. A tal fine l'orario di chiusura dell'esercizio al pubblico è fissato alle ore 21,00 nella stagione autunno-inverno e alle ore 22,00 nella stagione primavera - estate.

2. A questo fine, sono considerati enti religiosi gli enti ecclesiastici riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n.222.

3. Non rientrano nella definizione di cui al comma 1 le case di convivenza religiosa, ancorché possano esservi ammessi, mediante determinazione discrezionale di cui ne ha la responsabilità ospiti temporanei nella forma e nella partecipazione alla vita della rispettiva comunità.

4. Resta fermo l'obbligo degli enti di cui al comma 2, ove ne ricorrano i presupposti, a richiedere la diversa classificazione delle strutture da loro dipendenti.

Art. 8

Requisiti tecnici e igienico-sanitari

1. Le case per ferie devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali.

2. In particolare devono avere:

a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq 8 per le camere da letto, mq 14 per le camere a 2 letti con un incremento di superficie di mq 4 per ogni letto in più, per un massimo di 4 posti letto per camera; altezza dei locali secondo le previsioni dei regolamenti di ogni singolo Comune;

b) 1 wc ogni 6 posti letto, 1 bagno o doccia ogni 10 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto. Nel rapporto di cui sopra non si computano le camere dotate di servizi igienici privati.

- c) arredamento minimo per le camere da letto composto da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;
- d) locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza complessiva minima di mq 25 per i primi 10 posti letto e mq 0,50 per ogni posto letto in più;
- e) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni, rispettivamente, dell'ENPI-CEI e dei Vigili del Fuoco;
- f) cassetta di pronto soccorso come da indicazione dell'autorità sanitaria;
- g) servizio telefonico ad uso comune e servizio citofonico interno.

Art. 9

Obblighi amministrativi

1. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle case per ferie è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria espletata dall'Agenzia di Promozione Turistica, che acquisisce la seguente documentazione:

- a) domanda contenente, fra l'altro, la denominazione dell'esercizio e la sua ubicazione;
- b) dichiarazione delle attrezzature e delle tariffe da praticare;
- c) dichiarazione concernente il tipo di gestione che deve in ogni caso garantire l'uso delle strutture in rapporto alle finalità per cui è autorizzato il complesso;
- d) dichiarazione dei periodi di apertura.

2. L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate, nonché a coloro che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata.

Art. 10

Centri Soggiorno Studi

1. Sono classificati centri soggiorno studi, in unica categoria, gli esercizi ricettivi dedicati ad l'ospitalità finalizzata alla educazione e formazione in strutture dotate di adeguate attrezzature per l'attività didattica e convegnistica specializzata.

2. I centri di soggiorno studi sono gestiti da Enti pubblici, Associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti privati, operanti nel settore della formazione.

3. I centri di cui ai commi 1 e 2 sono attrezzati per il soggiorno degli ospiti in camere dotate dei requisiti minimi previsti per le strutture alberghiere classificate a due stelle ai sensi della legge regionale 03.0.1985, n. 26.

Art. 11

Obblighi Amministrativi

1. L'esercizio dell'attività ricettiva dei centri di soggiorno studi è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria espletata dall'Agenzia di Promozione Turistica che acquisisce la seguente documentazione:

- a) domanda contenente, fra l'altro, la denominazione dell'esercizio e la sua ubicazione;
- b) planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali, in originale o in copia autenticata a norma di legge, vistata dal Comune e accompagnata da copia conforme della concessione edilizia;
- c) relazione tecnica descrittiva a cura del responsabile del progetto;
- d) certificato d'iscrizione del titolare o gestore o del preposto, al REC Imprese turistiche di data non antecedente a tre mesi rispetto a quella della domanda; in caso di società, certificato d'iscrizione del legale rappresentante di un institore dallo stesso preposto;
- e) certificato di agibilità rilasciato dal sindaco di data non antecedente a tre mesi, con indicazione per ciascuna camera dei posti letto autorizzati;
- f) certificato nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e successive modificazioni;
- g) dichiarazione dell'attrezzatura e delle tariffe da praticare. L'autorizzazione all'esercizio della attività può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate nonché a coloro che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità cui la stessa è destinata.

Art. 12

Ostelli per la gioventù

1. Sono ostelli per la gioventù gli esercizi ricettivi attrezzati per il pernottamento e un soggiorno non superiore a tre giorni dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani.

Art. 13

Centri di vacanza per ragazzi

1. Sono classificati centri di vacanza per ragazzi - quelli caratterizzati dal tipo della clientela - individuata di norma in ragazzi al di sotto dei 14 anni - aperti solitamente nei periodi di vacanze estive e/o invernali finalizzati oltre che al soggiorno, allo sviluppo sociale e pedagogico.

2. Nei centri di vacanza per ragazzi deve essere assicurata inoltre la presenza continuativa di personale specializzato nel settore pedagogico nonché di personale medico o, tramite specifica convenzione, assistenza sanitaria con medico e/o struttura sanitaria per la necessità di un pronto intervento.

Art. 14

Norme comuni per Ostelli per la gioventù e per Centri di vacanze per ragazzi

1. Negli ostelli per la gioventù e nei centri di vacanze per ragazzi deve essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture in spazi interni e/o aperti e servizi che consentano di perseguire le finalità proprie dell'esercizio.

2. I complessi possono essere, altresì dotati di particolari strutture e esercizi che consentano il soggiorno di gruppi, quali servizio di tavola calda, self-service in apposito locale dimensionato in rapporto al numero globale dei posti letto.

3. Gli ostelli per la gioventù e i centri di vacanze per ragazzi devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali. In particolare devono avere:

- a) camere a più posti letto con possibilità di posti letto anche sovrapposti del tipo a castello con un minimo di 7 metri cubi a posto letto; altezza dei locali secondo le previsioni del regolamento edilizio di ogni singolo Comune;
- b) 1 wc ogni 6 posti letto, 1 doccia ogni 6 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto, nel rapporto di cui sopra non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;
- c) arredamento minimo per le camere da letto composto da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per ogni camera;
- d) locali polifunzionali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo;
- e) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni, rispettivamente, dell'ENPI-CEI e dei Vigili del Fuoco;
- f) cassetta di pronto soccorso come da indicazione dell'autorità sanitaria;
- g) servizio telefonico ad uso comune. L'esercizio dell'attività ricettiva è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria espletata dall'Azienda di Promozione Turistica che acquisisce la seguente documentazione:
 - a) domanda contenente, fra l'altro, la denominazione dell'esercizio e la sua ubicazione;
 - b) dichiarazione dell'attrezzatura e delle tariffe da praticare;
 - c) dichiarazione concernente il tipo di gestione che deve in ogni caso garantire l'uso delle strutture in rapporto alle finalità per cui è autorizzato il complesso;
 - d) dichiarazione dei periodi di apertura.

4. L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate nonché a coloro che possano utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata.

Art. 15

Rifugi Escursionistici e di Montagna

1. Sono rifugi escursionistici e di montagna le strutture idonee ad offrire l'ospitalità e ristoro in zone isolate.

2. I rifugi possono essere gestiti da Enti pubblici e da enti associazioni operanti nel settore dell'escursionismo, nonché da privati.

3. I rifugi devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti.

4. In particolare dispongono di:

- a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune;
- b) spazio attrezzato per il consumo di alimenti e bevande;
- c) spazio attrezzato per il pernottamento;
- d) alloggio riservato per il gestore qualora si tratti di rifugio custodito;
- e) cassette di pronto soccorso;

f) telefono o, nel caso di impossibilità di allaccio telefonico, di apparecchiatura di radio-telefono o similari.

5. Qualora vi sia la possibilità, i servizi di cui al comma 4, dovranno essere posti in locali separati e il rifugio dovrà disporre di locale di fortuna sempre aperto, nonché di servizi igienico sanitari.

6. I rifugi escursionistici e di montagna devono possedere i requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti per gli ostelli della gioventù con la sola eccezione del locale di soggiorno, dovendo essere dotata la struttura semplicemente di un locale comune utilizzato anche per il consumo di alimenti e bevande.

7. L'esercizio dell'attività dei rifugi escursionistici e di montagna è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria espletata dall'Azienda di Promozione Turistica.

Alla domanda di autorizzazione è allegato un prospetto esterno, una planimetria dei locali ed una relazione tecnico-descrittiva del fabbricato che indica: altitudine della località, tipo di costruzione, vie d'accesso, dichiarazione dell'attrezzatura della tariffa da praticare, dichiarazione dei periodi d'apertura.

8. L'Azienda di Promozione Turistica accerta che il custode sia a conoscenza della zona, delle vie d'accesso al rifugio, ai rifugi limitrofi ed a posti di soccorso più vicini e che sia in possesso delle cognizioni necessarie per effettuare un primo intervento di soccorso.

Art. 16

Esercizi di affittacamere

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati i quali, ad integrazione del proprio reddito familiare, utilizzando la propria abitazione, o parte di essa, diano l'ospitalità, per un periodo non inferiore a sette giorni, in non più di sei camere per dodici posti letto, ubicate in uno stesso stabile.

2. Sono altresì qualificati affittacamere coloro i quali affittano abitualmente non più di due appartamenti mobiliati per una capacità ricettiva complessiva non superiore a sei camere per dodici posti letto.

3. Eventuale deroga all'obbligo di permanenza di almeno sette giorni può essere concessa per periodi determinati ed in occasione di particolare situazione, richiedenti ulteriore disponibilità ricettiva, dalla Giunta regionale a seguito di motivata richiesta della competente Azienda di Promozione Turistica.

4. La deroga di cui al comma 3 può essere altresì concessa per tutto l'arco dell'anno solo agli affittacamere che esercitano attività ricettive in località ricomprese in territori comunali privi di ricettività alberghiera.

5. Gli affittacamere sono classificati in unica categoria, tenendo conto dei requisiti minimi obbligatori di cui alla tabella allegato C.

6. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico edilizie previste per i locali di abitazione e regolamento igienico edilizio comunale.

7. L'esercizio dell'attività ricettiva è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria per la classificazione espletata dall'Azienda di Promozione Turistica che acquisisce le seguente documentazione:

- a) domanda contenente le generalità del richiedente e l'ubicazione dell'immobile in cui si intende svolgere l'attività;
- b) planimetria dell'immobile;
- c) dichiarazione dell'attrezzatura e delle tariffe da praticare. L'istruttoria per la classificazione a seguito di sopralluogo effettuato da personale dipendente dell'Azienda di Promozione Turistica, si conclude con la propria tecnica di classificazione al Comune, sottoscritta dal dirigente dell'Azienda stessa.

8. L'autorizzazione all'esercizio delle attività rilasciata dal Comune, deve indicare:

- a) generalità del dichiarante;
- b) numero ed ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva;
- c) numero dei posti letto;
- d) servizi igienici a disposizione degli ospiti.

9. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività è trasmesso da parte del Comune competente all'Azienda di Promozione Turistica.

Art. 17

Compatibilità Urbanistica

1. Gli interventi relativi agli esercizi ricettivi extralberghieri, disciplinati dalla presente legge, devono essere autorizzati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti edilizi comunali e delle previsioni degli strumenti urbanistici regionali, comprensoriali e comunali.

2. Gli interventi di cui al comma precedente, qualora riguardino il recupero e la riqualificazione di edifici o complessi edilizi esistenti nelle zone omogenee A, D, E, F di cui al D.M. 2 aprile 1968, così come definite negli strumenti urbanistici comunali, sono attuati esclusivamente previa approvazione di piano particolareggiato esecutivo di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 o piano di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 18

Disciplina Tributaria

1. L'autorizzazione per l'esercizio di attività ricettive extralberghiere è soggetta alle tasse sulle concessioni regionali di cui ai Decreti legislativi 22.06.1991, n. 230 e 23.01.1992, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni statali e regionali.

2. Per gli adempimenti di cui al punto 1 i seguenti esercizi, ai soli fini tributari, sono equiparati:

- a) le residenze di campagna alle strutture ricettive alberghiere classificate a due stelle;
- b) i centri soggiorno studi - le case ed appartamenti per vacanze - i rifugi escursionistici e di montagna - le case religiose di l'ospitalità - alle "case per ferie";

c) i centri di vacanza per ragazzi agli "ostelli per gioventù".

Art. 19

Disposizioni transitorie

1. Il periodo di validità della classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri scade il 31.12.1998.
2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la competente Azienda di Promozione Turistica provvede a richiedere ed acquisire dai titolari o gestori delle aziende ricettive extralberghiere, già autorizzate ai sensi della precedente normativa, la documentazione integrativa ai sensi di quanto disposto dalla presente legge.

ALLEGATO A

Requisiti minimi obbligatori per la classificazione delle residenze di campagna:

- 1) Buono stato di conservazione dell'immobile;
- 2) Arredamento delle unità abitative funzionale e di buona fattura;
- 3) Servizio di ricevimento;
- 4) Cambio biancheria - ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana a cura del gestore;
- 5) Pulizia unità abitative - ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana a cura del gestore;
- 6) Un locale bagno completo, con acqua corrente calda e fredda, ogni sei posti letto non serviti da bagno privato;
- 7) Chiamata di allarme in ogni bagno;
- 8) Accessori dei bagni, riserva di carta, cestino rifiuti, sgabello, sacchetti igienici;
- 9) Riscaldamento in tutto l'esercizio;
- 10) Sistemazione delle unità abitative: letto, una sedia per letto, specchio con presa corrente nelle camere senza bagno, illuminazione centrale, armadio, comodino con lampada, cestino rifiuti;
- 11) Una linea telefonica esterna ad uso comune;
- 12) Spazi comuni esterni all'esercizio fruibili dall'ospite in verde attrezzato per lo svago ed il soggiorno;
- 13) Servizio di prima colazione e di ristorazione in locale apposito, a cura del gestore, caratterizzato dall'offerta di prodotti tipici locali;
- 14) Per gli appartamenti i requisiti minimi richiesti ai fini della classificazione sono quelli previsti alla tabella allegato B.

ALLEGATO B

Requisiti minimi obbligatori per la classificazione degli esercizi di case e appartamenti per vacanze:

- 1) Buono stato di manutenzione e conservazione dell'immobile;
- 2) Arredamento delle unità abitative funzionale e di buona fattura composto da:
 - letto;
 - comodino per letto con lampada;
 - una sedia per letto;
 - armadio;
 - tavolo da pranzo con sedie;
 - divano;
 - cucinino o angolo di cottura composto da lavello, piano di cottura, frigorifero, scolapiatti, cappa aspirante e pensili.
- 4) Servizi di ricevimento;
- 5) Fornitura di biancheria da letto e da bagno;
- 6) Pulizia delle unità abitative;
- 7) Bagno completo per ogni unità abitativa con erogazione di acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente;
- 8) Chiamata di allarme;
- 9) Fornitura costante di energia elettrica;
- 10) Riscaldamento in tutto l'esercizio;
- 11) Linea telefonica esterna per uso comune;
- 12) Cassetta medica di pronto soccorso.

ALLEGATO C

C1) Requisiti minimi obbligatori per la classificazione degli esercizi di affittacamere (camere mobiliate):

Buono stato di conservazione e manutenzione dell'immobile;

Arredamento funzionale composto da:

- letto per persona;
- comodino per letto con lampada;
- tavolo;
- sedia per letto;
- armadio;
- specchio con presa corrente;
- cestino rifiuti.

Bagno completo ogni tre camere con acqua calda e fredda;

Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici;

Riscaldamento;

Fornitura costante di energia elettrica.

C2) Requisiti minimi obbligatorie per la classificazione degli esercizi di affittacamere (appartamenti mobiliati)

- 1) Buono stato di manutenzione e conservazione dell'immobile;
- 2) Arredamento dell'unità abitativa funzionale e di buona fattura composto da :
 - letto;
 - comodino per letto con lampada;
 - una sedia per letto;

armadio;

tavolo da pranzo con sedie;

divano:

cucinino o angolo cottura composta da lavello, piano di cottura, frigorifero, scolapiatti, cappa aspirante e pensili.

- 3) Bagno completo per ogni unità abitativa con acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia e specchio con presa corrente;
- 4) Chiamata di allarme in ogni bagno;
- 5) Fornitura costante di energia elettrica;
- 6) Riscaldamento.

Legge regionale Liguria 12 novembre 2014, n. 32 ⁽¹⁾.**Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 14 novembre 2014, n. 16, parte prima

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 marzo 2015, n. 407](#).

TITOLO IV**Altre strutture ricettive****Capo I****Disposizioni generali****Articolo 16** *Tipologie.*

1. Il presente Titolo individua e disciplina le seguenti strutture ricettive denominate:

- a) case per ferie;
- b) ostelli;
- c) rifugi alpini ed escursionistici;
- d) affittacamere;
- e) bed & breakfast;
- f) case e appartamenti per vacanze;
- g) aree di sosta;
- h) mini aree di sosta;
- i) agriturismo;
- j) ittiturismo.

Capo II**Definizione delle strutture****Articolo 17** *Case per ferie.*

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi di persone gestite al di fuori dei normali canali commerciali. Tali strutture sono gestite da enti pubblici, associazioni e enti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari ovvero da privati previa stipula di apposita convenzione con il Comune competente per territorio, che garantisca le finalità d'uso della struttura ricettiva.

2. In attuazione di apposite convenzioni, nelle case per ferie gestite da aziende è consentito, altresì, ospitare i dipendenti e relativi familiari di altre aziende.

3. Le predette strutture ricettive possono, altresì, essere strutturate ed attivate per consentire il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, nell'ambito e sotto la responsabilità del titolare dell'attività.

Articolo 18 *Ostelli.*

1. Sono ostelli le strutture ricettive che offrono soggiorno e pernottamento, anche in spazi comuni, a clienti per lo più costituiti da giovani, da gruppi organizzati e famiglie. Gli ostelli sono gestiti, in forma diretta o indiretta, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni operanti, senza scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali, culturali e sportive, nonché da privati previa stipula di apposita convenzione con il Comune competente per territorio, che garantisca le finalità d'uso della struttura ricettiva.

Articolo 19 *Rifugi alpini ed escursionistici.*

1. Sono rifugi alpini le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti e escursionisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere e sentieri o, in periodi dell'anno limitati, con strade carrozzabili.

2. I rifugi alpini che successivamente all'avvio dell'attività diventino raggiungibili per l'intero periodo annuale da strade carrozzabili mantengono, in deroga a quanto disposto al comma 1, tale tipologia.

3. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone montane, di norma posti ad altitudine non inferiore a metri 600 sul livello del mare, ovvero ubicati lungo itinerari escursionistici di interesse nazionale o regionale, destinati a svolgere anche funzione di posto tappa.

4. I rifugi alpini e quelli escursionistici possono essere gestiti da enti pubblici, da enti o associazioni statutariamente operanti nel settore dell'alpinismo o dell'escursionismo, nonché da privati previa stipula di apposita convenzione col Comune competente per territorio, che garantisca le finalità d'uso della struttura ricettiva.

Articolo 20 *Affittacamere.*

1. Sono affittacamere le strutture ricettive atte a fornire alloggio ed eventuali servizi complementari, ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande, in non più di sei unità abitative costituite da camere ammobiliate ubicate in una o due unità immobiliari di civile abitazione poste in uno stesso stabile o in stabili situati ad una distanza inferiore a metri 150.

2. L'attività di affittacamere può altresì essere esercitata in modo complementare all'esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare.
3. Gli esercizi di affittacamere condotti a carattere occasionale o saltuario possono fornire alimenti e bevande limitatamente alla prima colazione.
4. L'utilizzo delle predette unità abitative secondo le modalità previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.
5. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina e angolo cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.

Articolo 21 *Bed & breakfast.*

1. Sono "bed & breakfast" le strutture ricettive in cui è fornito l'alloggio e il servizio di prima colazione in un'unità immobiliare di civile abitazione da parte del titolare che dimora stabilmente nella stessa durante i periodi di apertura della struttura. L'alloggio può essere effettuato in non più di quattro camere.
2. Nei bed & breakfast deve essere presente una camera ad uso esclusivo del titolare della struttura ricettiva.
3. I titolari dei bed & breakfast sono tenuti a garantire la presenza nella propria unità immobiliare nelle fasce orarie serali e mattutine secondo quanto disposto dalle specifiche disposizioni attuative.
4. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

Articolo 22 *Case e appartamenti per vacanze.*

1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità immobiliari di civile abitazione ubicate in immobili esistenti, composte ciascuna da uno o più locali, arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale, per l'affitto a turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a dodici mesi consecutivi.
2. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.
3. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di unità abitative costituite da camere non dotate di cucina o angolo cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva

dell'esercizio con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.

Articolo 23 *Mini aree di sosta.*

1. Gli enti locali possono allestire mini aree di sosta aventi un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzole destinate al campeggio itinerante, rurale ed escursionistico effettuato esclusivamente mediante l'utilizzo di tende.

Articolo 24 *Aree di sosta.*

1. Sono aree di sosta le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio dei caravan e autocaravan omologati. Le aree di sosta sono dotate degli impianti e delle attrezzature previsti dall'[articolo 185, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni e dall'[articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495](#) (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni.

2. I Comuni, singolarmente o in forma aggregata, provvedono ad integrare i propri strumenti urbanistici individuando, con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali, il fabbisogno e il dimensionamento delle aree di sosta e definendo le modalità per la realizzazione di tali strutture, privilegiando nell'ordine:

a) la realizzazione e la gestione diretta;

b) la possibilità di reperire piazzole destinate ad aree di sosta nell'ambito delle strutture ricettive all'aria aperta in esercizio nei rispettivi ambiti territoriali, anche mediante ampliamenti delle stesse.

3. La realizzazione e la gestione di aree di sosta da parte di privati sono consentite solo qualora non sia realizzabile quanto previsto al comma 2, lettere a) e b).

4. Nelle strutture ricettive all'aria aperta è possibile attrezzare piazzole destinate ad aree di sosta secondo quanto disposto dalle specifiche disposizioni attuative.

Articolo 25 *Norma di rinvio.*

1. Agli agriturismo e agli ittiturismo si applica la disciplina di cui alla [legge regionale 21 novembre 2007, n. 37](#) (Disciplina dell'attività agrituristica, del pesca turismo e ittiturismo) e successive modificazioni e integrazioni e le relative disposizioni attuative.

Capo II

Classificazione delle strutture ricettive

Articolo 46 *Classificazione delle strutture ricettive.*

1. Le strutture ricettive di cui al Titolo III sono classificate dall'Ente competente individuato con legge regionale attribuendo un numero di stelle variabile da uno a cinque, secondo quanto disposto dalle specifiche disposizioni attuative. I livelli di classificazione attribuibili sono rispettivamente: cinque per gli alberghi e le loro dipendenze (da una a cinque stelle), tre per le residenze turistico-alberghiere e le loro dipendenze (da due a quattro stelle), tre per le locande e le loro dipendenze (da due a quattro stelle), tre per gli alberghi diffusi (da tre a cinque stelle), tre per i villaggi turistici (da due a quattro stelle), quattro per i campeggi (da una a quattro stelle). Gli alberghi classificati cinque stelle in possesso dei requisiti tipici degli esercizi di alta classe internazionale assumono la denominazione "lusso".
2. Gli esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast e i marina resort sono classificati dall'Ente competente in tre livelli secondo quanto disposto dalle specifiche disposizioni attuative.
3. Le altre strutture ricettive di cui al Titolo IV, diverse da quelle indicate al comma 2, sono classificate in un'unica categoria.
4. Gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, di cui al Titolo VI, non sono soggetti a classificazione.

Articolo 47 *Attribuzione della classificazione e sua validità.*

1. L'attribuzione della classificazione è obbligatoria ed è condizione pregiudiziale per la presentazione della segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) delle strutture ricettive.
2. Le disposizioni attuative disciplinano le procedure per l'attribuzione della classificazione alle strutture ricettive previste dalla presente legge, nonché le modalità per la presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 3.
3. Al fine dell'attribuzione della classificazione, il titolare di una nuova struttura ricettiva presenta all'Ente competente una dichiarazione contenente le caratteristiche e le attrezzature delle strutture con le modalità e i termini previsti dalle disposizioni attuative.
4. Il titolare della struttura ricettiva, in caso di variazioni dei dati contenuti nel modello di classificazione presenta una nuova dichiarazione con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni attuative.
5. L'Ente competente, sulla base delle dichiarazioni di cui ai commi 3 e 4, provvede:
 - a) all'attribuzione della classificazione, utilizzando il sistema informativo regionale;
 - b) a verificare la classificazione attribuita mediante sopralluogo in almeno il 10 per cento delle strutture ricettive classificate.

Articolo 48 *Classificazione provvisoria.*

1. I titolari di una nuova struttura ricettiva di cui al Titolo III o di una struttura oggetto di trasformazioni che comportino modifiche delle dimensioni dei locali e per le quali sia previsto il rilascio del titolo edilizio, richiedono una classificazione provvisoria secondo le modalità previste dalle specifiche disposizioni attuative. La classificazione provvisoria è condizione per il rilascio del titolo edilizio.

Articolo 49 *Declassificazione, sospensione e revoca della classificazione.*

1. Qualora vengano rilevate situazioni non rispondenti a quanto prescritto dall'articolo 50, l'Ente competente prescrive i necessari adeguamenti da apportare alle strutture ricettive entro un termine non superiore a centottanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine dispone la declassificazione della struttura.

2. Qualora vengano rilevate carenze dei requisiti o delle dotazioni obbligatori per il livello di classificazione attribuito, l'Ente competente prescrive i necessari adeguamenti da apportare entro un termine non superiore a centoventi giorni. Trascorso inutilmente tale termine dispone la declassificazione della struttura.

3. Qualora si riscontrino carenze o difformità gravi rispetto a quanto disposto dalle disposizioni attuative o nel caso di strutture già classificate al livello più basso, l'Ente competente, previa diffida ad apportare i necessari adeguamenti, dispone la sospensione della classificazione per un periodo massimo di centottanta giorni e ne dà comunicazione al Comune per la sospensione dell'attività. Trascorso inutilmente il termine previsto nella diffida dispone la revoca della classificazione.

4. L'Ente competente dispone la revoca o la sospensione della classificazione nei casi in cui riceva, comunicazione di provvedimento di revoca o di sospensione dell'attività emanato da parte del Comune.

Articolo 50 *Qualità delle strutture ricettive.*

1. Gli immobili sedi delle strutture ricettive, le relative attrezzature, gli allestimenti per il pernottamento, gli arredi, gli impianti e le dotazioni devono risultare in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione, devono essere di qualità adeguata al livello di classificazione e devono possedere le caratteristiche di qualità individuate dall'elenco di cui all'articolo 51.

Articolo 51 *Elenco caratteristiche qualitative.*

1. La Giunta regionale approva l'elenco delle caratteristiche di qualità delle strutture ricettive, quale strumento operativo di valutazione del livello del decoro e della qualità delle dotazioni, delle attrezzature, degli impianti e dei servizi delle strutture ricettive.

Articolo 52 *Valorizzazione dell'offerta turistica.*

1. Al fine di pervenire alla valorizzazione dell'offerta ricettiva e balneare, anche con particolare riguardo alla sostenibilità ambientale, la Regione promuove iniziative di certificazione della qualità.

Capo III**Procedure amministrative****Articolo 53** *Esercizio dell'attività.*

1. Per l'esercizio delle attività ricettive e balneari di cui alla presente legge, con l'esclusione degli appartamenti ammobiliati per uso turistico di cui all'articolo 27, si applica l'istituto della SCIA ai sensi dell'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni. La segnalazione è inviata allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune ove è ubicata la struttura.

2. Lo SUAP, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta gli eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'[articolo 19, comma 3, della L. 241/1990](#) e successive modificazioni e integrazioni, dandone comunicazione, per le strutture ricettive, all'Ente competente.

3. Nei casi di voltura del titolare dell'attività, laddove siano confermati i requisiti presenti nella classificazione, si applica l'istituto della SCIA ai sensi dell'[articolo 19 della L. 241/1990](#) e successive modificazioni e integrazioni. La segnalazione è inviata al SUAP del Comune ove è ubicato l'esercizio.

4. Ogni variazione degli elementi contenuti nelle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché nelle comunicazioni è resa nota allo SUAP del Comune e, per le strutture ricettive, per conoscenza, all'ente competente, entro trenta giorni dal suo verificarsi.

5. La SCIA abilita i titolari delle strutture ricettive di cui al Titolo III ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva. La medesima segnalazione abilita, altresì, alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità. Nelle strutture ricettive all'aria aperta la SCIA consente, altresì, la gestione di esercizi di vicinato ai sensi di quanto disposto dalla [L.R. n. 1/2007](#) e successive modificazioni e integrazioni, di superficie netta di vendita non superiore a metri quadrati 150, nonché l'attività di rimessaggio di caravan e autocaravan.

6. La SCIA abilita i titolari delle strutture balneari alla somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto disposto dal Capo VI, Titolo II della [L.R. n. 1/2007](#) e successive modificazioni e integrazioni.

7. La locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico, anche mediante agenzie immobiliari quali mandatarie, è comunicata dal proprietario o dall'agenzia mandataria, secondo le modalità previste dalle specifiche disposizioni attuative, al Comune e all'Ente competente ove sono ubicati gli appartamenti.

8. Per l'esercizio delle imprese turistiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), g) e h), si applicano le specifiche normative di settore.

Articolo 54 *Sospensione temporanea volontaria.*

1. I titolari delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che intendano, durante il periodo di apertura dichiarato, sospendere temporaneamente l'attività per un periodo superiore a otto giorni, devono darne comunicazione, con preavviso di almeno sette giorni, al Comune e all'Ente competente indicandone i motivi e la durata.

2. La sospensione temporanea, fatto salvo il caso di interventi di rilevante ristrutturazione delle strutture ricettive, non può essere superiore, nell'arco dell'anno e nell'ambito del periodo di apertura, a tre mesi, prorogabili dal Comune di altri tre mesi, per fondati e comprovati motivi. Al termine del periodo di sospensione volontaria i titolari delle strutture devono dare comunicazione al Comune e all'Ente competente della ripresa dell'attività.

3. In caso di cessazione dell'attività, il titolare deve darne, salvo casi eccezionali, comunicazione, con preavviso di almeno trenta giorni, al Comune e all'Ente competente.

Articolo 55 *Sospensione dell'attività.*

1. Il Comune adotta i provvedimenti di sospensione dell'attività di una struttura di cui alla presente legge:

a) per un periodo da tre a quindici giorni in caso di reiterazione di infrazioni di cui all'articolo 66;

b) qualora l'Ente competente comunichi di avere sospeso la classificazione ai sensi dell'articolo 49, comma 3.

2. Nei casi di sospensione dell'attività, il Comune ne dà comunicazione all'Ente competente per l'emanazione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 56 *Divieto di prosecuzione dell'attività.*

1. Il Comune adotta i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività qualora:

- a) L'Ente competente comunichi di avere revocato la classificazione ai sensi dell'articolo 49, comma 3;
- b) il titolare dell'attività non sia più in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla vigente normativa;
- c) la struttura ricettiva non sia più in possesso dei requisiti oggettivi previsti dalle leggi vigenti;
- d) si configurino casi di reiterazione delle infrazioni di cui al Capo IV, Titolo VIII;
- e) si configuri il caso previsto dall'articolo 54, commi 2 e 3;
- f) la concessione demaniale per i marina resort e per le strutture balneari sia stata revocata;
- g) accerti che le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà siano false o mendaci.

2. Nei casi di divieto di prosecuzione dell'attività, di cui al comma 1, il Comune ne dà comunicazione all'Ente competente per l'emanazione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 57 *Prezzi delle strutture.*

1. I prezzi delle strutture ricettive sono resi pubblici, ai fini della chiarezza e trasparenza dei costi, al turista e sono comprensivi, salvo quanto diversamente stabilito dalle disposizioni attuative, del servizio riscaldamento ed aria condizionata ove esistenti, dell'uso dei servizi comuni, dell'uso degli accessori delle unità abitative e dei bagni, dell'IVA e delle imposte con l'esclusione dell'imposta di soggiorno di cui al [decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#) (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) e successive modificazioni e integrazioni.
2. I prezzi delle strutture ricettive praticati nell'anno sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento. Il modello della tabella è approvato dalla Regione.
3. Copia della tabella di cui al comma 2 è inviata, dalla struttura ricettiva, all'Ente competente con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni attuative. Nel caso di mancato invio, nei termini previsti, devono essere applicate le ultime tariffe comunicate.
4. I prezzi delle strutture ricettive, conformi a quelli indicati nella tabella di cui al comma 2, sono riportati su un cartellino prezzi esposto in modo ben visibile al pubblico, in ogni camera, unità abitativa o suite, secondo un modulo fornito dall'Ente competente e predisposto sulla base di un modello regionale.
5. Nei campeggi, in luogo dei cartellini dei prezzi di cui al comma 4, è possibile fornire agli ospiti un prospetto riepilogativo dei prezzi praticati; per le unità abitative, di cui all'articolo 14, rimane l'obbligo di cui al comma 3.
6. Nei marina resort, in luogo dei cartellini dei prezzi di cui al comma 4, è possibile fornire agli ospiti un prospetto riepilogativo dei prezzi praticati.

7. I prezzi delle strutture balneari praticati nell'anno sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento. Il modello della tabella è approvato dalla Regione.

Art. 57-bis *Comunicazione dei dati turistici* ⁴.

1. La Regione, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio turistico regionale, nonché per l'assolvimento degli obblighi ISTAT, organizza la rilevazione dei dati sui movimenti turistici mediante il sistema informatico regionale (Rimovcli). 2. I titolari delle strutture ricettive, ai fini di cui al comma 1, sono tenuti a fornire i dati sui movimenti turistici secondo le modalità definite con apposito atto della Giunta regionale.

(4) Articolo inserito dall' [art. 39, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

Capo V

Norme speciali, transitorie e finali

Articolo 67 *Norma speciale per le residenze d'epoca.*

1. Le residenze d'epoca classificate ai sensi della [legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2](#) (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari) e successive modificazioni e integrazioni e autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono tale classificazione. La relativa disciplina è indicata nelle disposizioni attuative della presente legge.

Articolo 69 *Norme transitorie comuni.*

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, sino all'entrata in vigore delle sue disposizioni attuative continuano a trovare applicazione i regolamenti di attuazione della [L.R. n. 2/2008](#) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le disposizioni attuative di cui all'articolo 2 sono approvate:

a) per le strutture ricettive alberghiere, di cui al Titolo III, Capo I, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per le altre strutture ricettive, di cui al Titolo IV, per i marina resort di cui al Titolo V e per le altre tipologie di alloggio turistico di cui al Titolo VI, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) per le strutture ricettive all'aria aperta, di cui al Titolo III, Capo II, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni attuative definiscono i termini entro i quali devono essere aggiornate le classificazioni attribuite ai sensi della previgente normativa.

4. Nelle more del riordino delle funzioni amministrative ai sensi della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#) (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) l'Ente competente indicato dalla presente legge è la Provincia territorialmente competente.

Articolo 61 *Sanzioni relative al Titolo IV: altre strutture ricettive.*

1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 chi gestisce una struttura disciplinata dal Titolo IV in mancanza della SCIA o della classificazione.

2. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di una struttura ricettiva che:

a) ospita nelle case per ferie persone diverse da quelle indicate all'articolo 17, commi 1 e 2;

b) eccede i limiti della capacità ricettiva attribuita nella classificazione, o non rimuove, o non ripone nell'apposito contenitore i letti aggiuntivi alla partenza degli ospiti. Sono fatte salve le situazioni di necessità per i rifugi alpini e escursionistici;

c) ospita nelle aree di sosta di cui all'articolo 24 un numero di caravan o autocaravan superiore a quello consentito, ovvero consente il protrarsi della sosta oltre il termine stabilito dalle specifiche disposizioni attuative.

3. È soggetto all'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 2.400,00 il titolare di bed & breakfast che non dimori stabilmente nell'unità abitativa nei periodi di apertura della struttura, nonché non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3.

4. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di una struttura ricettiva di affittacamere o casa e appartamenti per vacanze che non rispetti i limiti di cui agli articoli 20, comma 5, e 22, comma 3.

Articolo 62 *Sanzioni relative agli appartamenti ammobiliati per uso turistico.*

1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 chi affitta appartamenti ammobiliati per uso turistico o l'agenzia immobiliare quale sua mandataria, senza ottemperare alla comunicazione di cui all'articolo 53, comma 7.

2. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a 3.000,00 il locatore o l'agenzia immobiliare quale sua mandataria, che affitta appartamenti non in possesso delle caratteristiche e delle dotazioni, nonché non rende disponibili i servizi previsti dalle disposizioni attuative.

Articolo 63 *Sanzioni relative all'uso occasionale di strutture ai fini ricettivi.*

1. Chiunque svolga le attività di cui all'articolo 41 in assenza del nulla osta comunale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00.
2. Chiunque svolga le attività di cui all'articolo 41 in difformità del nulla osta comunale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

Art. 66-bis *Sanzioni relative alle comunicazioni sui movimenti turistici ⁽⁵⁾.*

1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15,00 ad euro 90,00 il titolare di una struttura ricettiva che omette la comunicazione dei dati giornalieri relativi al movimento turistico di cui all'articolo 57-bis.
2. La sanzione si riferisce ad ogni singola giornata per la quale è omessa la comunicazione dei dati giornalieri. Le modalità di verifica della comunicazione da parte dell'Ente competente sono stabilite con delibera della Giunta regionale.

(5) Articolo inserito dall' [art. 40, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

Legge Regionale UMBRIA 12 luglio 2013, n. 13**Testo unico in materia di turismo.****TITOLO II****Strutture ricettive****Articolo 15** *Attività ricettiva.*

1. Si intende per attività ricettiva l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive di cui al presente testo unico.
2. Le strutture ricettive sono suddivise in:
 - a) esercizi alberghieri;
 - b) esercizi extralberghieri;
 - c) esercizi all'aria aperta;
 - d) residenze d'epoca.
3. Sono ricomprese tra le attività ricettive le altre forme di ricettività disciplinate al Capo V.

Capo II**Strutture ricettive extralberghiere****Articolo 23** *Esercizi extralberghieri.*

1. Sono esercizi extralberghieri:
 - a) le *country house* - residenze di campagna;
 - b) le case e appartamenti per vacanze;
 - c) le case per ferie;
 - d) le case religiose di ospitalità;
 - e) i centri soggiorno studi;
 - f) gli ostelli per la gioventù;
 - g) i *kinderheimer* - centri di vacanza per ragazzi;
 - h) i rifugi escursionistici.

Articolo 24 *Country house - residenze di campagna.*

1. Le *country house* - residenze di campagna sono esercizi extralberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa. Le *country house* sono dotate di camere con eventuale angolo cottura e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, per un numero minimo di quattordici posti letto, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di ville o casali e loro annessi e dotate di servizi di ristorazione per i soli alloggiati, nel rispetto

della normativa vigente, nonché eventualmente di attrezzature sportive e ricreative.

2. Nelle *country house* è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno.

Articolo 25 *Case e appartamenti per vacanze.*

1. Le case e gli appartamenti per vacanze sono esercizi ricettivi aperti al pubblico gestiti unitariamente in forma imprenditoriale organizzata e continuativa. Sono costituiti da almeno tre unità abitative poste nello stesso stabile o in stabili diversi siti nelle immediate vicinanze e facenti parte di area territorialmente omogenea. Ciascuna unità abitativa è destinata all'alloggio di turisti per una permanenza massima di tre mesi ed è composta da uno o più locali arredati, da servizi igienici e da cucina autonoma.

2. Le case e appartamenti per vacanze non sono dotati di servizio di ristorazione.

3. Nelle case e appartamenti per vacanze è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno.

Articolo 26 *Case per ferie.*

1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

2. Nelle case per ferie possono essere ospitati anche dipendenti e relativi familiari di altre aziende, assistiti dai soggetti gestori di cui al comma 1 con i quali è stipulata apposita convenzione.

3. Nelle case per ferie, oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali, ivi compreso il servizio di ristorazione per i soli alloggiati, sono assicurati i servizi e l'uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. Le case per ferie possono essere dotate di particolari strutture per il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità della cucina e di punti di cottura per uso autonomo, sotto la responsabilità del soggetto gestore.

Articolo 27 *Case religiose di ospitalità.*

1. Le case religiose di ospitalità sono case per ferie caratterizzate dall'osservanza delle finalità dell'ente religioso gestore che offrono, a

pagamento, a chiunque la richiede, ospitalità per un periodo non inferiore a due giorni, nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni del servizio.

2. L'orario di chiusura al pubblico delle case religiose di ospitalità è fissato, di norma, alle ore ventuno nella stagione autunno-invernale e alle ore ventidue nella stagione primavera-estate.

3. Ai fini del presente testo unico sono considerati enti religiosi gli enti ecclesiastici riconosciuti in base alla [legge 20 maggio 1985, n. 222](#) (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi).

4. Alle case di convivenza religiosa non si applica la definizione di cui al comma 1.

Articolo 28 *Centri soggiorno studi.*

1. Sono centri soggiorno studi gli esercizi ricettivi dedicati ad ospitalità finalizzata alla educazione e formazione in strutture dotate di adeguate attrezzature per l'attività didattica e convegnistica specializzata.

2. I centri soggiorno studi sono gestiti da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali e altri soggetti privati, operanti nel settore della formazione.

Articolo 29 *Ostelli per la gioventù.*

1. Sono ostelli per la gioventù gli esercizi ricettivi attrezzati per il soggiorno e il pernottamento di giovani e loro accompagnatori, e di coloro i quali vogliono usufruire dei servizi propri degli ostelli.

2. Negli ostelli per la gioventù possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate.

Articolo 30 *Kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi.*

1. Sono *kinderheimer* - centri di vacanza per ragazzi le strutture ricettive caratterizzate da clientela costituita, di norma, da ragazzi di età inferiore ai quattordici anni, aperte solitamente nei periodi di vacanze estive e/o invernali, finalizzate anche allo sviluppo sociale e pedagogico.

2. Nei *kinderheimer* - centri di vacanza per ragazzi possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate.

3. Nei *kinderheimer* - centri di vacanza per ragazzi è assicurata la presenza continuativa di personale specializzato nel settore pedagogico e di personale medico.

Articolo 31 *Rifugi escursionistici.*

1. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone isolate.
2. I rifugi escursionistici sono gestiti da enti pubblici, da enti e associazioni operanti nel settore dell'escursionismo o da soggetti privati.
3. I rifugi escursionistici garantiscono il ricovero ed il pernottamento degli ospiti.

Articolo 32 *Classificazione.*

1. Gli esercizi extralberghieri di cui agli articoli 24, 25, 26, 27, 29, 30 e 31 sono classificati ciascuno in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori di cui alle allegate tabelle B, C, D, E, F, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.
2. I centri soggiorno studi di cui all'articolo 28 sono classificati in un'unica categoria, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, edilizia e urbanistica e sono attrezzati per il soggiorno degli ospiti in strutture dotate dei requisiti previsti per gli alberghi classificati a due stelle.

Capo IV**Residenze d'epoca****Articolo 38** *Residenze d'epoca.*

1. Sono residenze d'epoca i complessi immobiliari originariamente destinati a residenza.
2. I complessi di cui al comma 1 devono mantenere l'originaria fisionomia architettonica e strutturale sia all'esterno che all'interno, anche a seguito di interventi di restauro, consolidamento e conservazione.
3. Le residenze d'epoca sono inserite in contesti ambientali di particolare valore storico, naturale o paesaggistico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare interesse artistico e sono idonee ad una accoglienza altamente qualificata.
4. La denominazione di residenza d'epoca è accompagnata dalla indicazione della tipologia storica dell'immobile.
5. Le residenze d'epoca esercitate in forma imprenditoriale sono classificate in un'unica categoria, previa verifica del possesso dei requisiti obbligatori di cui alla allegata tabella L e previo cambiamento di destinazione d'uso, ai sensi della normativa vigente.

6. L'accoglienza turistica nelle residenze d'epoca può essere esercita in forma non imprenditoriale quando è a carattere saltuario e senza la fornitura di servizi accessori. È assicurata obbligatoriamente la presenza del proprietario della struttura o del titolare dell'attività.

7. L'esercizio dell'attività in forma non imprenditoriale non comporta il cambio di destinazione d'uso dell'immobile che può essere adibito in tutto o in parte a ricettività. È obbligatoria la presenza di una sala comune.

8. Nelle residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale possono essere forniti servizi di ristorazione per i soli alloggiati, nel rispetto della normativa vigente.

9. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle residenze d'epoca è subordinata alla conformità delle strutture alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.

Articolo 39 *Commissione per le residenze d'epoca.*

1. È istituita presso la competente struttura della Giunta regionale la Commissione per le residenze d'epoca composta da sei esperti nominati dalla Giunta regionale. Ai componenti della Commissione, non dipendenti regionali, spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni.

2. La Commissione per le residenze d'epoca esprime parere obbligatorio e vincolante sulla sussistenza dei requisiti delle residenze d'epoca previsti dall'articolo 38 commi 1, 2 e 3, essenziali per il mantenimento della classificazione, che a corredo della Segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 46, comma 2, lettera d), vengono attestati dal titolare.

3. La Commissione per le residenze d'epoca, nell'esercizio delle sue funzioni, tiene conto dei parametri di valutazione stabiliti dalla Commissione per la promozione della qualità di cui all'articolo 10.

4. La Commissione per le residenze d'epoca esprime il parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Unione speciale competente per territorio.

5. In caso di parere negativo da parte della Commissione per le residenze d'epoca sui requisiti di cui all'articolo 38, commi 1, 2 e 3, la classificazione non può essere confermata. L'Unione speciale competente, sulla base del verbale della Commissione stessa, può concedere un termine per la regolarizzazione, sospendendo nel frattempo l'attività.

6. Se la Commissione per le residenze d'epoca non esprime il parere nei termini di cui al comma 4, si applica il silenzio assenso, ai sensi della normativa vigente.

Capo V

Altre attività ricettive

Articolo 40 *Requisiti.*

1. Le attività ricettive di cui al presente capo conservano le caratteristiche della civile abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d'uso delle unità abitative.

Articolo 41 *Esercizi di affittacamere.*

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati, anche abitualmente, i quali utilizzano l'abitazione di residenza per fornire alloggio ed, eventualmente, servizi complementari. Tali strutture possono avere non più di sei camere ubicate nello stesso stabile per un massimo di dodici posti letto.

2. È ricompreso nell'esercizio di affittacamere l'affitto anche abituale di non più di due appartamenti mobiliati posti nello stesso stabile di residenza del titolare per una capacità ricettiva complessiva non superiore a sei camere per un massimo di dodici posti letto.

3. L'esercizio dell'attività di affittacamere non può comunque superare complessivamente, in applicazione dei commi 1 e 2, sei camere per dodici posti letto, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente, servizi complementari.

4. Gli esercizi di affittacamere di cui ai commi 1 e 2 sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti strutturali e dei servizi assicurati, elencati nell'allegata tabella M.

5. Il titolare dell'attività di cui ai commi 1 e 2 deve essere presente nell'abitazione di residenza almeno per il periodo in cui l'attività stessa è svolta.

6. L'attività di affittacamere non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande.

Articolo 42 *Bed and breakfast.*

1. È definito *bed and breakfast* il servizio di alloggio e prima colazione esercitato in modo anche saltuario all'interno dell'abitazione ove il titolare ha la residenza e dimora abitualmente, avvalendosi della normale organizzazione familiare, fornendo agli alloggiati esclusivamente cibi e bevande per la prima colazione.

2. L'attività di *bed and breakfast* può essere svolta in non più di tre camere e per un massimo di otto posti letto, compresi due posti letto per bambini al di sotto dei dodici anni. Ogni camera non può avere più di tre posti letto

complessivi. Qualora l'attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l'uso di almeno due servizi igienici.

3. Il soggiorno degli ospiti non può superare i trenta giorni consecutivi.

4. Gli esercizi di *bed and breakfast* sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti strutturali e dei servizi assicurati, elencati nell'allegata tabella M.

Capo VI

Norme comuni per le attività ricettive

Articolo 43 *Validità della classificazione.*

1. Il titolare della struttura ricettiva contestualmente alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, di seguito denominata SCIA, di cui all'articolo 46 dichiara la classificazione spettante alla propria struttura in base ai requisiti previsti dalle tabelle allegate alla presente legge. La classificazione ha validità quinquennale a partire dal 1° gennaio 2011. Per le strutture ricettive che hanno iniziato l'attività nel corso del quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua.

Articolo 44 *Apertura degli esercizi ricettivi.*

1. I titolari delle strutture ricettive di cui al presente testo unico comunicano all'Unione speciale competente per territorio i periodi di apertura.

Articolo 45 *Denominazione.*

1. A ciascuna struttura ricettiva è attribuita una denominazione diversa da quelle già esistenti nel territorio comunale. Può essere attribuita la stessa denominazione a strutture ricettive appartenenti allo stesso titolare.

2. L'utilizzo della medesima denominazione per strutture ricettive di diversa tipologia è subordinato all'assenso formale del titolare della struttura che per prima ha ottenuto la denominazione.

Articolo 46 *Esercizio dell'attività ricettiva.*

1. L'interessato che intende esercitare l'attività ricettiva presenta all'Unione speciale competente per territorio, tramite lo sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia - SUAPE - di cui all'[articolo 40 della L.R. n. 8/2011](#) del Comune competente per territorio, la SCIA. L'interessato può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della SCIA.

2. La SCIA, ai sensi dell'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), contiene i seguenti dati resi mediante dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà di cui all'[articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)):

- a) possesso dei requisiti sanitari, urbanistici, di pubblica sicurezza e in materia di prevenzione incendi, ai sensi della normativa vigente;
- b) iscrizione al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ove previsto;
- c) classificazione della struttura principale e della eventuale dipendenza;
- d) per le residenze d'epoca di cui all'articolo 38, l'attestazione del possesso dei requisiti previsti all'articolo 38, commi 1, 2 e 3, oggetto del parere della Commissione delle residenze d'epoca di cui all'articolo 39;
- e) estremi del contratto di assicurazione stipulato per rischi di responsabilità civile nei confronti del cliente;
- f) denominazione, titolarità, tipologia ricettiva, capacità ricettiva con l'indicazione per ognuna delle camere e/o unità abitative dei rispettivi posti letto, ubicazione e periodo di apertura.

3. Contestualmente alla SCIA, l'interessato, ai fini del rilascio dei cartellini dei prezzi di ciascuna unità abitativa, comunica le tariffe da applicare.

4. L'Unione speciale effettua i controlli, su tutte le strutture ricettive, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA. Per le residenze d'epoca, ha, altresì, l'obbligo di richiedere il parere alla Commissione delle residenze d'epoca di cui all'articolo 39.

5. L'Unione speciale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA di cui al comma 4, in caso di accertata carenza dei requisiti di cui al presente articolo, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dall'Unione speciale stessa che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti, il divieto di prosecuzione diviene efficace. È fatto, comunque, salvo il potere dell'Unione speciale di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli [articoli 21-quinquies e 21-nonies della L. 241/1990](#).

6. Qualora la classificazione a stelle dichiarata dal titolare non corrisponda ai requisiti minimi obbligatori previsti dal presente testo unico, l'Unione speciale consente l'esercizio dell'attività esclusivamente in relazione alla classificazione a stelle effettivamente corrispondente o, su richiesta del titolare, concede un termine per la regolarizzazione durante il quale l'attività è sospesa; nel caso in cui la classificazione a stelle dichiarata dal titolare non possa comunque essere conseguita, l'Unione speciale assegna la classificazione a stelle effettivamente corrispondente, o assume determinazioni ai sensi del comma 5.

7. La variazione anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 2 è comunicata all'Unione speciale competente entro quindici giorni.

8. Il titolare, in caso di variazioni strutturali o dei servizi che comportano un mutamento della classificazione, ne dà comunicazione all'Unione speciale entro quindici giorni, dichiarando la nuova classificazione; l'Unione speciale ha l'obbligo di effettuare i relativi controlli entro sessanta giorni dalla comunicazione.

9. In caso di subentro nella titolarità dell'attività ricettiva, il subentrante presenta la SCIA dichiarando contestualmente il possesso dei requisiti di cui al comma 2.

Articolo 47 *Obblighi del titolare dell'attività ricettiva.*

1. L'ospitalità nelle strutture ricettive è subordinata, nei casi previsti dalla normativa vigente, all'adempimento da parte del titolare dell'attività ricettiva degli obblighi derivanti dalle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza.

2. Gli esercizi ricettivi hanno l'obbligo di evidenziare all'esterno, accanto alla propria tipologia e denominazione, il numero delle stelle corrispondenti alla classificazione attribuita.

3. Entro il 1° ottobre di ogni anno il titolare dell'attività ricettiva presenta all'Unione speciale, anche mediante apposita procedura telematica predisposta dalla Regione, la comunicazione dei prezzi decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il titolare, entro il 1° marzo, può presentare all'Unione speciale l'aggiornamento delle tariffe da applicare, con decorrenza dal 1° giugno.

4. La mancata comunicazione annuale dei prezzi comporta l'implicita conferma della validità della precedente comunicazione, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 52, comma 11.

5. Il titolare dell'attività ricettiva, oltre la SCIA di cui all'articolo 46, espone, in conformità ai dati contenuti nella comunicazione annuale dei prezzi di cui al comma 3:

- a) la tabella indicante il prezzo del servizio nei locali adibiti all'esercizio delle attività;
- b) i cartellini dei prezzi in ciascuna unità abitativa.

6. Il titolare delle attività ricettive, registra giornalmente, l'arrivo e la partenza di ciascun ospite e anche il numero delle camere occupate, su apposita procedura telematica predisposta dalla Regione o su specifico modello cartaceo ISTAT, nel rispetto della normativa vigente in materia di rilevazione del "Movimento dei Clienti nelle strutture ricettive" in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica o la consegna dei modelli cartacei dei dati di cui al presente articolo, obbligatoria anche in assenza di movimento, deve essere effettuata con cadenza mensile entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di riferimento.

7. La Giunta regionale determina, sulla base della normativa statale in materia, i dati obbligatori da inserire nella comunicazione annuale dei prezzi di cui al comma 3 e adotta apposito modello.

8. Il titolare dell'attività ricettiva, comunica annualmente all'Unione speciale il rinnovo della polizza assicurativa di cui all'articolo 46, comma 2, lettera e).

Articolo 48 *Chiusura temporanea e cessazione dell'attività.*

1. I titolari delle attività ricettive di cui al presente titolo, comunicano all'Unione speciale la chiusura temporanea e la cessazione dell'attività.

Articolo 49 *Reclamo.*

1. Gli ospiti di strutture ricettive possono presentare reclamo scritto all'Unione speciale.

2. L'Unione speciale comunica all'interessato l'esito dell'accertamento conseguente al reclamo di cui al comma 1.

3. L'Unione speciale comunica alla Commissione per la promozione della qualità i reclami presentati e l'esito degli accertamenti sugli stessi.

Articolo 50 *Superfici, altezze, volumi.*

1. Le unità abitative delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta e delle residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale hanno le dimensioni minime fissate alle allegare tabelle N e O.

2. In caso di realizzazione di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere attraverso l'utilizzazione di edifici esistenti già destinati a residenza e legittimati ai sensi dell'[articolo 22, comma 1 del Reg. reg. 3 novembre 2008, n. 9](#) (Disciplina di attuazione dell'[art. 12, comma 1, lettere a\) e d-bis\) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1](#) (Norme per l'attività edilizia) - Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione), le superfici dei locali e le altezze minime interne degli stessi di cui alle tabelle N e O, nonché i rapporti aeroilluminanti dei locali medesimi possono essere confermati in base alle misure previste negli edifici esistenti.

3. La Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa edilizia, con norme regolamentari, può individuare, sentite le amministrazioni competenti, specifiche e motivate deroghe a superfici, altezze e volumi delle unità abitative in relazione alla natura dell'immobile e in coerenza con la tipologia ricettiva.

Articolo 51 *Piscine natatorie.*

1. Alle piscine natatorie annesso alle strutture ricettive di cui al presente testo unico si applica la normativa regionale vigente in materia.

Articolo 52 *Sanzioni amministrative.*

1. Chiunque apre o gestisce una attività ricettiva senza aver effettuato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.
2. Chiunque dichiara in sede di SCIA requisiti della struttura o servizi inesistenti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.
3. Chiunque non dichiara la modifica di caratteristiche della struttura o di elementi contenuti nella SCIA che fanno venir meno i requisiti per l'esercizio dell'attività stessa è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.
4. Chiunque interrompe temporaneamente l'attività, senza averne data preventiva comunicazione al Comune competente, salvo casi di forza maggiore, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
5. Chiunque supera la capacità ricettiva dichiarata nella SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
6. Chiunque, nelle strutture ricettive, somministra cibi e bevande senza le prescritte autorizzazioni è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
7. Chiunque non espone i dati dichiarati nella SCIA o espone dati non veritieri è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.
8. Chiunque non espone o espone in modo non perfettamente visibile la SCIA, le tabelle o i cartellini dei prezzi è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
9. Chiunque pubblicizza con qualunque mezzo una tipologia ricettiva e/o una denominazione diversa da quella dichiarata o servizi non posseduti o un livello di classificazione diverso da quello attribuito o non indica la tipologia ricettiva dichiarata è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
10. Chiunque non fornisce i servizi obbligatori previsti per la tipologia ricettiva o per la classificazione attribuita è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
11. Chiunque non effettua la comunicazione annuale dei prezzi entro il termine di cui all'articolo 47, comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

12. Chiunque non effettua nel termine stabilito la comunicazione o la consegna mensile di cui all'articolo 47, comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
13. Chiunque non comunica annualmente all'Unione speciale il rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all'articolo 46, comma 2, lettera e) è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
14. Chiunque applica prezzi superiori a quelli esposti, denunciati o comunque pubblicizzati, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
15. Chiunque continua l'esercizio dell'attività oggetto del provvedimento di sospensione o di cessazione da parte dell'Unione speciale è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
16. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dall'Unione speciale cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, nel rispetto della normativa vigente.

Allegato Tabella B

TABELLA B (Art. 32)

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE COUNTRY-HOUSES

1. Buono stato di conservazione e manutenzione dell'immobile
2. Arredamento delle unità abitative funzionale e di buona fattura
3. Un locale bagno completo dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente, ogni sei posti-letto non serviti da bagno privato
4. Chiamata di allarme in ogni bagno
5. Accessori dei bagni: riserva di carta, cestino rifiuti, sgabello, sacchetti igienici
6. Riscaldamento in tutto l'esercizio
7. Sistemazione delle unità abitative: letto, una sedia per letto, specchio con presa corrente nelle camere senza bagno, illuminazione centrale, armadio, comodino con lampada, cestino rifiuti
8. Una linea telefonica esterna ad uso comune
9. Spazi comuni esterni all'esercizio fruibili dall'ospite in verde attrezzato per lo svago ed il soggiorno
10. Accessibilità per i diversamente abili (accesso a livello stradale o facilitato) Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.
11. Camere e bagni attrezzati per il soggiorno dei diversamente abili nella percentuale di cui alla [legge 9 gennaio 1989 n. 13](#) e al [D.M. 14 giugno 1989, n. 236](#) Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.
12. Servizio di ricevimento

13. Assistenza al cliente per quanto concerne ogni utile informazione relativa al soggiorno
14. Cambio biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte la settimana a cura del gestore
15. Pulizia quotidiana delle camere
16. Servizio di prima colazione e di ristorazione in locale apposito, a cura del gestore, caratterizzato dall'offerta di prodotti tipici locali
17. Per gli appartamenti i requisiti minimi richiesti ai fini della classificazione sono quelli previsti alla Tabella C.

Allegato Tabella C

TABELLA C (Art. 32)

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI DI CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE

1. Buono stato di manutenzione e conservazione dell'immobile
2. Arredamento delle unità abitative funzionale e di buona fattura composto da:
 - letto
 - comodino per letto con lampada
 - una sedia per letto
 - armadio
 - tavolo da pranzo con sedie - divano
 - cucina o angolo cottura composto da lavello, piano di cottura, frigorifero, scolapiatti, cappa aspirante e pensili
3. Bagno completo per ogni unità abitativa con erogazione di acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia e specchio con presa corrente
4. Chiamata di allarme in ogni bagno
5. Fornitura costante di energia elettrica
6. Riscaldamento in tutto l'esercizio
7. Linea telefonica esterna per uso comune
8. Cassetta medica di pronto soccorso
9. Accessibilità per i diversamente abili (accesso a livello stradale o facilitato) Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.
10. Camere e bagni attrezzati per il soggiorno dei diversamente abili nella percentuale di cui alla [legge 9 gennaio 1989 n. 13](#) e al [D.M. 14 giugno 1989, n. 236](#) Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.
11. Cambio biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente e comunque almeno una volta alla settimana a cura del gestore
12. Pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana
13. Servizio di ricevimento
14. Assistenza al cliente per quanto concerne ogni utile informazione relativa al soggiorno

Allegato Tabella D

TABELLA D (Art. 32)

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE CASE PER FERIE E DELLE CASE RELIGIOSE DI OSPITALITÀ

Le case per ferie e le case religiose di ospitalità devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali ed in particolare devono avere:

1. 1 wc ogni 6 posti letto, 1 bagno o doccia ogni 10 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto. Nella determinazione di tale rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati
2. arredamento minimo per le camere da letto composto da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera
3. locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza complessiva minima di mq. 25 per i primi 10 posti letto e mq. 0,50 per ogni posto letto in più
4. idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti
5. cassetta di pronto soccorso come da indicazione dell'autorità sanitaria
6. servizio telefonico ad uso comune e servizio citofonico interno
7. Accessibilità per i diversamente abili (accesso a livello stradale o facilitato) Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.
8. Camere e bagni attrezzati per il soggiorno dei diversamente abili nella percentuale di cui alla [legge 9 gennaio 1989 n. 13](#) e al [D.M. 14 giugno 1989, n. 236](#) Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.

Allegato Tabella E

TABELLA E (Art. 32)

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI OSTELLI PER LA GIOVENTÙ E DEI KINDERHEIMER

Gli Ostelli per la gioventù ed i kinderheimer devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali ed in particolare devono avere:

1. 1 wc ogni 6 posti letto, 1 doccia ogni 6 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto. Nella determinazione del rapporto di cui sopra non si computano le camere dotate di servizi igienici privati
2. Arredamento minimo per le camere da letto composto da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per ogni camera
3. Locali polifunzionali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo
4. Idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti
5. Cassetta di pronto soccorso come da indicazione dell'autorità sanitaria
6. Servizio telefonico ad uso comune
7. Accessibilità per i diversamente abili (accesso a livello stradale o facilitato) Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.
8. Camere e bagni attrezzati per il soggiorno dei diversamente abili nella percentuale di cui alla [legge 9 gennaio 1989 n. 13](#) e al [D.M. 14 giugno 1989, n. 236](#) Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.
9. Pulizia delle camere a cura del gestore
10. Servizio di ricevimento
11. Assistenza al cliente per quanto concerne ogni utile informazione relativa al soggiorno
12. Fornitura biancheria da letto e da bagno

Allegato Tabella F

TABELLA F (Art. 32)

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFUGI ESCURSIONISTICI

1. Servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune
2. Spazio attrezzato per il consumo di alimenti e bevande
3. Spazio attrezzato per il pernottamento
4. Alloggiamento riservato per il gestore qualora si tratti di rifugio custodito
5. Cassetta di pronto soccorso
6. Telefono o, nel caso di impossibilità di allaccio telefonico, di

apparecchiatura di radio - telefono o similare

Qualora vi sia la possibilità, i servizi di cui sopra dovranno essere posti in locali separati e il rifugio dovrà disporre di locale di fortuna sempre aperto, nonché di servizi igienico-sanitari.

I rifugi escursionistici devono possedere i requisiti strutturali ed igienico - sanitari previsti per gli ostelli della gioventù con la sola eccezione del locale di soggiorno, dovendo essere dotata la struttura semplicemente di un locale comune utilizzabile anche per il consumo di alimenti e bevande.

Allegato Tabella M

TABELLA M (Artt. 41 - 42)

1) REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI DI AFFITTACAMERE (CAMERE MOBILiate) E DI BED AND BREAKFAST

I locali destinati all'esercizio di affittacamere e bed and breakfast devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-edilizie previste dal regolamento comunale per i locali di civile abitazione ed in particolare devono avere:

1. Buono stato di conservazione e manutenzione dell'immobile
2. Arredamento funzionale composto da:
 - letto per persona
 - comodino per letto con lampada
 - tavolo
 - sedia per letto
 - armadio
 - cestino rifiuti
3. Bagno completo ogni tre camere con acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente (per affittacamere)
4. Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici
5. Riscaldamento
6. Fornitura costante di energia elettrica

Per gli esercizi di bed and breakfast è obbligatorio il servizio della prima colazione a cura del gestore

2) REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI DI AFFITTACAMERE (APPARTAMENTI MOBILIATI)

I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-edilizie previste dal regolamento comunale per i locali di civile abitazione ed in particolare devono avere:

1. Buono stato di conservazione e manutenzione dell'immobile
2. Arredamento funzionale composto da:
 - letto per persona
 - comodino per letto con lampada
 - tavolo
 - sedia per letto

- armadio
 - tavolo da pranzo con sedie
 - divano
 - cucina o angolo cottura composto da lavello, piano di cottura, frigorifero, scolapiatti, cappa aspirante e pensili
3. Bagno completo per ogni unità abitativa con acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente
 4. Chiamata di allarme in ogni bagno
 5. Fornitura costante di energia elettrica
 6. Riscaldamento

LEGGE REGIONALE VENETO 14 giugno 2013, n. 11 ⁽¹⁾.**Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto.****TITOLO II****Disciplina dell'attività ricettiva****Capo I****Strutture ricettive****Art. 23** *Strutture ricettive.*

1. Le strutture ricettive sono distinte nelle seguenti tipologie:

- a) strutture ricettive alberghiere;
- b) strutture ricettive all'aperto;
- c) strutture ricettive complementari.

2. Le strutture ricettive disciplinate dal presente capo devono essere conformi alle prescrizioni urbanistiche, edilizie, igienicosanitarie e alle norme per la sicurezza degli impianti previste dalle specifiche normative.

3. I locali per il pernottamento dei turisti possono essere:

a) camera: il locale per il pernottamento nella struttura ricettiva alberghiera e complementare, composto da un vano allestito con uno o più posti letto per i turisti, dotato di un bagno privato o comune;

b) junior suite: il locale per il pernottamento nella struttura ricettiva alberghiera, composto da un unico vano avente una parte allestita a posti letto e una parte allestita a salotto, nonché da almeno un bagno privato;

c) suite: il locale per il pernottamento nella struttura ricettiva alberghiera, composto da almeno una camera, da un salotto e da almeno un bagno privato;

d) unità abitativa: il locale per il pernottamento nella struttura ricettiva alberghiera, complementare e all'aperto, dotato di un servizio autonomo di cucina e di almeno un bagno privato e inoltre composto da almeno una camera e almeno un vano destinato a soggiorno, oppure da almeno una camera destinata in parte anche ad uso di soggiorno e che abbia requisiti dimensionali maggiori di quelli minimi di cui al comma 6;

e) piazzola: area attrezzata per l'installazione degli allestimenti mobili di pernottamento di cui all'articolo 26, comma 2.

4. Si definisce capacità ricettiva:

a) totale: il numero di posti letto autorizzati nella struttura ricettiva ad uso dei turisti;

b) prevalente: la situazione in cui il numero di posti letto autorizzati nei locali per il pernottamento di cui al comma 3, è superiore alla metà della capacità ricettiva totale;

c) residuale: la differenza tra capacità ricettiva totale e la capacità ricettiva prevalente.

5. Nelle strutture ricettive all'aperto la capacità ricettiva prevalente è determinata dal rapporto tra il numero di posti letto predisposti dal gestore, in unità abitative fisse o allestimenti mobili di pernottamento ed il numero di turisti ospitabili nelle piazzole, purché muniti di proprio allestimento mobile di pernottamento.

6. Il numero di posti letto nei locali di pernottamento rispetta i limiti minimi di superficie e di cubatura dei locali stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo 31.

Art. 27 *Strutture ricettive complementari.*

1. Le strutture ricettive complementari sono le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, situate in un edificio con spazi e servizi offerti al turista diversi rispetto a quelli delle strutture ricettive alberghiere.

2. Sono strutture ricettive complementari:

a) gli alloggi turistici, che sono composti da una a sei camere, ciascuna dotata di un massimo di quattro posti letto;

b) le case per vacanze, che sono composte da un locale soggiorno e da una sala da pranzo entrambi di uso comune e da camere che per più della metà sono dotate di due o più posti letto;

c) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, che sono composte da una o più camere, ciascuna dotata di uno o più posti letto, nonché di servizi igienici e di cucina autonomi;

d) i bed & breakfast, che sono composti da una a tre camere per i turisti, ciascuna dotata di un massimo di quattro posti letto; il titolare deve risiedere nell'unità immobiliare sede del bed & breakfast e deve ivi alloggiare, in una camera a lui riservata, durante il periodo di apertura della struttura. Il servizio di prima colazione è servito ai clienti direttamente dal titolare o dai suoi familiari. I bed & breakfast, se esercitati in via occasionale, anche nell'ambito di ricorrenti periodi stagionali, non costituiscono attività d'impresa;

e) i rifugi alpini, che sono ubicati in aree di montagna a quota non inferiore a mille metri e sono predisposti per il ricovero e il ristoro di turisti ed escursionisti e per il soccorso alpino. I rifugi, che devono essere custoditi per il periodo di apertura al pubblico, sono composti da camere che per più della metà sono dotate di due o più posti letto ed inoltre da una camera per l'alloggio del titolare durante il periodo di apertura ai turisti. I rifugi alpini, esclusi quelli già classificati come rifugi escursionistici in vigore della [legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#) e successive modificazioni, dispongono,

durante i periodi di chiusura, di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall'esterno anche in caso di abbondanti nevicate e durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l'intero arco della giornata ⁽¹¹⁾.

3. I rifugi già classificati come rifugi escursionistici in vigenza della [legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#) e successive modificazioni, devono modificare la denominazione in rifugio alpino secondo le disposizioni del comma 8 dell'articolo 50.

(11) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 17 giugno 2014, n. 999](#).

Art. 27-bis *Locazioni turistiche* ⁽¹²⁾

1. Gli alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche, ai sensi dell'[articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431](#), senza prestazione di servizi, sono strutture ricettive alle quali, ai fini della presente legge, si applicano solo le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Coloro che intendono locare gli alloggi ai sensi del comma 1, sono tenuti a comunicare al comune nel quale l'alloggio è situato, secondo le procedure definite dalla Giunta regionale:

- a) il periodo durante il quale si intende locare l'alloggio, il numero di camere e di posti letto;
- b) gli arrivi e le presenze turistiche, per provenienza.

3. Sono attribuiti al comune la vigilanza, anche mediante l'accesso di propri incaricati alle strutture ricettive di cui al comma 1, e l'accertamento della violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e il diritto ad introitare le relative somme.

4. Chiunque dia in locazione gli alloggi ai sensi del comma 1 è soggetto, previa diffida amministrativa ai sensi dell'[articolo 2-bis della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10](#) "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e successive modificazioni, per ciascun alloggio:

- a) in caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 2, lettera a), alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00;

b) in caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 2, lettera b), alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00 per ciascun mese di omessa o incompleta comunicazione;

c) in caso di ingiustificato rifiuto di accesso all'alloggio, opposto agli incaricati del comune per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 3, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250,00 per ciascun ingiustificato rifiuto di accesso.

(12) Articolo aggiunto dall' *art. 3, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 45*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 7, comma 1*, della medesima legge).

Art. 31 *Classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali* ⁽¹⁴⁾.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i requisiti di classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali, in conformità alla normativa nazionale vigente ⁽¹⁵⁾.

2. In sede di prima applicazione, il provvedimento di cui al comma 1 è approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; successivamente, i requisiti possono essere modificati ed adattati in relazione all'evoluzione del settore e, se necessario, aumentati.

3. Il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1 definisce, secondo criteri di semplificazione e trasparenza e nel rispetto delle finalità di cui all'*articolo 1*:

a) i livelli di classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali, fino a un massimo di cinque classi contrassegnate da uno, due, tre, quattro e cinque segni distintivi, rappresentati da stelle per le strutture ricettive alberghiere, a seconda degli spazi, delle attrezzature, delle installazioni tecniche e dei servizi forniti;

b) le superfici e le cubature minime dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto, nonché le altezze minime dei locali di servizio, tecnici ed accessori all'attività alberghiera;

c) le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni ed i servizi di interesse turistico;

d) i documenti da allegare alla domanda di classificazione attestanti i requisiti sanitari, urbanistici, edilizi, di prevenzione incendi e di destinazione d'uso dei locali e degli edifici;

e) il modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della classificazione delle altre strutture ricettive e delle sedi congressuali.

4. Fatta salva la destinazione abitativa dei bed & breakfast, nonché delle case per villeggiatura e degli alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche di cui all'[articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431](#) "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" e successive modificazioni, l'apertura di nuove strutture ricettive è consentita solo in immobili o parti di essi aventi destinazione d'uso turistico-ricettiva conformemente a quanto stabilito dallo strumento urbanistico comunale.

5. Le strutture ricettive e le sedi congressuali espongono, in modo visibile all'esterno, il segno distintivo della classe assegnata, compreso quello realizzato in conformità al modello regionale di cui al comma 3, lettera e).

(14) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 maggio 2014, n. 807](#).

(15) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 31 marzo 2015, n. 419](#).

Art. 32 *Procedimento di classificazione* ⁽¹⁶⁾.

1. Il titolare di una struttura ricettiva o di una sede congressuale presenta alla provincia domanda, su modello regionale, di:

a) rilascio di classificazione, prima dell'inizio dell'attività della struttura ricettiva o della sede congressuale;

b) modifica della classificazione, a seguito di mutamento dei requisiti di classificazione;

c) rinnovo di classificazione, almeno sessanta giorni prima della scadenza della classificazione in corso.

2. La provincia procede al rilascio, modifica o rinnovo della classificazione, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione prevista.

3. Entro il termine di cui al comma 2, la provincia verifica la completezza della domanda e la coerenza della documentazione allegata e che la denominazione della struttura ricettiva oggetto della domanda eviti omonimie nell'ambito territoriale dello stesso comune, anche in relazione a diverse tipologie di strutture ricettive.

4. Decorso il termine di cui al comma 2, si applica il silenzio-assenso di cui all'[articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.

5. La classificazione ottenuta ai sensi del presente articolo è successivamente confermata o modificata con provvedimento dalla provincia sulla base di una verifica della documentazione prodotta dall'istante e con sopralluoghi a campione.

6. La classificazione ha validità per un quinquennio decorrente dal suo rilascio, e, nell'ipotesi di modifica di cui al comma 5, dalla data del relativo provvedimento.

(16) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 maggio 2014, n. 807](#) e il [D. Dirett. reg. 12 giugno 2014, n. 20](#).

Capo II

Disposizioni comuni

Art. 33 *Esercizio dell'attività ricettiva* ⁽¹⁷⁾.

1. Chiunque intende esercitare un'attività ricettiva, presenta al comune, dopo aver ottenuto la classificazione di cui all'[articolo 32](#), nel cui territorio è ubicata la struttura ricettiva, la segnalazione certificata di inizio attività, su modello regionale, ai sensi dell'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e successive modificazioni.

2. La segnalazione certificata di cui al comma 1 abilita, esclusivamente a favore di persone ivi alloggiate, ai loro ospiti o a persone ospitate in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, ad effettuare:

a) la vendita di prodotti al dettaglio di cui alla [legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50](#) "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto";

b) la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla [legge regionale 21 settembre 2007, n. 29](#) "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni;

c) l'installazione di attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza, di igiene e sanità.

3. Il titolare della struttura ricettiva comunica alla provincia e al comune:

a) immediatamente dopo l'evento determinato da causa di forza maggiore, la chiusura temporanea della struttura per un periodo da otto giorni a sei mesi; può altresì comunicare un prolungamento della chiusura temporanea per ulteriori sei mesi con adeguata motivazione;

b) in via preventiva, la chiusura temporanea della struttura per motivi preventivabili e per un periodo massimo di centottanta giorni, anche non consecutivi, nello stesso anno solare.

4. La chiusura definitiva della struttura deve essere comunicata entro tre giorni dalla chiusura alla provincia e al comune.

(17) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 maggio 2014, n. 807](#).

Art. 49 *Violazioni e sanzioni amministrative.*

1. Il titolare di struttura ricettiva che in sede di controllo risulti avere, nei locali di pernottamento non occupati da turisti, un numero di posti letto superiore a quello massimo consentito, fatta salva la deroga di cui all'[articolo 25](#) commi 7 e 8, è soggetto ad una sanzione amministrativa di euro 100,00 per ogni posto letto in più anzidetti locali.

2. Il titolare di struttura ricettiva che in sede di controllo risulti ospitare un numero di clienti superiore alla capacità ricettiva massima consentita, fatta salva la deroga di cui all'[articolo 25](#) commi 7 e 8, è soggetto ad una sanzione amministrativa di euro 30,00 moltiplicata per il numero di clienti non autorizzati e per il numero di giornate di permanenza.

3. Sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00:

a) il titolare di struttura ricettiva che ometta di comunicare preventivamente al comune eventuali variazioni del contenuto della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi del comma 6, dell'[articolo 35](#);

b) il titolare di struttura ricettiva che applichi al turista prezzi superiori a quelli massimi pubblicizzati; la sanzione si applica per ciascun turista nei cui confronti non è stato rispettato l'obbligo di cui all'[articolo 34](#);

c) il titolare di struttura ricettiva che rifiuti, in violazione degli accordi assunti, di accogliere nella struttura ricettiva clienti che abbiano prenotato l'alloggio;

d) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che, con scritti, stampati, internet ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, attribuisca alla propria struttura o sede congressuale dotazioni, impianti o attrezzature diversi da quelli esistenti o una denominazione o una classificazione diverse da quelle assentite ovvero attui pubblicità o commercializzazione ingannevole, ai sensi del [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#) "Codice del consumo, a norma dell'[articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229](#)" e successive modificazioni, atta ad ingenerare erronea percezione sulla tipologia ricettiva offerta al turista;

e) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che non esponga o esponga in modo non visibile al pubblico il segno distintivo della classe assegnata ai sensi del comma 5 dell'[articolo 31](#);

f) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che ometta di comunicare alla provincia la perdita dei requisiti previsti dalla presente legge per la classificazione della struttura ricettiva o sede congressuale;

g) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che rifiuti ingiustificatamente l'accesso alla propria struttura o sede congressuale agli incaricati del comune e della provincia per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi del comma 5 dell'[articolo 35](#);

h) il titolare di struttura ricettiva o di agenzia viaggio e turismo che non esponga o esponga in modo non visibile al pubblico la copia della segnalazione certificata di inizio attività della struttura ricettiva o agenzia di viaggio e

turismo o la copia della comunicazione di apertura di sede secondaria di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi del comma 11 dell'[articolo 34](#) e del comma 5 dell'[articolo 38](#);

i) il titolare di struttura ricettiva o di agenzia viaggio e turismo che non rispetti i periodi di apertura comunicati o ometta la comunicazione di chiusura temporanea o definitiva di cui agli [articoli 33](#) e [39](#);

l) il titolare di agenzia di viaggio e turismo che con scritti, stampati, internet ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, attribuisca alla propria agenzia una denominazione diversa da quella assentita;

m) il titolare di agenzia viaggio e turismo che ometta di comunicare preventivamente alla provincia eventuali variazioni del contenuto della segnalazione certificata d'inizio attività di cui al comma 2 dell'[articolo 38](#);

n) l'organizzatore di viaggio, l'intermediario ed il venditore di cui all'[articolo 33 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79](#), che omettano di comunicare e diffondere le informazioni obbligatorie sui viaggi ai sensi degli [articoli 37](#) e [38 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79](#);

n-bis) il titolare di struttura ricettiva, nonché il titolare di agenzia immobiliare o immobiliare turistica per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico oggetto del suo mandato o di sublocazione, che ometta di comunicare alla Regione i dati relativi al periodo di apertura, nonché al numero di camere totali, posti letto, arrivi, presenze turistiche e camere occupate ⁽²⁵⁾.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 50, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 6.000,00:

a) chiunque gestisca una struttura ricettiva in mancanza di segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'[articolo 33](#);

b) chiunque gestisca una struttura ricettiva o sede congressuale in mancanza di classificazione, ai sensi dell'[articolo 32](#);

c) chiunque gestisca un'agenzia di viaggio e turismo in mancanza di segnalazione certificata di inizio attività od una sua sede secondaria in mancanza di comunicazione di apertura di sede secondaria, ai sensi dell'[articolo 38](#);

d) gli organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo che violino le condizioni di organizzazione dei viaggi di cui ai commi 1 e 2 dell'[articolo 40](#).

5. E' soggetto a sanzione amministrativa da euro 7.000,00 a euro 14.000,00:

a) chiunque fornisca false informazioni al comune nella segnalazione certificata di inizio attività ricettiva ai sensi dell'[articolo 33](#);

b) chiunque fornisca false informazioni alla provincia nella domanda di rilascio, modifica o rinnovo di classificazione di struttura ricettiva o sede congressuale ai sensi dell'[articolo 32](#);

c) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che rifiuti in modo illegittimamente discriminatorio di accogliere nella propria struttura o sede i clienti;

d) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che gestisca una struttura ricettiva o sede congressuale in mancanza dei requisiti necessari per la classificazione, ai sensi dell'[articolo 31](#);

e) il titolare di agenzia di viaggio e turismo che fornisca false informazioni nella segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'[articolo 38](#);

f) il titolare di agenzia di viaggio e turismo e gli organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo che violino gli obblighi in materia di requisiti per l'apertura di agenzia di viaggio e turismo ai sensi dell'[articolo 37](#), nonché gli obblighi in materia di assicurazione previsti dagli [articoli 38 e 40](#).

6. L'accertamento delle violazioni degli obblighi, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, il diritto ad introitare le relative somme e la competenza all'adozione dei provvedimenti di sospensione e cessazione dell'attività sanzionata nei casi di cui al presente articolo sono attribuiti alla provincia competente per territorio, ad eccezione dei casi di cui al comma 3 lettera a), al comma 4 lettera a) e al comma 5 lettera a), attribuiti al comune competente per territorio.

7. L'ente locale che accerta le violazioni e commina le sanzioni può graduare le sanzioni inflitte tenendo conto delle seguenti circostanze:

a) l'entità del danno subito dal turista;

b) il numero di turisti danneggiati;

c) il beneficio ottenuto dal trasgressore a seguito della violazione;

d) il maggior livello di classificazione della struttura ricettiva;

e) la reiterazione della violazione entro un anno dalla data in cui si è verificata la prima violazione.

8. In caso di violazione di cui al comma 4 ed al comma 5 lettere a), b), d), e), f), oltre alla sanzione pecuniaria ivi prevista, si aggiunge la cessazione dell'attività sanzionata.

9. In caso di reiterazione della violazione di cui ai commi 1, 2, 3, nonché al comma 5 lettera c), alla sanzione pecuniaria ivi prevista si aggiunge la sospensione fino a un massimo di due anni dell'attività sanzionata.

10. Il mancato pagamento della sanzione pecuniaria di cui ai commi 1, 2, 3, nonché al comma 5 lettera c), nel termine di sessanta giorni, comporta la sospensione dell'attività sanzionata per un periodo sino a tre mesi e, decorso inutilmente tale termine, la cessazione dell'attività.

11. In caso di mancata ottemperanza al provvedimento di cessazione o sospensione dell'attività sanzionata, l'ente locale applica l'[articolo 17-ter, comma 5, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e successive modificazioni.

(25) Lettera aggiunta dall'[art. 14, comma 1, L.R. 24 febbraio 2015, n. 2](#).

Legge regionale Lombardia 16 luglio 2007, n. 15 ⁽¹⁾.**Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo.**

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 16 luglio 2007, n. 29, S.O. 19 luglio 2007, n. 2.

TITOLO III
STRUTTURE RICETTIVE
CAPO II
Attività ricettiva non alberghiera

Art. 32

Finalità

1. La Regione disciplina le seguenti strutture ricettive non alberghiere:
 - a) case per ferie;
 - b) ostelli per la gioventù;
 - c) rifugi alpinistici e rifugi escursionistici ⁽²⁴⁾;
 - d) esercizi di affittacamere;
 - e) case e appartamenti per vacanze;
 - f) bed & breakfast;
 - g) bivacchi fissi.

2. Non rientrano nella disciplina del presente capo le strutture ricettive socio-assistenziali disciplinate dalla [legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1](#) (Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia) e dal piano socio-sanitario regionale previsto dall'[articolo 1, comma 5, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31](#) (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali).

3. In occasione di manifestazioni o raduni e, comunque, per periodi non superiori a giorni trenta, il comune può rilasciare a enti pubblici, associazioni od enti religiosi nulla osta per l'utilizzo di immobili non destinati abitualmente alla ricettività collettiva.

(24) Lettera così sostituita dall'[art. 1, comma 1, lett. a\), L.R. 3 febbraio 2009, n. 2](#).

SEZIONE I
Case per ferie e ostelli per la gioventù

Art. 33*Definizione di case per ferie*

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno prevalentemente di gruppi di persone, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, culturali ed educative ⁽²⁵⁾.

(25) Comma così sostituito dall'*art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.*

Art. 34*Caratteristiche funzionali delle case per ferie*

[1. Nelle case per ferie sono assicurati un servizio di telefono ad uso comune e un arredamento minimo per camera da letto costituito da: un letto, una sedia o sgabello, uno scomparto armadio per persona ed un cestino porta rifiuti.

2. Le case per ferie devono altresì possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia] ⁽²⁶⁾.

(26) Articolo abrogato dall'*art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.*

Art. 35*Definizione di ostelli per la gioventù*

1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno prevalentemente di giovani, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, culturali ed educative ⁽²⁷⁾.

(27) Comma così sostituito dall'*art. 11, comma 1, lettera c), L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.* Si veda, anche, il D.Dirig. 6 aprile 2009, n. 3320: "Procedura pubblicazione avviso di ricognizione di immobili da destinare a ostelli".

Art. 36*Standard obbligatori minimi e requisiti delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù* ⁽²⁸⁾

1. Le case per ferie e gli ostelli per la gioventù possiedono i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti in materia, nonché gli standard obbligatori minimi e i requisiti funzionali definiti con regolamento regionale da adottare entro il 31 dicembre 2010 ⁽²⁸⁾ ⁽²⁹⁾.

2. [Negli ostelli per la gioventù è garantita la prestazione dei servizi ricettivi di base e la disponibilità di strutture e servizi per finalità culturali, di svago, di sport e di socializzazione] ⁽³¹⁾.

3. [Gli ostelli per la gioventù possono altresì essere dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi auto-gestiti secondo autonome modalità organizzative] ⁽³²⁾.

(28) Rubrica così sostituita dall'*art. 11, comma 1, lettera d), L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.*

(29) Comma così sostituito dall'*art. 11, comma 1, lettera e), L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.*

(30) In attuazione del presente comma vedi il *Reg. reg. 14 febbraio 2011, n. 2.*

(31) Comma abrogato dall'*art. 11, comma 1, lettera f), L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.*

(32) Comma abrogato dall'*art. 11, comma 1, lettera f), L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.*

SEZIONE II

Strutture alpinistiche ⁽³³⁾

Art. 37

Strutture alpinistiche

1. Le strutture alpinistiche si distinguono in:

- a) rifugi alpinistici;
- b) rifugi escursionistici;
- c) bivacchi fissi;
- d) viabilità alpina. ⁽³⁴⁾

(33) L'originaria sezione II, comprendente gli articoli da 37 a 40, è stata così sostituita con l'attuale sezione II, comprendente gli articoli da 37 a 40-quinquies, dall'*art. 1, comma 1, lett. b), L.R. 3 febbraio 2009, n. 2.*

(34) L'originaria sezione II, comprendente gli articoli da 37 a 40, è stata così sostituita con l'attuale sezione II, comprendente gli articoli da 37 a 40-quinquies, dall'*art. 1, comma 1, lett. b), L.R. 3 febbraio 2009, n. 2.*

Art. 38

Definizioni.

1. I rifugi alpinistici sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 1.000 metri di altitudine in zone isolate di montagna, inaccessibili mediante strade aperte al traffico ordinario o linee funiviarie di servizio pubblico oppure distanti da esse almeno 1.500 metri lineari o 150 metri di dislivello, ad esclusione delle sciovie.

2. I rifugi escursionistici sono strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 700 metri di altitudine, in luoghi accessibili anche mediante strade aperte al traffico di servizio o impianti di trasporto pubblico, ad esclusione delle sciovie.

3. I bivacchi fissi sono locali di alta montagna incustoditi e senza viveri, allestiti con un minimo di attrezzatura per fornire riparo ad alpinisti ed escursionisti, posti in luoghi isolati a quota non inferiore a 2.000 metri di altitudine e distanti almeno 3.000 metri lineari o 300 metri di dislivello da strade aperte al traffico di servizio, rifugi alpinistici o impianti di risalita.

4. Per viabilità alpina si intendono i sentieri di accesso ai rifugi dal fondovalle, i sentieri di collegamento tra i rifugi ed i sentieri o le vie che dai rifugi consentono di raggiungere mete di interesse escursionistico o alpinistico. La viabilità alpina si distingue in:

a) sentieri alpini, ovvero i percorsi pedonali che consentono un agevole movimento in zone di montagna e conducono a rifugi alpinistici, escursionistici, bivacchi e località di interesse alpinistico, naturalistico e ambientale;

b) sentieri alpinistici attrezzati, ovvero i percorsi pedonali che consentono il movimento in zone di montagna, la cui percorribilità è parzialmente agevolata attraverso idonee opere artificiali;

c) vie ferrate, ovvero i percorsi di interesse alpinistico che si svolgono totalmente o prevalentemente in zone rocciose o comunque impervie, la cui percorribilità è consentita dalla installazione di attrezzature fisse ⁽³⁵⁾.

(35) L'originaria sezione II, comprendente gli articoli da 37 a 40, è stata così sostituita con l'attuale sezione II, comprendente gli articoli da 37 a 40-quinquies, dall'*art. 1, comma 1, lett. b)*, *L.R. 3 febbraio 2009, n. 2*.

Art. 39

Gestori e custodi dei rifugi.

1. Gestore del rifugio è la persona fisica che sia titolare di un contratto di gestione di rifugio in corso di validità oppure ne sia il proprietario oppure abbia in affidamento la struttura dalla proprietà . Se il titolare del contratto è un ente diverso da persona fisica, il gestore coincide con la persona indicata come responsabile del rifugio. Durante il periodo di apertura del rifugio il gestore è il punto di riferimento informativo della zona; nel caso di incidente, il gestore del rifugio collabora nelle attività di soccorso fornendo supporto logistico e operativo.

2. Qualora si tratti di rifugi con custodia, il proprietario del rifugio deve indicare il nominativo del custode o gestore che deve sottoscrivere per accettazione la denuncia di inizio attività . Il comune accerta che la persona abbia conoscenza

della zona, delle vie d'accesso al rifugio, ai rifugi limitrofi e ai posti di soccorso più vicini, nonché delle nozioni necessarie per un primo intervento di soccorso, mediante attestazione del corpo nazionale del soccorso alpino. Qualora il custode proposto sia titolare di licenza di guida alpina o aspirante guida alpina, si prescinde dall'accertamento ⁽³⁶⁾.

(36) L'originaria sezione II, comprendente gli articoli da 37 a 40, è stata così sostituita con l'attuale sezione II, comprendente gli articoli da 37 a 40-quinquies, dall'*art. 1, comma 1, lett. b), L.R. 3 febbraio 2009, n. 2.*

Art. 40

Caratteristiche funzionali dei rifugi.

1. I rifugi devono possedere strutture, dotazioni e caratteristiche igienico-sanitarie idonee per il ricovero e il pernottamento degli utenti.
2. I rifugi devono essere sufficientemente attrezzati con distinti locali per la sosta e il ristoro e per il pernottamento.

Devono inoltre disporre di:

- a) servizio cucina;
- b) spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti e bevande;
- c) spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette, che nei rifugi possono essere sovrapposti;
- d) servizi igienico-sanitari essenziali e proporzionati alle capacità ricettive;
- e) impianto di chiarificazione e smaltimento delle acque reflue compatibilmente alla quota di ubicazione della struttura;
- f) posto telefonico pubblico o, nel caso di impossibile allacciamento, di apparecchiature radio-telefoniche o similari, tali comunque da permettere dei collegamenti con la più vicina stazione di soccorso alpino-speleologico o della protezione civile provinciale;
- g) idoneo impianto di produzione di energia elettrica, possibilmente ricorrendo a fonte rinnovabile;
- h) alloggio riservato per il gestore ⁽³⁷⁾.

(37) L'originaria sezione II, comprendente gli articoli da 37 a 40, è stata così sostituita con l'attuale sezione II, comprendente gli articoli da 37 a 40-quinquies, dall'*art. 1, comma 1, lett. b), L.R. 3 febbraio 2009, n. 2.*

Art. 40-bis

Elenco regionale dei rifugi ⁽³⁸⁾ ⁽³⁹⁾.

1. È istituito l'elenco regionale dei rifugi. La competente struttura regionale cura l'iscrizione e l'aggiornamento sulla base degli aggiornamenti forniti dai comuni.
2. La Giunta regionale, al fine di valorizzare e qualificare i rifugi, adotta il marchio di riconoscimento.
3. L'uso della denominazione di rifugio alpinistico e rifugio escursionistico, nonché l'utilizzo del marchio è riservato esclusivamente alle strutture iscritte nell'elenco di cui al comma 1.

(38) L'originaria sezione II, comprendente gli articoli da 37 a 40, è stata così sostituita con l'attuale sezione II, comprendente gli articoli da 37 a 40-quinquies, dall'*art. 1, comma 1, lett. b), L.R. 3 febbraio 2009, n. 2.*

(39) Per le modalità di iscrizione all'elenco di cui al presente articolo vedi il *D. Dirig. reg. 11 aprile 2011, n. 3278.*

Art. 40-ter

Commissione per le strutture alpinistiche.

1. È istituita presso la Giunta regionale la commissione per le strutture alpinistiche, composta da:
 - a) gli assessori regionali al turismo e al territorio o loro delegati di cui uno con qualifica di presidente;
 - b) tre dirigenti delle direzioni generali regionali competenti in materia di turismo, territorio e infrastrutture;
 - c) un rappresentante di Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCCEM);
 - d) due rappresentanti del Club alpino italiano – Regione Lombardia (CAI Lombardia);
 - e) un rappresentante dell'Associazione Gestori Rifugi Alpini ed Escursionistici della Lombardia;
 - f) un rappresentante del Collegio delle Guide Alpine della Regione Lombardia;
 - g) un rappresentante dell'Unione Province Lombarde.
2. La commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, all'inizio di ogni legislatura, dura in carica per tutta la legislatura e i

suoi membri possono essere riconfermati; in sede di primo insediamento la commissione è costituita entro il 31 marzo 2009.

3. Le direzioni generali regionali competenti in materia di turismo e di territorio assicurano alla commissione il supporto logistico.

4. La commissione ha il compito di:

a) proporre iniziative per la tutela e la valorizzazione delle strutture alpinistiche;

b) esprimere pareri in materia di strutture alpinistiche su richiesta dei comuni e della direzione generale regionale competente in materia di turismo;

c) formulare proposte sulla disciplina normativa regionale per la costruzione, la manutenzione, la sicurezza, l'igiene, la gestione dei rifugi e la qualificazione dei gestori attraverso azioni specifiche;

d) collaborare con la Giunta regionale per la stesura del regolamento attuativo di cui all'articolo 40 quinquies;

e) proporre iniziative culturali e sportive e di solidarietà sociale che riguardano:

1) la valorizzazione del territorio alpino, con particolare riguardo alle scoperte geologiche, paleontologiche e geografiche, nonché alla specifica storia del territorio;

2) l'educazione all'utilizzo corretto del territorio montano da parte di studenti delle scuole di ogni ordine e grado;

3) i soggiorni nei rifugi per i soggetti diversamente abili fisici e psichici adeguatamente sostenuti e accompagnati.

5. Le modalità di funzionamento della commissione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale ⁽⁴⁰⁾.

6. La partecipazione ai lavori della commissione è gratuita ⁽⁴¹⁾.

(40) Ai sensi di quanto disposto dal presente comma si veda la [Delib.G.R. 16 settembre 2009, n. 8/10170](#).

(41) L'originaria sezione II, comprendente gli articoli da 37 a 40, è stata così sostituita con l'attuale sezione II, comprendente gli articoli da 37 a 40-quinquies, dall'[art. 1, comma 1, lett. b\), L.R. 3 febbraio 2009, n. 2](#).

SEZIONE III

Esercizi di affittacamere

Art. 41

Definizione di affittacamere

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in

non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari ai clienti.

2. L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, qualora tale attività sia svolta dal medesimo titolare in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso, il comune annota in calce all'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, l'attività complementare di affittacamere svolta dal titolare.

3. Il titolare dell'esercizio di affittacamere può somministrare alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate.

Art. 42

Caratteristiche funzionali

1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione.

2. Gli appartamenti utilizzati per l'attività di affittacamere devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario, completo di tazza igienica con cacciata d'acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia, specchio, ogni sei posti letto o frazione di sei superiore a due, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.

3. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza dover attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.

4. Gli affittacamere devono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo dell'alloggio:

- a) pulizia dei locali e cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente, ed almeno una volta alla settimana;
- b) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
- c) telefono ad uso comune.

5. Per le camere da letto, l'arredamento minimo è costituito da un letto e una sedia per persona, oltre che da un armadio, da un tavolo-scrittoio e da un cestino porta rifiuti.

SEZIONE IV

Case ed appartamenti per vacanze

Art. 43*Definizione di case ed appartamenti per vacanze*

1. Sono definite case ed appartamenti per vacanze le strutture ricettive gestite in modo unitario, in forma imprenditoriale ed organizzate per fornire alloggio e servizi, in unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari ⁽⁴⁶⁾.
2. Le case ed appartamenti per vacanze si considerano gestite in forma imprenditoriale quando il soggetto ha la disponibilità, anche temporanea, di un minimo di tre appartamenti situati nel medesimo territorio comunale.

(46) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, lettera b), L.R. 3 aprile 2014, n. 14.*

Art. 44*Caratteristiche funzionali*

1. Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione e, fino all'entrata in vigore del regolamento recante l'indicazione degli standard qualitativi obbligatori minimi, gli standard indicati nell'allegato C, che fa parte integrante del presente testo unico.
2. L'utilizzo di case ed appartamenti per vacanze secondo le modalità previste dalla presente sezione non comporta modifica di destinazione d'uso dei medesimi ai fini urbanistici.
3. In deroga alle norme vigenti, la ricettività può essere incrementata, purché sia garantito il minimo di mq 8 di superficie, al netto di ogni vano accessorio, per ogni posto letto.
4. Nelle case ed appartamenti per vacanze devono essere assicurate le seguenti prestazioni essenziali:
 - a) fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento ed eventualmente gas;
 - b) manutenzione ordinaria ai fini della piena efficienza dell'appartamento e dei connessi impianti tecnologici;
 - c) pulizia dei locali, dei mobili, delle strutture e delle dotazioni di cucina ad ogni cambio del cliente;
 - d) servizio di recapito e di ricevimento dell'ospite.
5. Ogni modificazione all'attività di gestione di case e appartamenti per vacanze deve essere preventivamente comunicata al sindaco del comune in cui è ubicato l'immobile.

6. [Per speciali esigenze connesse a festività o manifestazioni d'interesse locale o per particolari periodi dell'anno, il sindaco può, con singoli provvedimenti motivati, consentire deroghe al limite minimo di giorni sette, previsto dall'articolo 43] ⁽⁴⁷⁾.

(47) Comma abrogato dall'*art. 6, comma 1, lettera c), L.R. 3 aprile 2014, n. 14.*

SEZIONE VI

Disposizioni comuni alle attività ricettive non alberghiere

Art. 46

Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA ⁽⁵⁰⁾

1. Le attività ricettive non alberghiere disciplinate nel presente capo, ad esclusione dei bivacchi fissi, sono intraprese previa segnalazione certificata di inizio attività - SCIA, ai sensi dell'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ⁽⁵¹⁾.

2. La segnalazione è presentata al comune competente per territorio corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti in base alle disposizioni vigenti. Copia della segnalazione deve essere esposta visibilmente all'interno dei locali dove è esercitata l'attività e deve essere inviata alla provincia competente per territorio ⁽⁵²⁾.

3. Il comune comunica alla provincia e alle strutture IAT competenti per territorio le segnalazioni certificate di inizio attività e gli eventuali provvedimenti di sospensione o cessazione ⁽⁵³⁾.

(50) Rubrica così sostituita dall'*art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 3 aprile 2014, n. 14.*

(51) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 3 aprile 2014, n. 14.*

(52) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 3 aprile 2014, n. 14.*

(53) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, lettera d), L.R. 3 aprile 2014, n. 14.*

Art. 47

Pubblicità dei prezzi

1. I prezzi minimi e massimi praticati nell'esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico nei locali di ricevimento e all'interno di ciascuna unità abitativa.

2. Le province esercitano le funzioni relative alla comunicazione delle tariffe delle strutture ricettive residenziali non alberghiere nonché alla vigilanza.

3. I prezzi delle case e appartamenti per vacanze e degli affittacamere devono essere denunciati alla provincia, tramite il comune, entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferiscono. A tali prezzi si applica il regime previsto dalla vigente legislazione per i prezzi degli esercizi alberghieri.

4. I prezzi dei servizi delle strutture ricettive denominate case per ferie, ostelli per la gioventù e rifugi devono essere denunciati al comune entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, o prima dell'apertura della struttura, nel caso di apertura stagionale. La mancata denuncia dei prezzi entro le date previste comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente denunciati ⁽⁵⁴⁾.

4-bis. Le tariffe e i prezzi esposti nei rifugi devono essere redatti, oltre che in lingua italiana, anche in, almeno, una lingua straniera ⁽⁵⁵⁾.

(54) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. c)*, L.R. 3 febbraio 2009, n. 2.

(55) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. d)*, L.R. 3 febbraio 2009, n. 2.

Art. 48

Cessazione temporanea dell'attività ricettiva

1. Il titolare delle strutture ricettive non alberghiere che intende procedere alla cessazione temporanea o definitiva dell'attività deve darne preventivo avviso al comune.

2. Il periodo di cessazione temporanea dell'attività, fatta eccezione per i rifugi, non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal comune, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi; decorso tale termine, l'attività si intende definitivamente cessata ⁽⁵⁶⁾.

(56) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. e)*, L.R. 3 febbraio 2009, n. 2.

Art. 49

Vigilanza e sanzioni

1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza e delle aziende sanitarie locali, il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente capo.

2. Chiunque intraprende un'attività ricettiva non alberghiera senza avere presentato la SCIA incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.033 a euro 5.165 ⁽⁵⁷⁾.

3. Chiunque esercita un'attività ricettiva non alberghiera in mancanza dei requisiti prescritti incorre nella sanzione amministrativa da euro 516 a euro 1.549.

4. Chiunque contravviene all'obbligo di pubblicità dei prezzi di cui all'articolo 47 incorre nella sanzione amministrativa da euro 129 a euro 387.

5. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpinistici, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 129 a euro 387 ⁽⁵⁸⁾.

6. In caso di reiterate violazioni, le sanzioni sono raddoppiate, ferma restando la facoltà del comune di disporre, nei casi più gravi, previa diffida, la sospensione o la cessazione dell'attività.

7. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla [legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90](#) (Norme di attuazione della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), concernente modifiche al sistema penale). Le somme riscosse sono introitate dal comune.

(57) Comma così modificato dall'[art. 7, comma 1, lettera e\), L.R. 3 aprile 2014, n. 14](#).

(58) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. f\), L.R. 3 febbraio 2009, n. 2](#).

ALLEGATO C (art. 44, comma 1)

STANDARD MINIMI OBBLIGATORI PER CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE

1. Dotazione struttura

1.01 Riscaldamento in tutto l'esercizio: unità abitative ed eventuali parti comuni (L'obbligo non sussiste per gli esercizi con licenza stagionale estiva)

2. Dotazione delle unità abitative

2.01 Dotazioni per il soggiorno ed il pernottamento:

2.01.1 letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili

2.01.2 armadio, cassetti, grucce, comodini o ripiani, illuminazione con lampade o appliques

2.01.3 tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto

2.02 Dotazione per la preparazione dei cibi:

2.02.1 cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione

2.02.2 frigorifero

2.02.3 lavello con scolapiatti

2.02.4 per ciascuna persona ospitabile:

- 2 coltelli

- 2 forchette

- 2 cucchiari

- 2 piatti piani

- 1 piatto fondo

- 2 bicchieri

- 1 tazza

- 1 tazzina

2.02.5 per ciascuna unità abitativa:

- 1 batteria da cucina

- 2 coltelli da cucina

- 1 zuccheriera

- 1 caffettiera

- 1 scolapasta

- 1 mestolo

- 1 insalatiera

- 1 grattugia

- 1 spremiagrumi

- 1 apribottiglia/cavatappi

- 1 bricco per il latte

- 1 pattumiera con sacchetti di plastica

2.03 Dotazione bagno:

2.03.1 lavandino, doccia o vasca, tazza

2.03.2 cestino rifiuti

2.03.3 specchio e contigua presa per energia elettrica

2.03.4 mensola

2.03.5 scopettino ed a richiesta del cliente

2.03.6 saponetta

2.03.7 telo da bagno

2.03.8 asciugamano

2.03.9 salvietta

2.03.10 carta igienica con riserva

2.03.11 sacchetti igienici

2.04 Dotazioni generali delle unità abitative:

2.04.1 impianto di erogazione acqua calda e fredda

2.04.2 scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimenti

3. Servizi ulteriori

3.01 Servizio di ricevimento e recapito

3.02 Pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente

- 3.03 Assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni
- 3.04 Fornitura e cambio di biancheria a richiesta
- 3.05 Elenco delle dotazioni dell'unità abitativa
- 3.06 Elenco dei servizi offerti a richiesta e dei relativi prezzi

Legge Regionale MARCHE11 luglio 2006, n. 9 ⁽⁴³⁾.**Testo unico delle norme regionali in materia di turismo****TITOLO II****Strutture ricettive****Capo II - Altre strutture ricettive****Sezione I - Strutture ricettive extra-alberghiere****Art. 21***Attività ricettive rurali ⁽⁴³⁾.*

1. Sono attività ricettive rurali quelle esercitate in fabbricati, siti nelle zone agricole definite dall'*articolo 1 della L.R. 8 marzo 1990, n. 13* (Norme edilizie per il territorio agricolo), o nei borghi rurali individuati dai Comuni, trasformati, a seguito di lavori di ammodernamento che non comportino comunque alterazioni degli aspetti architettonici originali, in strutture ricettive dotate di camere o di appartamenti con servizio autonomo di cucina ed eventualmente dotati di servizio di ristorazione e di attrezzature sportive e ricreative a favore delle persone alloggiate, dei loro ospiti e di coloro che usufruiscono delle strutture in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.
2. Le attività di cui al comma 1 possono anche ricadere nelle aree di valore paesistico e ambientale previste dal Piano paesistico ambientale regionale o dagli strumenti urbanistici comunali ad esso adeguati.
3. Non rientrano tra le attività di cui al comma 1 le attività agrituristiche.
4. [Sono residenze d'epoca le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico, architettonico e culturale che offrono alloggio in camere e unità abitative] ⁽⁴⁴⁾.
5. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande a persone diverse da quelle di cui al comma 1, esercitata dalle strutture ricettive di cui al presente articolo, è soggetta alle disposizioni vigenti in materia. I Comuni integrano ove necessario la propria programmazione per adeguarla a quanto disposto nel presente comma.
6. Per l'esercizio delle attività ricettive di cui al presente articolo possono essere utilizzati anche locali aventi altezze inferiori a quelle stabilite dalle vigenti norme urbanistiche o igienico-sanitarie, a condizione che l'altezza minima fra il pavimento e il soffitto finiti non sia inferiore a m 2,30.

7. Ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive adottate ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13* (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), quando la ricettività complessiva è superiore a sei camere. Il Comune può consentire la deroga alla disposizione suddetta, qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica dell'abbattimento delle barriere architettoniche e dell'adeguamento dei locali per l'accoglienza delle persone con disabilità fisica in relazione agli elementi strutturali ed impiantistici o per la presenza di fabbricati di particolare pregio architettonico ⁽⁴³⁾.

(43) Rubrica così modificata dall'*art. 51, comma 2, L.R. 17 novembre 2014, n. 29*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 53, comma 1, della medesima legge*).

(44) Comma abrogato dall'*art. 51, comma 3, L.R. 17 novembre 2014, n. 29*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 53, comma 1, della medesima legge*).

(45) Comma così modificato dall'*art. 33, L.R. 29 aprile 2011, n. 7*.

Art. 22

Case per ferie e ostelli per la gioventù.

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, non in forma di impresa e al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fini di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, di studio, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei loro dipendenti o familiari.

2. Nelle case per ferie possono essere ospitati i dipendenti di altri enti, associazioni o aziende e i loro familiari, sulla base di apposita convenzione.

3. Le associazioni senza scopo di lucro di cui al comma 1 esercitano l'attività ricettiva esclusivamente nei confronti dei propri associati ⁽⁴⁴⁾.

4. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive, gestite da enti e associazioni operanti senza scopo di lucro, attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori, nonché degli iscritti ad associazioni appartenenti alla International Youth Hostel Federation (IYHF).

5. Nelle case per ferie e negli ostelli per la gioventù devono essere garantite la prestazione dei servizi ricettivi di base e la disponibilità di strutture e servizi che consentano di raggiungere le finalità perseguite con la loro istituzione.

Nelle medesime strutture è consentita la somministrazione di cibi e bevande, con esclusione delle bevande alcoliche con percentuale di alcool superiore al ventuno per cento, limitatamente alle sole persone alloggiate e ad altre persone che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata ⁽⁴⁷⁾.

6. La disciplina delle case per ferie si applica ai pensionati universitari, case della giovane, foresterie e simili, comprese quelle degli Enti regionali per il diritto allo studio, che forniscono servizi riconducibili all'attività turistico-ricettiva.

(46) Comma così modificato dall'art. 34, comma 1, L.R. 29 aprile 2011, n. 7.

(47) Comma così modificato dall'art. 34, comma 2, L.R. 29 aprile 2011, n. 7.

Art. 23

Case religiose di ospitalità.

1. Nell'ambito della categoria delle case per ferie, sono denominate case religiose di ospitalità le strutture ricettive caratterizzate dalle finalità religiose dell'ente gestore che offrano, a pagamento, ospitalità a chi la richieda nel rispetto del carattere religioso della casa ed accettando le regole di comportamento e le limitazioni di servizio ⁽⁴⁸⁾.

(48) Comma così modificato dall'art. 35, L.R. 29 aprile 2011, n. 7.

Art. 24

Centri di vacanza per minori e anziani.

1. Nell'ambito della categoria delle case per ferie, sono denominate centri di vacanza per minori le strutture ricettive, caratterizzate dal tipo di clientela individuata in bambini al di sotto dei quattordici anni, aperte nel periodo delle vacanze estive o invernali e finalizzate anche allo sviluppo sociale e pedagogico del bambino. In esse deve essere garantita la presenza di personale specializzato e di personale medico o deve essere assicurata, tramite convenzione, assistenza sanitaria per immediato soccorso.

2. Nell'ambito della categoria delle case per ferie sono denominate centri di vacanza per anziani le strutture ricettive, caratterizzate dal tipo di clientela individuata in persone anziane, aperte solitamente nel periodo delle vacanze estive o invernali e finalizzate al soggiorno in località ed ambienti salubri

particolarmente adatti al riposo e alla vita sociale. In essi deve essere garantita la presenza di personale medico o deve essere assicurata, tramite convenzione, assistenza sanitaria per immediato soccorso.

3. Non rientrano nelle strutture ricettive di cui al comma 2 quelle destinate all'assistenza alle persone anziane.

Art. 25

Rifugi alpini, escursionistici e bivacchi fissi.

1. Sono rifugi alpini le strutture ricettive ubicate in zone di montagna predisposte per il ricovero, il ristoro e il soccorso alpino. I rifugi devono essere custoditi e devono disporre, durante i periodi di chiusura, di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall'esterno.

2. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad escursioni, anche in prossimità di centri abitati.

3. Sono bivacchi fissi i locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con attrezzature per il riparo degli alpinisti.

4. Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, accerta che l'incaricato o il gestore dei rifugi di cui ai commi 1 e 2 abbia i requisiti sanitari necessari. Accerta che abbia altresì conoscenza della zona, delle vie di accesso al rifugio e ai rifugi limitrofi, nonché ai posti di soccorso più vicini e che abbia conoscenza delle nozioni necessarie per un primo intervento di soccorso, tramite certificazione del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS). Si prescinde da tale accertamento qualora l'incaricato o gestore sia guida alpina o portatore alpino.

5. Chiunque intenda realizzare un bivacco ai sensi del comma 3 inoltra domanda di nulla osta al Comune, specificando le caratteristiche della struttura. Il Comune rilascia il nulla osta previo accertamento della compatibilità con gli strumenti urbanistici comunali in vigore, ove adeguati al Piano paesistico ambientale regionale, e, in mancanza di tale adeguamento, con le previsioni indicate nella normativa tecnica di attuazione del Piano paesistico ambientale regionale, nonché con altri eventuali vincoli previsti dalle norme vigenti in materia.

Art. 26

Esercizi di affittacamere.

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere destinate a clienti con una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nelle quali è fornito alloggio.

2. Gli affittacamere assicurano, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità, compresi nel prezzo della camera:

a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;

b) sostituzione della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;

c) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.

3. L'attività di affittacamere non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande.

3-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 3, nonché il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti, gli esercizi di affittacamere regolarmente iscritti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura come impresa individuale, impresa familiare o società di persone possono fornire il servizio di prima colazione ⁽⁴⁹⁾.

4. Non si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive adottate ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, della legge n. 13/1989*.

(49) Comma aggiunto dall'*art. 51, comma 4, L.R. 17 novembre 2014, n. 29*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 53, comma 1, della medesima legge*).

Art. 27

Case e appartamenti per vacanze.

1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati, dotate di servizi igienici e di cucina autonoma e gestite unitariamente in forma imprenditoriale per locazione ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi.

2. All'interno della tipologia delle case e appartamenti per vacanze, sono residenze turistiche o residence le strutture ricettive gestite in modo unitario in forma imprenditoriale ed organizzate per fornire alloggio e servizi in appartamenti autonomi, composti da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocati in un complesso immobiliare unitario.

3. Si considera attività ricettiva svolta mediante gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di tre o più case o appartamenti ad uso turistico.

4. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi:

a) pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;

b) fornitura di biancheria pulita a ogni cambio di cliente e cambio di biancheria a richiesta;

c) fornitura di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento;

d) assistenza per la manutenzione delle unità abitative e per la riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni;

e) ricevimento ospiti.

5. La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande e l'offerta di altri servizi centralizzati propri delle aziende alberghiere.

6. L'utilizzo di case e appartamenti secondo le modalità previste dal presente articolo non comporta il cambio di destinazione d'uso dei medesimi ai fini urbanistici.

Art. 28

Esercizio dell'attività ⁽⁵⁰⁾.

1. Le strutture di cui alla presente sezione, ad eccezione dei bivacchi di cui all'articolo 25, devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, nonché i requisiti tecnici definiti dalla Giunta regionale ⁽⁵¹⁾.

2. Fermi restando i requisiti previsti dalla normativa statale in materia di pubblica sicurezza e i requisiti di cui al comma 1, nonché, nel caso di somministrazione di pasti e bevande, la notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari e il possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previsti dall'*articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010*, l'esercizio dell'attività ha inizio a seguito di presentazione della SCIA, anche tramite il SUAP, al Comune competente per territorio ⁽⁵²⁾.

3. Ogni variazione degli elementi contenuti nella SCIA di cui al comma 2 è segnalata al Comune entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi

⁽⁵³⁾.

3-bis. Entro quindici giorni dalla presentazione, il Comune invia alla Regione, prioritariamente con modalità telematica, la comunicazione relativa alla SCIA pervenuta con indicazione delle attrezzature, dei servizi e dei prezzi praticati, nonché la comunicazione relativa alle variazioni segnalate ⁽⁵⁴⁾.

4. Il Comune trasmette alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli elenchi aggiornati delle strutture ricettive.

5. Sono tenuti ad iscriversi al registro delle imprese di cui alla [legge n. 580/1993](#) i titolari e i gestori delle attività di cui agli articoli 21 e 27, nonché i titolari delle case per ferie che intendano ospitare gruppi autogestiti diversi dai soggetti di cui all'articolo 22, comma 1.

(50) Rubrica così sostituita dall'[art. 36, comma 1, L.R. 29 aprile 2011, n. 7](#). Il testo originario era così formulato: «Requisiti e autorizzazione.».

(51) Con [Delib.G.R. 17 settembre 2007, n. 1011](#) sono stati definiti i requisiti tecnici relativi alle strutture ricettive extra - alberghiere, di cui al presente comma. Vedi, anche, la [Delib.G.R. 10 marzo 2008, n. 310](#).

(52) Comma dapprima sostituito dall'[art. 36, comma 2, L.R. 29 aprile 2011, n. 7](#) e poi così modificato dall'[art. 39, comma 2, L.R. 16 febbraio 2015, n. 3](#). Il testo precedente era così formulato: «2. L'esercizio dell'attività è subordinato ad autorizzazione del Comune, rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e dell'autorizzazione sanitaria nel caso di somministrazione di pasti e bevande. L'autorizzazione amministrativa si intende rilasciata trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.».

(53) Comma così sostituito dall'[art. 36, comma 3, L.R. 29 aprile 2011, n. 7](#). Il testo originario era così formulato: «3. Il titolare dell'autorizzazione comunica preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi contenuti nell'autorizzazione medesima, al fine del riscontro della permanenza dei requisiti.».

(54) Comma aggiunto dall'[art. 36, comma 4, L.R. 29 aprile 2011, n. 7](#).

Art. 29

Sospensione e cessazione ⁽⁵⁵⁾.

1. Il Comune, previa diffida, sospende temporaneamente l'attività per un periodo da cinque a trenta giorni quando venga meno uno dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 1 ⁽⁵⁶⁾.

2. Il Comune dispone la cessazione dell'attività qualora venga meno uno dei requisiti soggettivi previsti per il suo esercizio o quando, alla scadenza del periodo di sospensione, non sia stato ottemperato alle prescrizioni imposte ⁽⁵⁷⁾.

3. Il titolare di una struttura ricettiva che intenda procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività deve darne preventivo avviso al Comune. Il periodo di sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal Comune per gravi motivi per altri tre mesi. Decorso tale termine, l'attività si intende definitivamente cessata. È consentita la proroga in caso di opere di ristrutturazione e di ammodernamento della struttura ricettiva già avviate.

(55) Rubrica così modificata dall'art. 37, comma 1, L.R. 29 aprile 2011, n. 7.

(56) Comma così sostituito dall'art. 37, comma 2, L.R. 29 aprile 2011, n. 7. Il testo originario era così formulato: «1. Il Comune, previa diffida, sospende temporaneamente l'autorizzazione per un periodo da cinque a trenta giorni quando venga meno la rispondenza dello stato dei locali alle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia e igienico-sanitaria, nonché nel caso di violazione delle prescrizioni previste nell'autorizzazione.».

(57) Comma così sostituito dall'art. 37, comma 3, L.R. 29 aprile 2011, n. 7. Il testo originario era così formulato: «2. L'autorizzazione decade qualora venga meno uno dei requisiti soggettivi previsti per il rilascio o quando, alla scadenza del periodo di sospensione, non sia stato ottemperato alle prescrizioni imposte.

Sezione III - Altre strutture

Art. 32

Appartamenti ammobiliati per uso turistico ⁽⁶⁵⁾.

1. Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio dell'attività di affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze coloro che danno in locazione case e appartamenti di cui abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità e sempre che non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 27, nonché coloro che danno in locazione ville, casali o appartamenti ad uso turistico per periodi non superiori a sei mesi nell'arco dell'anno, con un massimo di tre mesi allo stesso soggetto.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di comunicare al Comune il periodo in cui viene svolta l'attività, i requisiti qualitativi degli alloggi e degli arredi con l'eventuale verifica degli stessi.

(65) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 8 giugno 2009, n. 971*.

Art. 33*Uso occasionale di immobili a fini ricettivi.*

1. In deroga alle disposizioni di cui al presente capo, l'uso di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva è consentito in via eccezionale, per periodi anche non continuativi che non superino complessivamente i novanta giorni all'anno, da parte dei soggetti e per le finalità di cui all'articolo 22, comma 1, previo nulla osta del Comune ⁽⁶⁶⁾.

2. Il Comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa e la presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti ed al tipo di attività.

(66) Comma così modificato dall'*art. 39, L.R. 29 aprile 2011, n. 7.*

Art. 34*Offerta del servizio di alloggio e prima colazione.*

1. L'offerta del servizio di alloggio e prima colazione con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali (bed and breakfast) è subordinata a una comunicazione di inizio attività, con indicazione del periodo in cui l'attività non è esercitata ⁽⁶⁷⁾.

2. L'attività di cui al comma 1 può essere esercitata in non più di tre camere, con un massimo di sei posti letto, della casa utilizzata ed i relativi servizi devono essere assicurati, per non più di trenta giorni consecutivi per ogni ospite, avvalendosi della normale organizzazione familiare.

3. I locali devono possedere, oltre ai requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, i requisiti tecnici, strutturali e funzionali minimi stabiliti dalla Giunta regionale ⁽⁶⁸⁾.

4. Il Comune effettua apposito sopralluogo ai fini della verifica dell'idoneità all'esercizio dell'attività.

4-bis. Entro quindici giorni dalla presentazione, il Comune invia alla Regione, prioritariamente con modalità telematica, notizia della comunicazione di cui al comma 1 con indicazione dei prezzi praticati, nonché delle variazioni segnalate ⁽⁶⁹⁾.

5. Il Comune trasmette alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle attività di cui al presente articolo.

6. Coloro che esercitano l'attività di cui al comma 1 devono assicurare il servizio di prima colazione utilizzando prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o acquisiti da aziende o cooperative agricole della Regione in misura non inferiore al settanta per cento. Tale servizio è assicurato mediante l'uso della cucina domestica. Coloro che esercitano l'attività devono garantire che la preparazione, la conservazione e la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuate in modo igienico.

7. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile ai fini urbanistici e comporta, per i proprietari o possessori dei locali, l'obbligo di dimora nel medesimo per i periodi in cui l'attività viene esercitata o di residenza nel Comune in cui viene svolta l'attività, purché i locali siano ubicati a non più di duecento metri di distanza dall'abitazione in cui si dimora.

8. L'esercizio dell'attività di bed and breakfast non costituisce attività d'impresa.

(67) Comma così modificato dall'*art. 40, comma 1, L.R. 29 aprile 2011, n. 7*.

(68) Con *Delib.G.R. 19 aprile 2007, n. 378* sono stati approvati i requisiti tecnici, strutturali e funzionali di cui al presente comma.

(69) Comma aggiunto dall'*art. 40, comma 2, L.R. 29 aprile 2011, n. 7*.

Legge regionale Emilia Romagna 28 luglio 2004, n. 16 ⁽¹⁾.**Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 28 luglio 2004, n. 102.

(2) Vedi, al riguardo, la Det. 26 novembre 2004, n. 17648, la Det. 26 novembre 2004, n. 17649, la Det. 2 maggio 2006, n. 6008 e la [Delib.G.R. 4 giugno 2007, n. 803](#). Con Det. 14 novembre 2007, n. 14994 sono stati approvati i marchi identificativi delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta, nonché i marchi relativi alle specificazioni tipologiche aggiuntive. Con Det. 21 novembre 2007, n. 15528 è stato approvato il marchio relativo alla specificazione aggiuntiva di residenza d'epoca per le strutture ricettive extralberghiere, ai sensi della presente legge.

TITOLO II**Definizioni****Art. 4***Definizioni generali e definizione di strutture e tipologie ricettive.*

1. Le strutture ricettive sono distinte in strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all'aria aperta e strutture ricettive extralberghiere.
2. I periodi di apertura delle strutture ricettive sono distinti in annuali e stagionali: per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno solare; per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell'arco dell'anno solare.
3. Le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ubicate in immobili assoggettati ai vincoli previsti dal [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#)), che siano ammobiliati con arredi d'epoca, possono assumere la specificazione aggiuntiva di "residenza d'epoca".
4. Le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta possono essere composte anche da più strutture. Fatto salvo quanto previsto per i villaggi albergo, le caratteristiche delle strutture non principali, cioè le dipendenze, sono definite dall'articolo 28.
5. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all'alloggio, sia degli ulteriori servizi forniti. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in regola con gli adempimenti

prescritti per la tipologia di servizio erogato e sia stipulata un'apposita convenzione che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di alloggio, in capo al quale resta la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi al livello di classificazione ottenuta dalla struttura ricettiva ⁽⁸⁾.

6. Sono strutture ricettive alberghiere:

- a) gli alberghi;
- b) le residenze turistico-alberghiere.

7. Sono strutture ricettive all'aria aperta:

- a) i campeggi;
- b) i villaggi turistici;
- b-bis) i marina resort ⁽⁹⁾.

8. Sono strutture ricettive extralberghiere:

- a) le case per ferie;
- b) gli ostelli;
- c) i rifugi alpini;
- d) i rifugi escursionistici;
- e) gli affittacamere;
- f) le case e appartamenti per vacanza.

9. Altre tipologie ricettive:

- a) appartamenti ammobiliati per uso turistico;
- b) strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico;
- c) aree attrezzate di sosta temporanea;
- d) attività saltuaria di alloggio e prima colazione;

e) strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale; tale tipologia ricettiva è regolata dalla [legge regionale 31 marzo 2009, n. 4](#) (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole) ⁽¹⁰⁾.

(8) Periodo così modificato dall'art. 6, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

(9) Lettera aggiunta dall'art. 64, comma 1, L.R. 27 giugno 2014, n. 7.

(10) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

Art. 7

Case per ferie.

1. Sono case per ferie le strutture attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi, organizzate e gestite senza scopo di lucro, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, da associazioni o da enti privati operanti per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro familiari ⁽¹³⁾.

2. Nelle case per ferie possono essere altresì ospitati dipendenti e familiari di altre aziende o assistiti di altri enti con cui venga stipulata apposita convenzione.

3. Nelle case per ferie oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali sono assicurati, di norma, i servizi e l'uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La presenza nelle case per ferie di servizi e attrezzature che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti, quali cucine o punti di cottura autonomi, non ne muta la natura.

4. La casa per ferie può assumere specificazioni tipologiche aggiuntive, purché concordate con il Comune e connesse alla categoria di utenza ospitata o alla finalità specifica.

(13) Comma così sostituito dall'art. 7, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «1. Sono case per ferie le strutture attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi, organizzate e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, da associazioni o da enti privati operanti, senza scopo di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive nonché da enti o aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro familiari.».

Art. 8

Ostelli.

1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate prevalentemente per il soggiorno e il pernottamento per periodi limitati dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani.

2. Gli ostelli sono gestiti, di norma, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, associazioni operanti, senza scopo di lucro, ai fini del turismo sociale

e giovanile. Gli ostelli possono essere gestiti anche da altri operatori privati, previa convenzione con il Comune, che regolamenti le tariffe e le condizioni di esercizio dell'attività.

Art. 9

Rifugi alpini ed escursionistici.

1. Sono rifugi alpini le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri e strade forestali ed ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni.
2. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive, di proprietà di enti pubblici o associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore alpinistico o escursionistico, aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad escursioni, anche in prossimità di centri abitati.
3. Lo specifico atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, definisce i requisiti e le condizioni di esercizio dei rifugi alpini ed escursionistici.
4. I rifugi sono gestiti, di norma, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, associazioni operanti senza scopo di lucro. I rifugi possono essere gestiti anche da altri operatori privati, previa convenzione con il Comune, che regolamenti le tariffe e le condizioni di esercizio dell'attività.

Art. 10

Affittacamere.

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture, gestite in forma imprenditoriale, composte da non più di sei camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari. Le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie dei locali adibiti ad attività di affittacamere sono quelle previste per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.
2. L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto ad un esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare e gestore in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso l'esercizio può assumere la specificazione tipologica di "locanda".

Art. 11

Case e appartamenti per vacanze.

1. Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili composti da uno o più locali, arredati e dotati di servizi igienici e cucine autonome, gestiti in forma imprenditoriale, per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati ad eccezione del servizio di ricevimento e di recapito, nel corso di una o più stagioni turistiche con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi.

2. Ai fini di cui al comma 1 è considerata gestione in forma imprenditoriale quella che viene esercitata da chi ha la proprietà o l'usufrutto di oltre tre case o appartamenti e li concede in locazione con le modalità e nei limiti di cui al comma 1. È, inoltre, considerata gestione in forma imprenditoriale quella esercitata anche su di un numero inferiore di unità abitative da imprese, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, che hanno in gestione a qualsiasi titolo case o appartamenti per la locazione a turisti con le modalità di cui al comma 1.

Art. 12

Appartamenti ammobiliati per uso turistico.

1. Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio di case e appartamenti per vacanze i proprietari o usufruttuari che danno in locazione a turisti case e appartamenti, in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni turistiche, con contratti aventi validità non superiore a sei mesi consecutivi, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa.

2. Coloro che intendono dare alloggio a turisti in appartamenti o case ne danno comunicazione al Comune, di norma, entro il 31 marzo nelle località a turismo estivo, entro il 31 ottobre nelle località a turismo invernale ed entro il 31 gennaio nelle restanti località. [In ogni caso tale comunicazione è inviata almeno cinque giorni prima della data di inizio della prima locazione] ⁽¹⁴⁾.

3. Gli stessi soggetti comunicano alla Provincia i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e sono soggetti alla normativa in materia di pubblica sicurezza.

(14) Periodo soppresso dall'art. 8, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

Art. 17

Durata dell'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera.

1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, all'aria aperta ed extralberghiera ha carattere permanente, salvo il verificarsi di una causa di sospensione, decadenza, divieto o cessazione ⁽²²⁾.

(22) Articolo così sostituito dall'art. 14, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «Art. 17. Validità. 1. L'autorizzazione ha carattere permanente e conserva la sua validità fino a quando non si verifichi una causa di sospensione, revoca o decadenza.».

Art. 18*Adempimenti amministrativi per l'apertura di strutture ricettive extralberghiere.*

1. L'attività delle strutture ricettive extralberghiere è intrapresa a seguito di dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 2, comma 2, da presentare al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura e da redigere su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Nella dichiarazione sono indicati il nome del titolare, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura; per le case per ferie e gli ostelli sono, inoltre, indicati i soggetti che possono utilizzare la struttura. La dichiarazione di inizio attività è inviata per conoscenza anche al Comune dove ha sede l'impresa che gestisce case e appartamenti per vacanza ⁽²³⁾.

1-bis. Il subentro nella titolarità o nella gestione delle attività ricettive nelle strutture extralberghiere è intrapreso immediatamente a seguito di dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'*articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990* ⁽²⁴⁾.

2. Il Comune può in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio delle strutture.

(23) Comma così sostituito dall'*art. 15, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4*. Il testo originario era così formulato: «1. L'attività delle strutture ricettive extralberghiere è intrapresa a seguito di denuncia d'inizio attività inviata al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura, redatta su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente, indicante il nome del titolare, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura; per le case per ferie e gli ostelli sono, inoltre, indicati i soggetti che possono utilizzare la struttura. La denuncia d'inizio attività è inviata per conoscenza anche al Comune dove ha sede l'impresa che gestisce case e appartamenti per vacanza.».

(24) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4*.

Art. 19*Somministrazione di alimenti e bevande.*

1. La presentazione della dichiarazione di inizio attività per l'esercizio di attività ricettiva alberghiera e di attività ricettiva all'aria aperta abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La dichiarazione di inizio attività abilita, altresì, alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e

souvenir alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità ⁽²⁵⁾.

2. L'eventuale somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture extralberghiere, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 11, è limitata alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. Agli stessi soggetti può essere effettuata la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir. È possibile, altresì, installare ad uso esclusivo di dette persone attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

3. La somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle strutture ricettive è soggetta alle condizioni di legge prescritte per l'esercizio ed è consentita anche ad un soggetto diverso dal gestore del servizio di alloggio, purché ricorrano tutte le condizioni e i requisiti previsti all'articolo 4, comma 5, ai fini del riconoscimento della gestione unitaria ⁽²⁶⁾.

(25) Comma così sostituito dall'*art. 16, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4*. Il testo originario era così formulato: «1. L'autorizzazione all'esercizio di attività ricettiva alberghiera e di attività ricettiva all'aria aperta abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. L'autorizzazione abilita, altresì, alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.».

(26) Comma così sostituito dall'*art. 16, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4*. Il testo originario era così formulato: «3. La somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle strutture ricettive è soggetta ad apposita autorizzazione rilasciata ai sensi della *legge regionale 26 luglio 2003, n. 14* (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) ed è rilasciabile anche ad un soggetto diverso dal gestore del servizio di alloggio, purché ricorrano tutte le condizioni e i requisiti previsti all'articolo 4, comma 5, della presente legge ai fini del riconoscimento della gestione unitaria.».

TITOLO IV

Classificazione

Art. 27
Nozione.

1. Le aziende ricettive alberghiere ed i complessi turistici all'aria aperta e le loro dipendenze sono classificati sulla base delle caratteristiche indicate negli specifici atti di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 ed in base alla tipologia e vengono contrassegnati con un sistema che va da una a cinque stelle, come segue:

a) alberghi da una a cinque stelle o cinque stelle lusso, con possibilità di classifiche intermedie definite "superior"⁽³⁷⁾;

b) residenze turistico-alberghiere da due a quattro stelle;

c) campeggi da una a quattro stelle;

d) villaggi turistici da due a quattro stelle.

2. Le strutture ricettive extralberghiere, indicate nell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 sono classificate in prima, seconda o terza categoria sulla base delle caratteristiche definite nello stesso atto.

3. È esposta in modo ben visibile, all'esterno ed all'interno della struttura ricettiva, la targa distintiva di classificazione conforme ai modelli regionali approvati con determinazione del dirigente competente, da cui si rilevi la categoria o il numero di stelle assegnate.

(37) Lettera così modificata dall'art. 21, *L.R. 12 febbraio 2010, n. 4*.

Art. 29
Dichiarazione di classificazione.

1. Il livello di classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta è determinato dal possesso dei requisiti minimi previsti dallo specifico atto della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2. La dichiarazione di classificazione è redatta su modulo conforme al modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente ed è allegata alla dichiarazione di inizio attività. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e all'assegnazione della classificazione, fatte salve eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

2. Per le strutture di nuova realizzazione la dichiarazione riguardante la classifica è compilata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi dichiarati. Qualora si determinino delle difformità o un diverso livello di classifica, entro novanta giorni dall'inizio dell'attività, è

consentita la rettifica o integrazione della precedente dichiarazione oppure è possibile presentare una nuova dichiarazione sostitutiva.

3. Il livello di classificazione delle strutture ricettive extralberghiere, ove previsto, è dichiarato in sede di dichiarazione di inizio attività. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e all'assegnazione della classificazione, fatte salve eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente

⁽³⁸⁾.

(38) Articolo così sostituito dall'*art. 22, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4*. Il testo originario era così formulato: «Art. 29. Assegnazione. 1. L'attribuzione del livello di classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta è effettuata dal Comune a seguito della richiesta di autorizzazione. L'assegnazione si basa sugli elementi desumibili da apposita dichiarazione prodotta dal titolare o dal gestore della struttura con cui lo stesso formula anche la richiesta del livello di classificazione ed è effettuata previa verifica del possesso dei requisiti minimi previsti dallo specifico atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 per il livello di classifica richiesto. La dichiarazione è redatta su modulo conforme al modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e all'assegnazione della classificazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 37.

2. Per le strutture di nuova realizzazione la dichiarazione riguardante la classifica è compilata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi dichiarati. Qualora si determinino delle difformità o un diverso livello di classifica, entro novanta giorni dall'inizio dell'attività, il titolare dell'autorizzazione rettifica o integra la precedente dichiarazione oppure può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva.

3. Il livello di classificazione delle strutture ricettive extralberghiere, ove previsto, è dichiarato in sede di denuncia d'inizio attività. Nel caso in cui i requisiti posseduti non corrispondano a quanto dichiarato si applicano le sanzioni previste all'articolo 37. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e alla assegnazione della classificazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 37.».

Art. 30 *Validità.*

1. La classificazione ha validità a tempo indeterminato.

2. In caso di modifica dei requisiti che hanno determinato il livello di classificazione ottenuto, il titolare e il gestore della struttura ricettiva

presentano, entro novanta giorni dall'avvenuta modifica, una nuova dichiarazione all'ufficio comunale competente per la revisione del livello di classifica.

3. Qualora la carenza di requisiti, verificata anche a seguito di esposti o reclami, determini un livello dei servizi inferiore al minimo richiesto per l'esercizio dell'attività, il Comune assegna un termine per l'integrazione dei requisiti minimi, trascorso il quale [provvede alla revoca dell'autorizzazione o] ⁽³⁹⁾ impone il divieto di prosecuzione dell'attività.

4. Il Comune può procedere in ogni momento, anche d'ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che una struttura ricettiva non possieda i requisiti minimi per il livello di classificazione posseduto.

(39) Parole soppresse dall'art. 23, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

TITOLO VI

Sanzioni

Art. 36

Sanzioni per violazione delle norme sull'autorizzazione o sulla denuncia d'inizio attività o sul mancato invio di comunicazioni al Comune.

1. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva alberghiera o all'aria aperta o subentra nell'attività, senza aver presentato regolare dichiarazione di inizio attività, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 3.000,00 ⁽⁴¹⁾.

2. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva extralberghiera senza avere regolarmente dichiarato l'inizio attività o dà ospitalità a persone appartenenti a categorie diverse da quelle indicate nella dichiarazione di inizio attività in base alla natura della struttura gestita, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00 ⁽⁴²⁾.

3. [Chi in sede di autorizzazione o di denuncia d'inizio attività dichiara requisiti inesistenti è punito con una sanzione amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00] ⁽⁴³⁾.

4. Chi a seguito di modifica dei requisiti della struttura o di altri elementi dichiarati in sede di dichiarazione d'inizio attività, quando ciò determini il venir meno dei requisiti minimi per lo svolgimento dell'attività, non abbia provveduto ad effettuare la prescritta dichiarazione, è punito con una sanzione amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00 per le strutture ricettive extralberghiere e da Euro 500,00 a Euro 3.000,00 per le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta ⁽⁴⁴⁾.

5. Chi dà in locazione per uso turistico unità abitative, in forma imprenditoriale, non indicate nella dichiarazione d'inizio attività o non comunicate al Comune nei termini previsti dall'articolo 21, comma 5, è soggetto ad una sanzione da Euro 260,00 a Euro 1.500,00 ⁽⁴⁵⁾.
6. Chiunque interrompe l'attività senza averne dato preventiva comunicazione al Comune, salvo casi accertati di forza maggiore, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 150,00.
7. Chi interrompe l'attività per periodi complessivamente superiori a trenta giorni in caso di apertura annuale e venti giorni in caso di apertura stagionale è punito con la sanzione amministrativa di Euro 50,00 giornalieri per ogni giorno di chiusura ulteriore, fatti salvi i casi accertati di forza maggiore o quelli per cui sia stata data regolare comunicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, ultimo periodo, o nel caso sia intervenuta la sospensione o il divieto di prosecuzione dell'attività ⁽⁴⁶⁾.
8. Chi non rispetta i limiti stabiliti all'articolo 5, commi 1 e 2, e all'articolo 6, commi 2, 3 e 5 della presente legge è punito con una sanzione amministrativa da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.
9. Ogni altra violazione di quanto dichiarato in sede di dichiarazione di inizio attività o il mancato invio al Comune delle comunicazioni previste comporta l'applicazione di una sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00 ⁽⁴⁷⁾.
10. Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 sono punite con una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 100,00.

(41) Comma così sostituito dall'*art. 25, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4*. Il testo originario era così formulato: «1. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva alberghiera o all'aria aperta senza autorizzazione o, in caso di subentro nell'attività, non abbia presentato la denuncia d'inizio attività è punito con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 3.000,00.».

(42) Comma così sostituito dall'*art. 25, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4*. Il testo originario era così formulato: «2. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva extralberghiera senza avere regolarmente denunciato l'inizio attività o dà ospitalità a persone appartenenti a categorie diverse da quelle indicate nella denuncia d'inizio attività in base alla natura della struttura gestita è punito con la sanzione amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00.».

(43) Comma abrogato dall'*art. 25, comma 3, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4*.

(44) Comma così modificato dall'*art. 25, comma 4, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4*.

(45) Comma così modificato dall'*art. 25, comma 5, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4*.

(46) Comma così sostituito dall'art. 25, comma 6, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «7. Chi interrompe l'attività per periodi complessivamente superiori a trenta giorni in caso di apertura annuale e venti giorni in caso di apertura stagionale è punito con la sanzione amministrativa di Euro 50,00 giornalieri per ogni giorno di chiusura ulteriore, fatti salvi i casi accertati di forza maggiore, l'ottenimento di specifica autorizzazione da parte del Comune o nel caso sia intervenuta la revoca dell'autorizzazione o la chiusura dell'attività.».

(47) Comma così sostituito dall'art. 25, comma 7, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «9. Ogni altra violazione di quanto stabilito in materia di autorizzazione o di denuncia d'inizio attività o al mancato invio al Comune delle comunicazioni previste comporta l'applicazione di una sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00.».

Art. 37

Sanzioni per la violazione delle norme sulla classificazione.

1. Chi non espone la targa di classificazione prescritta o ne espone una con dati non veritieri o comunque utilizza un livello di classifica superiore a quello effettivo è punito con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00.

2. [Chi in sede di richiesta di classificazione o in sede di denuncia d'inizio attività dichiara l'esistenza di requisiti inesistenti al fine di ottenere un livello di classificazione superiore a quello effettivo è punito con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00 per le strutture extralberghiere e da Euro 260,00 a Euro 1.500,00 per le strutture alberghiere e all'aria aperta]

⁽⁴⁸⁾.

3. Chi non dichiara nei tempi prescritti la modifica dei requisiti dichiarati in sede di dichiarazione d'inizio attività, quando ciò determini un livello di classifica inferiore a quello effettivo, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00 per le strutture extralberghiere e da Euro 260,00 a Euro 1.500,00 per le strutture alberghiere e all'aria aperta ⁽⁴⁹⁾.

(48) Comma abrogato dall'art. 26, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

(49) Comma così modificato dall'art. 26, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

Legge regionale Toscana 23 marzo 2000, n. 42 ⁽¹⁾.**Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo ⁽²⁾ ⁽³⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 3 aprile 2000, n. 15, parte prima.

(2) Vedi, anche, quanto previsto dalla [Delib.G.R. 29 dicembre 2000, n. 1377](#) e dal D.Dirig. 22 marzo 2002, n. 1360, con il quale sono state individuate le caratteristiche delle simbologie delle stelle marine per la classificazione degli stabilimenti balneari. Vedi, anche, la [Delib.G.R. 16 aprile 2014, n. 313](#) e la [Delib.G.R. 21 luglio 2014, n. 601](#).

(3) Le APT disciplinate dalla presente legge sono state soppresse dall'[art. 70, comma 1, L.R. 29 dicembre 2010, n. 65](#) (vedi anche i successivi commi del medesimo articolo).

TITOLO II**Imprese turistiche****Capo II - Altre strutture ricettive****Sezione I - Disposizioni generali****Art. 45***Oggetto.*

1. Il presente capo disciplina le seguenti strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità:

a) strutture ricettive extra-alberghiere per la ospitalità collettiva:

- 1) case per ferie;
- 2) ostelli per la gioventù;
- 3) rifugi alpini;
- 4) bivacchi fissi;
- 5) rifugi escursionistici;

b) strutture ricettive extra - alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione:

- 1) esercizi di affittacamere,

- 2) case e appartamenti per vacanze;
- 3) residenze d'epoca;
- c) residence.

2. Con il regolamento di attuazione, la Regione stabilisce i requisiti delle strutture ricettive di cui al comma 1.

Art. 46

Ripartizione delle competenze e informazioni.

1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai comuni. Le province esercitano le funzioni amministrative relative alla classificazione dei residence.
2. I comuni e le province sono tenuti a scambiarsi informazioni circa lo svolgimento delle rispettive funzioni in attuazione del presente capo.

TITOLO II

Imprese turistiche

Capo II - Altre strutture ricettive

Sezione II - Definizioni e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva

Art. 47

Case per ferie e rifugi escursionistici.

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, anche in forma autogestita, di persone o gruppi gestite al di fuori di normali canali commerciali, dai soggetti di cui all'articolo 51. Le case per ferie gestite da privati possono ospitare esclusivamente le categorie di persone indicate nella denuncia di inizio attività, come previsto dall'articolo 53 ⁽⁴⁹⁾.
2. Le strutture ricettive che possiedono i requisiti igienico-sanitari delle case per ferie, idonee a offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in luoghi collegati direttamente alla viabilità pubblica, anche in prossimità di centri abitati, possono assumere la denominazione di rifugi escursionistici.

(49) Periodo così modificato dall'[art. 20, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14](#).

Art. 48*Ostelli per la gioventù.*

1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate prevalentemente per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori.

Art. 49*Rifugi alpini.*

1. Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni raggiungibili a piedi e non collegate direttamente alla viabilità pubblica.

Art. 50*Bivacchi fissi.*

1. I locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti sono denominati bivacchi fissi.

2. I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza.

Art. 51*Soggetti legittimati alla gestione.*

1. Le strutture ricettive di cui alla presente sezione possono essere gestite da privati, soggetti pubblici, associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

2. Nel caso in cui il titolare non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'[articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998](#).

3. Nel caso di gestione da parte di associazioni, l'attività può essere esercitata solo nei confronti dei soci, fatta eccezione per i rifugi alpini.

4. [L'esercizio in forma di impresa dell'attività di gestione delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è soggetto al possesso dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro esercenti il commercio (R.E.C.)]⁽⁵⁰⁾.

(50) Comma abrogato dall'[art. 21, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14](#).

Art. 52*Procedura per lo svolgimento delle attività previste nella sezione II.*

1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è subordinato alla denuncia di inizio attività al comune ove è ubicata la struttura attestante l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 34-bis, commi 1, 2 e 5, e dal regolamento di cui all'articolo 158, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
2. La denuncia di inizio attività può riguardare anche la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e agli ospiti delle persone alloggiate.
3. Per la denuncia di inizio attività si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, commi 3 e 4.
4. È consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni ⁽⁵¹⁾.

(51) Articolo così sostituito dall'[art. 22, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 52. Obblighi amministrativi per lo svolgimento delle attività previste nella sezione seconda. 1. Salvo il caso dei bivacchi fissi, l'esercizio dell'attività ricettiva nelle strutture di cui alla presente sezione è subordinato alla autorizzazione del Comune ove è ubicata la struttura. Per il rilascio dell'autorizzazione si applica il procedimento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447](#) "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'[articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#)".

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso:

a) dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92, del T.U.L.P.S. approvato con [R.D. n. 773/1931](#);

b) dell'iscrizione alla sezione speciale per le imprese turistiche del Registro esercenti il commercio (R.E.C.), qualora l'attività sia esercitata in forma di impresa.

3. L'autorizzazione all'esercizio può comprendere anche la somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle normative statali vigenti.

4. L'autorizzazione conserva validità fino a che non ricorrano le fattispecie di sospensione e di revoca di cui all'articolo 67.

5. All'autorizzazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, commi 8 e 9.».

Art. 53

Norme particolari per la denuncia di inizio attività di case per ferie, rifugi e bivacchi.

1. Per le case per ferie, la denuncia di inizio attività individua i soggetti cui la struttura è destinata.
2. Per i rifugi, qualora trattasi di rifugi con custodia, all'atto della denuncia di inizio attività è indicato il nominativo del custode, che, qualora non coincida con il gestore stesso, sottoscrive la denuncia di inizio attività per accettazione.
3. Chiunque intenda attivare un bivacco fisso ne dà comunicazione al comune, specificandone l'ubicazione ⁽⁵²⁾.

(52) Articolo così sostituito dall'*art. 23, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14*. Il testo originario era così formulato: «Art. 53. Norme particolari per l'autorizzazione di case per ferie, rifugi e bivacchi. 1. Per le case per ferie, l'autorizzazione individua i soggetti cui la struttura è destinata.

2. Per i rifugi, qualora trattasi di rifugi con custodia, all'atto della richiesta di apertura deve essere indicato il nominativo del custode, che, qualora non coincida con il gestore stesso, deve sottoscrivere la domanda per accettazione.

3. Chiunque intenda attivare un bivacco fisso deve darne comunicazione al Comune competente per territorio, specificandone l'ubicazione.».

TITOLO II

Imprese turistiche

Capo II - Altre strutture ricettive

Sezione III - Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione

Art. 54

Requisiti.

1. I locali destinati alle attività ricettive di cui alla presente sezione devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, nonché quelli previsti dal regolamento di attuazione del presente capo.

2. L'utilizzo delle abitazioni per le attività di cui alla presente sezione non comporta modifica di destinazione d'uso degli edifici ai fini urbanistici.

Art. 55

Affittacamere.

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nello stesso appartamento, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

2. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande. Gli affittacamere che oltre all'alloggio somministrano la prima colazione possono assumere la denominazione di "bed & breakfast" ⁽⁵³⁾.

(53) Articolo così sostituito dall'*art. 24, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14*. Il testo originario era così formulato: «Art. 55. Affittacamere. 1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

2. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.».

Art. 56

Case e appartamenti per vacanze.

1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati ⁽⁵⁴⁾.

2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti come definiti nel regolamento di attuazione.

3. La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande e l'offerta di altri servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere.

4. Agli effetti del presente testo unico si considera gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di una o più case o appartamenti ad uso turistico ⁽⁵⁵⁾.

(54) Comma così sostituito dall'[art. 25, comma 1, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14](#). Il testo originario era così formulato: «1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi.».

(55) Comma così modificato dall'[art. 25, comma 2, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14](#).

Art. 57

Locazioni ad uso turistico.

Non sono soggette alle disposizioni della presente legge le locazioni concluse ai sensi dell'[articolo 1, comma 2, lettera c\) della legge 9 dicembre 1998, n. 431](#) «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo».

Art. 58

Residenze d'epoca.

1. Sono residenze d'epoca le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137](#)), che offrono alloggio in camere e unità abitative, con o senza servizio autonomo di cucina, con il limite di venticinque posti letto ⁽⁵⁶⁾.

2. Nelle residenze d'epoca possono essere somministrati alimenti e bevande nel rispetto delle normative statali vigenti.

3. I servizi minimi offerti dalle residenze d'epoca sono quelli degli affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze.

4. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere di cui agli articoli 26 e 27, nonché gli alloggi agrituristici di cui alla [legge regionale 23 giugno 2003, n. 30](#) (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana), che rispondono ai requisiti di cui al comma 1 relativamente al pregio storico-architettonico, possono assumere la denominazione di «residenze d'epoca», mantenendo gli obblighi amministrativi previsti per gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere e gli alloggi agrituristici ⁽⁵⁷⁾.

(56) Comma così modificato dall'[art. 26, comma 1, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14](#).

(57) Comma così modificato dall'[art. 26, comma 2, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14](#).

Art. 59*Disposizioni concernenti i soggetti gestori.*

1. È obbligatoria la designazione di un gestore nel caso in cui il titolare della struttura non sia persona fisica. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore.
2. [L'esercizio in forma di impresa dell'attività di gestione delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è soggetto al possesso dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro esercenti il commercio (R.E.C.)] ⁽⁵⁸⁾.

(58) Comma abrogato dall'*art. 27, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.*

Art. 60*Obblighi amministrativi per lo svolgimento delle attività previste nella sezione terza.*

1. L'esercizio delle attività ricettive di cui alla presente sezione è subordinato alla presentazione al Comune in cui si intende svolgere l'attività di una denuncia di inizio della stessa ai sensi degli *articoli 58 e seguenti della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9* «Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti» attestante l'esistenza dei requisiti soggettivi e della struttura previsti dalla presente legge.
2. A tal fine il denunciante deve indicare:
 - a) generalità e denominazione del denunciante;
 - b) generalità dell'eventuale rappresentante legale;
 - c) il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con *R.D. n. 773/1931* e successive modificazioni; in caso di nomina di un rappresentante legale i requisiti devono essere posseduti anche da quest'ultimo;
 - d) [possesso di iscrizione alla sezione speciale del Registro esercenti il commercio (R.E.C.), qualora l'attività sia esercitata in forma di impresa] ⁽⁵⁹⁾;
 - e) l'esistenza nelle strutture dei requisiti previsti per le case di civile abitazione.
3. [Nelle residenze d'epoca con un numero di posti letto superiore a dodici e in cui si intenda somministrare pasti agli ospiti, l'attività è soggetta ad autorizzazione con il procedimento di cui al *D.P.R. n. 447/1998*] ⁽⁶⁰⁾.

4. La denuncia deve contenere le seguenti informazioni relative alla struttura e ai servizi offerti:

- a) ubicazione e caratteristiche;
- b) servizi offerti;
- c) numero dei posti letto e delle unità abitative;
- d) servizi igienici a disposizione degli ospiti;
- e) periodi di apertura.

5. Chi gestisce una delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è inoltre tenuto a comunicare al Comune ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.

(59) Lettera abrogata dall'[art. 28, comma 1, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14](#).

(60) Comma abrogato dall'[art. 28, comma 2, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14](#).

Art. 61

Esercizio non professionale dell'attività di affittacamere.

1. Coloro che esercitano, non professionalmente, l'attività di affittacamere nella casa ove hanno la propria residenza e domicilio sono esonerati dalla presentazione della comunicazione dei prezzi di cui all'articolo 75 ⁽⁶¹⁾.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti comunque alla denuncia di cui all'articolo 60.

(61) Comma così sostituito dall'[art. 29, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14](#). Il testo originario era così formulato: «1. Coloro che esercitano, non professionalmente, l'attività di affittacamere nella casa ove hanno la propria residenza e domicilio sono esonerati, oltre che dall'iscrizione nella sezione speciale per gli esercenti l'attività ricettiva istituito dall'[articolo 5 della legge n. 217/1983](#), dalla presentazione della comunicazione dei prezzi di cui all'articolo 75.».

TITOLO II

Imprese turistiche

Capo II - Altre strutture ricettive

Sezione IV - Definizione e caratteristiche dei residence

Art. 62

Residence.

1. Sono residence le strutture ricettive costituite da almeno sette unità abitative mono o plurilocali, aventi i requisiti igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, ciascuna arredata, corredata e dotata di servizi igienici e di cucina, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati.
2. Le unità immobiliari devono essere ubicate in stabili a corpo unico od a più corpi.

Art. 63

Classificazione e revisione della classificazione.

1. I residence sono classificati con un numero di chiavi variabili da due a quattro sulla base della tabella di classificazione ad essi relativa prevista nel regolamento di cui all'articolo 158.
2. La classificazione della struttura e le relative variazioni sono determinate in base ad autocertificazione dell'interessato.
3. La provincia in ogni momento verifica d'ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione posseduta e, qualora accerti che la struttura ricettiva possieda i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere, con provvedimento motivato da notificare all'interessato procede alla rettifica della classificazione. Il provvedimento della provincia è trasmesso al comune ⁽⁶²⁾.

(62) Articolo così sostituito dall'*art. 30, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14*. Il testo originario era così formulato: «Art. 63. Classificazione e revisione della classificazione. 1. I residence sono classificati dalla Provincia in tre categorie sulla base della tabella di classificazione ad essi relativa prevista nel regolamento di attuazione.

2. Qualora si verificano variazioni dei requisiti tali da comportare un aggiornamento del livello di classificazione, il titolare o gestore del residence dichiara tale circostanza in occasione della comunicazione dei prezzi e delle attrezzature alla Provincia. La Provincia entro sessanta giorni verifica il possesso dei nuovi requisiti. Qualora non venga comunicata entro tale termine una richiesta di ulteriori elementi conoscitivi o notificato un provvedimento di diniego, si intende attribuito il nuovo livello di classificazione richiesto. La Provincia trasmette al Comune l'atto di attribuzione dell'eventuale nuovo livello di classificazione.

3. La Provincia può procedere in ogni momento, anche d'ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che una struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere. Il provvedimento della Provincia è notificato all'interessato e trasmesso al Comune.».

Art. 64

Procedura per lo svolgimento dell'attività.

1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è subordinato alla denuncia di inizio attività al comune ove è ubicata la struttura attestante l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 34-bis, commi 1, 2 e 5, e dal regolamento di cui all'articolo 158, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

2. La gestione di residence può comprendere la somministrazione di bevande.

3. Per la denuncia di inizio attività si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, commi 3 e 4.

4. È consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni ⁽⁶³⁾.

(63) Articolo così sostituito dall'*art. 31, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14*. Il testo originario era così formulato: «Art. 64. Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività. 1. L'esercizio dell'attività ricettiva di residence è subordinato alla autorizzazione del Comune ove è ubicata la struttura. Per il rilascio dell'autorizzazione si applica il procedimento di cui al *D.P.R. n. 447/1998*.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso:

a) dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92, del T.U.L.P.S. approvato con *R.D. n. 773/1931*;

b) dell'iscrizione alla sezione speciale per le imprese turistiche del Registro esercenti il commercio (R.E.C.).

3. La gestione di residence può comprendere la sola somministrazione di bevande.

4. L'autorizzazione conserva validità fino a che non ricorrano le fattispecie di sospensione o di revoca di cui all'articolo 67.

5. All'autorizzazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, commi 8 e 9.».

TITOLO II

Imprese turistiche

Capo II - Altre strutture ricettive

Sezione VI - Vigilanza e sanzioni

Art. 66

Compiti di vigilanza e controllo.

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo sono esercitate dal Comune e dalla Provincia nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 67

Cessazione dell'attività.

1. Qualora sia accertata la mancanza di alcuno dei requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione previsto dal regolamento di cui all'articolo 158, il comune dispone la cessazione dell'attività, salvo che fissi un termine entro il quale l'interessato provveda a conformare l'attività stessa alla normativa vigente.

2. Il provvedimento di cessazione di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.

3. Il comune dispone la cessazione dell'attività altresì qualora venga meno alcuno dei requisiti previsti dalla legge per il titolare o gestore ⁽⁶⁴⁾.

(64) Articolo così sostituito dall'[art. 32, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 67. Sospensione e revoca. 1. Qualora sia accertata la mancanza di alcuno dei requisiti obbligatori delle strutture individuati dal regolamento di attuazione, il Comune sospende l'autorizzazione di cui alle sezioni seconda e quarta, e l'attività di cui alla sezione terza, per un periodo non superiore a sei mesi, se, a seguito di diffida, non si sia ottemperato entro il termine fissato nella diffida.

2. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 1, si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.

3. Il Comune revoca l'autorizzazione di cui alle sezioni II e IV e inibisce la prosecuzione dell'attività di cui alla sezione III qualora:

a) alla scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1 non si sia adempiuto a quanto previsto nella diffida o non si sia consentito l'accertamento;

b) venga meno uno dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio delle attività di cui al presente capo.

4. Le modificazioni e le eventuali sospensioni e revoche, devono essere comunicate dal Comune alla Provincia competente per territorio entro quindici giorni.».

Art. 68

Sanzioni amministrative.

1. Chi gestisce una delle strutture disciplinate al presente capo senza aver provveduto alla denuncia di inizio attività è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.600,00 euro.

2. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpini, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro:

a) chi ospita all'interno della struttura ricettiva soggetti diversi da quelli indicati nella denuncia di inizio attività;

b) chi non fornisce i servizi previsti per il tipo di classificazione, ove prevista.

4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro chi violi gli obblighi di cui al presente capo o della corrispondente parte del regolamento di cui all'articolo 158 non altrimenti sanzionati.

5. Chi somministra alimenti e bevande in violazione delle prescrizioni del presente capo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro.

6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro:

a) chi pubblicizza, con qualunque mezzo, un livello di classificazione di residence superiore a quello posseduto;

b) chi non fornisce i servizi previsti dalla legge e dal regolamento di cui all'articolo 158 per il tipo di struttura.

7. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate ⁽⁶⁵⁾.

(65) Articolo così sostituito dall'*art. 33, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14*. Il testo originario era così formulato: «Art. 68. Sanzioni amministrative. 1. Chi gestisce una delle strutture disciplinate al presente capo sprovvisto dell'autorizzazione o senza aver provveduto alla denuncia di inizio della attività è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 (516,46 euro) a lire 6.000.000 (3098,74 euro).

2. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpini, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 (258,23 euro) a lire 31.000.000 (1549,37 euro).

3. Chi ospita all'interno delle case per ferie soggetti diversi da quelli previsti nell'autorizzazione di cui all'articolo 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 250.000 (129,11 euro) a lire 600.000 (309,87 euro).

4. Chi somministra alimenti e bevande in violazione delle prescrizioni del presente capo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 (103,29 euro) a lire 1.000.000 (516,46 euro).

5. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 (258,23 euro) a lire 3.000.000 (1.549,337 euro):

a) chi pubblicizza con qualunque mezzo, un livello di classificazione di residence superiore a quello attribuito;

b) chi non fornisce i servizi previsti dalla legge e dal regolamento per il tipo di struttura.

6. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.».

Legge regionale Valle d'Aosta 29 maggio 1996, n. 11 ⁽¹⁾.**Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.**

(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 11 giugno 1996, n. 26.

Capo I - Generalità**Art. 1***Oggetto della legge.*

1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dalla [legge 17 maggio 1983, n. 217](#) (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), disciplina le strutture ricettive non regolamentate dalla [legge regionale 22 luglio 1980, n. 34](#) (Disciplina delle attività di ricezione turistica all'aperto) e dalla [legge regionale 6 luglio 1984, n. 33](#) (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), e in particolare:

- a) case per ferie;
- b) ostelli per la gioventù;
- c) rifugi alpini e bivacchi fissi;
- d) posti tappa escursionistici (dortoirs);
- e) esercizi di affittacamere;

e-bis) strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast - chambre et petit déjeuner) ⁽²⁾;

- f) case e appartamenti per vacanze.

1-bis. L'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera è consentito esclusivamente in immobili con caratteristiche strutturali conformi ai requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza previsti dalla normativa vigente, nonché a quelli sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici ed è subordinato:

a) all'iscrizione presso il registro delle imprese, fatta eccezione per le strutture di cui al comma 1, lettere a), b) e e-bis);

b) al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza, nonché all'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione ⁽³⁾.

(2) Lettera aggiunta dall'*art. 1, L.R. 4 agosto 2000, n. 23*.

(3) Comma aggiunto dall'*art. 34, L.R. 1° giugno 2010, n. 16*.

Capo II - Case per ferie

Art. 2

Definizione e caratteristiche.

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, nonché associazioni o enti aventi personalità giuridica privata, operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, per il solo soggiorno dei propri dipendenti, associati o assistiti e loro familiari.

2. Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti, e relativi familiari, di altre aziende, nonché assistiti dagli enti o aderenti alle associazioni di cui al comma 1 con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

3. Nelle case per ferie deve essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1, nonché il possesso di un regolamento interno per l'uso della struttura. Può essere esercitata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sempre che sussistano i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in relazione alle finalità sociali cui la stessa è destinata ⁽⁴⁾.

4. La disciplina delle case per ferie si applica anche ai complessi ricettivi che, gestiti per le finalità di cui al comma 1, assumono, in relazione alla particolare funzione svolta, la denominazione di case religiose di ospitalità, case per esercizi spirituali, centri di vacanza per anziani, centri di vacanza per minori, colonie, foresterie e simili.

(4) Comma così sostituito dall'*art. 35, L.R. 1° giugno 2010, n. 16*. Il testo originario era così formulato: «3. Nelle case per ferie dev'essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1.».

Art. 3

Requisiti tecnici.

1. Le case per ferie devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi. In particolare, devono avere:

a) una superficie minima delle camere al netto di ogni locale accessorio di mq 8 per le camere ad un letto e di mq 12 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq 4 per ogni letto in più;

b) arredamento minimo delle camere costituito da letto, comodino, sedia o sgabello per persona, nonché da armadio, tavolino, specchio e cestino rifiuti per camera;

c) sala da pranzo e locale comune di soggiorno, eventualmente anche coincidenti ⁽⁵⁾;

d) idonei dispositivi e mezzi antincendio, nonché impianti elettrici secondo le disposizioni vigenti;

e) cassetta di pronto soccorso, con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente;

f) telefono ad uso comune.

1-bis. È consentito sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto, senza con ciò dover incrementare le dimensioni delle camere, purché sia garantita la cubatura minima di mc. 10 a persona. Per il rispetto di tutti gli altri rapporti si computano i posti letto effettivi ⁽⁶⁾.

1-ter. Le camere da letto e i locali igienici devono essere predisposti separatamente per gli uomini e le donne ⁽⁷⁾.

(5) Lettera così sostituita dall'*art. 33, L.R. 29 marzo 2007, n. 4*. Il testo originario era così formulato: «c) locale comune di soggiorno distinto dalla sala da pranzo, di dimensioni non inferiori a mq 0,7 per ogni posto letto.».

(6) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 5 giugno 2001, n. 9*.

(7) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 2, L.R. 5 giugno 2001, n. 9*.

Art. 4

Dichiarazione di inizio attività.

1. Chiunque intenda gestire le case per ferie presenta al Comune competente per territorio la dichiarazione di inizio attività (DIA) di cui all'*articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19* (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA.

2. Nella DIA sono indicati:

- a) le generalità del proprietario dell'immobile e del soggetto gestore;
- b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1-bis, e 3, nonché il numero delle camere, dei posti letto distinti per camera e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;
- c) la descrizione dell'arredo e della tipologia di servizi forniti in rapporto alle finalità cui la struttura è destinata;
- d) il periodo di esercizio dell'attività e la durata minima e massima dei soggiorni;
- e) i soggetti che possono utilizzare la struttura ⁽⁸⁾.

(8) Articolo così sostituito dall'*art. 36, L.R. 1° giugno 2010, n. 16*. Il testo originario era così formulato: «Art. 4. Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività. 1. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle case per ferie è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, riportante le generalità del proprietario dell'immobile e del titolare dell'autorizzazione stessa, il numero dei posti letto e il periodo di apertura.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra l'ente gestore e il Comune, allo scopo di definire:

- a) i soggetti che possono utilizzare le strutture;
- b) il tipo di servizi forniti, in rapporto alle finalità cui la struttura è destinata;
- c) l'eventuale durata minima e massima dei soggiorni;
- d) il regolamento interno per l'uso della struttura.

3. L'autorizzazione può comprendere la somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in relazione alle finalità sociali cui la stessa è destinata.

4. I titolari o gestori di casa per ferie non sono tenuti ad iscriversi alla sezione speciale degli esercenti il commercio prevista dall'*art. 5 della L. n. 217/1983*.».

Capo III - Ostelli per la gioventù

Art. 5

Definizioni e caratteristiche.

1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, enti di

carattere morale o religioso e associazioni operanti, senza scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali.

2. Negli ostelli per la gioventù deve essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1, nonché il possesso di un regolamento interno per l'uso della struttura. Può essere esercitata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sempre che sussistano i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in relazione alle finalità sociali cui la stessa è destinata ⁽⁹⁾.

3. Gli ostelli per la gioventù possono essere dotati di particolari strutture e attrezzature che consentano il soggiorno di gruppi, quali cucina o punti cottura per uso autonomo, o locali per il consumo dei pasti.

(9) Comma così sostituito dall'*art. 37, L.R. 1° giugno 2010, n. 16*. Il testo originario era così formulato: «2. Negli ostelli per la gioventù dev'essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1.».

Art. 6

Requisiti tecnici.

1. Gli ostelli per la gioventù devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi. In particolare, devono avere:

a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq 8 per le camere ad un letto e di mq 12 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq 4 per ogni letto in più;

b) arredamento minimo delle camere costituito da letto, comodino, sedia o sgabello per persona, nonché da armadio, tavolino, specchio e cestino rifiuti per camera;

c) locale comune di soggiorno, distinto dalla sala da pranzo, dimensionato nel rapporto minimo di mq 0,7 per ogni posto letto;

d) idonei dispositivi e mezzi antincendio, nonché impianti elettrici secondo le disposizioni vigenti;

e) cassetta di pronto soccorso, con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente;

f) telefono ad uso comune.

2. È consentito sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto, senza con ciò dover incrementare le dimensioni delle camere, purché sia garantita la cubatura minima di mc 8 a persona. Per il rispetto di tutti gli altri rapporti si computano i posti letto effettivi.

3. Le camere da letto e i locali igienici devono essere predisposti separatamente per gli uomini e le donne.

Art. 7

Dichiarazione di inizio attività.

1. Chiunque intenda gestire gli ostelli per la gioventù presenta al Comune competente per territorio la DIA di cui all'articolo 22 della L.R. n. 19/2007, su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA.

2. Nella DIA sono indicati:

a) le generalità del proprietario dell'immobile e del soggetto gestore;

b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1-bis, e 6, nonché il numero delle camere, dei posti letto distinti per camera e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;

c) la descrizione dell'arredo e della tipologia di servizi forniti in rapporto alle finalità cui la struttura è destinata;

d) il periodo di esercizio dell'attività e la durata minima e massima dei soggiorni;

e) i soggetti che possono utilizzare la struttura ⁽¹⁰⁾.

(10) Articolo così sostituito dall'art. 38, L.R. 1° giugno 2010, n. 16. Il testo originario era così formulato: «Art. 7. Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività. 1. L'esercizio dell'attività ricettiva negli ostelli per la gioventù è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, riportante le generalità del proprietario dell'immobile e del titolare dell'autorizzazione stessa, il numero dei posti letto ed il periodo di apertura.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra l'ente gestore e il Comune, allo scopo di definire:

a) i soggetti che possono utilizzare le strutture;

b) il tipo di servizi forniti, in rapporto alle finalità cui la struttura è destinata;

c) il regolamento interno per l'uso della struttura;

d) l'eventuale durata minima e massima dei soggiorni.

3. L'autorizzazione può comprendere la somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in relazione alle finalità sociali cui la stessa è destinata.

4. I titolari o gestori della suddetta attività ricettiva non sono tenuti ad iscriversi alla sezione speciale degli esercenti il commercio prevista dall'*art. 5 della L. n. 217/1983*.».

Capo IV - Rifugi alpini e bivacchi fissi

Art. 8

Definizione e caratteristiche.

1. Sono rifugi alpini le strutture ricettive ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni ed escursioni, idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone isolate di montagna raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri, ghiacciai, morene o anche con strade non aperte al pubblico transito veicolare o mediante impianti a fune.

2. I rifugi alpini possono essere gestiti da enti pubblici o da enti ed associazioni operanti nel settore dell'alpinismo e dell'escursionismo, nonché da privati. Nel caso di gestione pubblica, la stessa dev'essere effettuata a mezzo di rappresentante o tramite appalto a gestore.

3. Sono denominati bivacchi fissi i locali non custoditi di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzatura per il riparo degli alpinisti.

Art. 9

Requisiti tecnici.

1. I rifugi alpini devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare, devono avere:

a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune;

b) spazio attrezzato per la somministrazione di alimenti e bevande;

c) spazio attrezzato per il pernottamento;

d) alloggio riservato per il gestore qualora si tratti di rifugio custodito;

e) attrezzatura di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente;

- f) attrezzatura di soccorso prevista da apposito elenco redatto dal Soccorso alpino valdostano;
- g) locale invernale con sommaria attrezzatura per cucina ad uso autonomo;
- h) impianto telefonico o, in caso di impossibilità e per i soli rifugi custoditi, impianto di radiotelefono o impianto similare;
- i) idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti.

1-bis. I rifugi alpini possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia nei confronti di persone alloggiate che di persone non alloggiate, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente ⁽¹¹⁾.

(11) Comma aggiunto dall'art. 39, L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

Art. 10

Dichiarazione di inizio attività.

1. Chiunque intenda gestire i rifugi alpini presenta al Comune competente per territorio la DIA di cui all'articolo 22 della L.R. n. 19/2007, su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA.

2. Nella DIA sono indicati:

- a) le generalità del proprietario dell'immobile e del soggetto gestore;
- b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1-bis, e 9, nonché il numero delle camere, dei posti letto distinti per camera e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;
- c) il periodo di esercizio dell'attività ed i servizi prestati;
- d) gli estremi dell'attestato di abilitazione ed iscrizione nel relativo elenco professionale regionale ai sensi della normativa regionale vigente in materia di disciplina della professione di gestore di rifugio alpino;
- e) gli estremi dell'attestato di idoneità psicofisica all'esercizio della professione, certificata da un medico di sanità pubblica in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della DIA;
- f) le indicazioni concernenti la località dove si trova il rifugio, l'altitudine e il tipo di manufatto, nonché le vie di accesso, sentieri o mulattiere ⁽¹²⁾.

(12) Il presente articolo, già modificato dall'art. 28, L.R. 20 aprile 2004, n. 4, è stato poi così sostituito dall'art. 40, L.R. 1° giugno 2010, n. 16. Il testo precedente era così formulato: «Art. 10. Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività. 1. L'esercizio dell'attività ricettiva nei rifugi alpini, se custoditi, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, riportante le generalità del proprietario dell'immobile e del titolare dell'autorizzazione stessa, il numero dei posti letto e il periodo di apertura.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso da parte del gestore dei seguenti requisiti:

a) conseguimento dell'attestato di abilitazione ed iscrizione nel relativo elenco professionale regionale ai sensi della normativa regionale vigente in materia di disciplina della professione di gestore di rifugio alpino;

b) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione, certificata da un medico di sanità pubblica in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione.

3. La domanda di autorizzazione, presentata dal proprietario del rifugio e sottoscritta per accettazione anche dal gestore, deve contenere i seguenti dati:

a) le indicazioni concernenti la località dove si trova il rifugio, l'altitudine e il tipo di manufatto;

b) le vie di accesso, sentieri o mulattiere;

c) il numero dei posti letto e le dotazioni igienico-sanitarie;

d) il periodo di apertura;

e) i servizi prestati.».

Capo V - Posti tappa escursionistici (dortoirs)

Art. 11

Definizione e caratteristiche.

1. Sono posti tappa escursionistici o dortoirs le strutture sommariamente attrezzate, site anche in località servite da strade aperte al pubblico transito veicolare, atte a consentire il pernottamento [, per periodi non superiori alle quarantotto ore,] ⁽¹³⁾ a coloro i quali percorrano itinerari escursionistici.

2. I posti tappa escursionistici possono essere gestiti da enti pubblici, da enti o associazioni operanti nel settore dell'escursionismo, nonché da privati.

(13) Parole soppresse dall'art. 41, L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

Art. 12*Requisiti tecnici.*

1. I posti tappa escursionistici devono possedere i requisiti idonei per il pernottamento degli ospiti. In particolare, devono avere:

- a) una capacità ricettiva complessiva non superiore ai trenta posti letto;
- b) spazio attrezzato per il pernottamento, con una superficie minima di mq 5 per ogni posto letto;
- c) attrezzatura per cucina ad uso autonomo;
- d) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti;
- e) cassetta di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente;
- f) telefono ad uso comune.

Art. 13*Dichiarazione di inizio attività.*

1. Chiunque intenda gestire i posti tappa escursionistici presenta al Comune competente per territorio la DIA di cui all'articolo 22 della *L.R. n. 19/2007*, su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA.

2. Nella DIA sono indicati:

- a) le generalità del proprietario dell'immobile e del soggetto gestore;
- b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1-bis, e 12, nonché il numero delle camere, dei posti letto distinti per camera e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;
- c) il periodo di esercizio dell'attività ed i servizi prestati ⁽¹⁴⁾.

(14) Articolo così sostituito dall'*art. 42, L.R. 1° giugno 2010, n. 16*. Il testo originario era così formulato: «Art. 13. Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività. 1. L'esercizio dell'attività ricettiva nei posti tappa escursionistici è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, riportante le generalità del proprietario dell'immobile e del titolare dell'autorizzazione stessa, il numero dei posti letto e il periodo di apertura.

2. La domanda di autorizzazione presentata dal titolare deve contenere:

a) il numero dei posti letto e le dotazioni igienico-sanitarie;

b) il periodo di apertura.».

Capo VI - Esercizi di affittacamere

Art. 14

Definizione e caratteristiche ⁽¹⁵⁾.

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari, con una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto e composte da non più di sei camere destinate ai clienti, delle quali una, configurata come monocale di superficie minima pari a metri quadrati 17,50 al netto della superficie del bagno, può essere dotata di cucina autonoma. Le camere possono essere ubicate al massimo in tre stabili o in una porzione di tre stabili, purché distanti non più di 50 metri l'uno dall'altro ⁽¹⁶⁾.

2. Gli affittacamere possono somministrare alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate.

3. Gli affittacamere devono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità, compresi nel prezzo della camera:

a) pulizia dei locali e sostituzione della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;

b) fornitura di energia elettrica, acqua corrente calda e fredda, riscaldamento.

4. L'attività di affittacamere può altresì essere esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di ristorazione, qualora sia svolta da uno stesso titolare in una struttura immobiliare unitaria.

(15) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 11 dicembre 2009, n. 3684](#).

(16) Comma così sostituito dall'[art. 2, L.R. 30 giugno 2010, n. 19](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive composte da non più di sei camere destinate ai clienti, con una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in un unico stabile o in una porzione di stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.».

Art. 15*Requisiti tecnici.*

1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi in materia di civile abitazione. In particolare, devono avere:

a) una superficie minima delle camere al netto di ogni locale accessorio di mq 8 per le camere ad un letto e di mq 12 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq 4 per ogni letto in più;

b) arredamento minimo delle camere costituito da letto, sedia e comodino per persona, nonché da tavolino, armadio, specchio e cestino rifiuti per camera.

2. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare la camera da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.

Art. 16*Dichiarazione di inizio attività.*

1. Chiunque intenda gestire l'attività di affittacamere presenta al Comune competente per territorio la DIA di cui all'articolo 22 della *L.R. n. 19/2007*, su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA.

2. Nella DIA sono indicati:

a) le generalità del proprietario dell'immobile e del soggetto gestore;

b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1-bis, e 15, nonché il numero e l'ubicazione delle camere destinate all'attività ricettiva, dei posti letto distinti per camera e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;

c) il periodo di esercizio dell'attività;

d) le caratteristiche e le modalità di prestazione dei servizi offerti;

e) gli estremi dell'atto di approvazione dell'assemblea dei condomini, qualora l'attività sia esercitata in unità condominiali ⁽¹⁷⁾.

(17) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 35, comma 1, L.R. 5 dicembre 2005, n. 31*, è stato poi così sostituito dall'*art. 43, L.R. 1° giugno 2010, n. 16*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 16. Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività. 1. Chi intende gestire l'attività di affittacamere è

soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, riportante le generalità del proprietario dell'immobile e del titolare dell'autorizzazione stessa, il numero dei posti letto e il periodo di apertura.

2. La domanda di autorizzazione deve indicare:

- a) generalità del richiedente;
 - b) ubicazione delle camere destinate all'attività ricettiva e numero dei posti letto distinti per camera;
 - c) numero dei servizi igienici a disposizione degli ospiti e delle persone appartenenti al nucleo familiare;
 - d) servizi complementari offerti;
 - e) periodi di esercizio dell'attività;
- e-bis) estremi dell'atto di approvazione dell'assemblea dei condomini, qualora l'attività sia esercitata in unità condominiali.».

Capo VII - Case e appartamenti per vacanze

Art. 17

Definizione e caratteristiche.

1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative, ubicate anche in stabili diversi, purché situate nel medesimo territorio comunale, composte da uno o più locali, arredate e dotate di servizi igienici e di cucina autonomi, gestite unitariamente da soggetti iscritti al registro delle imprese per l'affitto ai turisti senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi ⁽³⁰⁾.

2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti:

- a) pulizia delle unità abitative e fornitura di biancheria ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
- b) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento;
- c) manutenzione delle unità abitative e degli impianti tecnologici, riparazione e sostituzioni di arredi, corredi e dotazioni;
- d) locale di ricevimento, recapito e assistenza degli ospiti;
- e) dotazione di attrezzatura idonea alla preparazione e alla conservazione dei cibi.

3. Nelle singole unità abitative può altresì essere assicurata la dotazione di telefono, radio, televisione e filodiffusione.
4. La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comunque comprendere la somministrazione di alimenti e bevande.
5. Agli effetti della presente legge si considera gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di due o più unità abitative ad uso turistico ⁽³¹⁾.

(30) Comma così sostituito dall'*art. 35, comma 3, L.R. 5 dicembre 2005, n. 31*. Il testo originario era così formulato: «1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative, ubicate anche in stabili diversi, purché situate nel medesimo territorio comunale, composte da uno o più locali, arredate e dotate di servizi igienici e di cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a tre mesi consecutivi.».

(31) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 5, L.R. 30 gennaio 2012, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8 della stessa legge).

Art. 18

Requisiti tecnici.

1. Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi in materia di civile abitazione.
2. Le unità abitative delle case e appartamenti per vacanze devono disporre di una superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, di mq 8 per le camere ad un letto e di mq 14 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq 6 per ogni letto in più.
3. In deroga a quanto previsto dagli *articoli 73 e 74 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11* (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e dagli strumenti urbanistici comunali, l'utilizzo di unità abitative aventi destinazione d'uso ad abitazione temporanea ai sensi dell'articolo 73, comma 2, lettera dbis), della medesima legge in forma di case e appartamenti per vacanze può non comportare il mutamento della loro destinazione d'uso ⁽³²⁾.
4. Gli arredi, i corredi e le dotazioni varie assegnati alle singole unità abitative devono essere mantenuti in buono stato di funzionamento e devono essere conformi ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

(32) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 6, L.R. 30 gennaio 2012, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. L'utilizzo delle predette unità secondo le modalità previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.».

Art. 19

Dichiarazione di inizio attività.

1. Chiunque intenda gestire le case e appartamenti per vacanze presenta al Comune competente per territorio la DIA di cui all'*articolo 22 della L.R. n. 19/2007*, su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA.

2. Nella DIA sono indicati:

a) le generalità del proprietario dell'immobile e del soggetto gestore;

b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1-bis, e 18, nonché il numero, l'ubicazione e le caratteristiche delle unità abitative destinate all'attività ricettiva, dei posti letto distinti per unità abitativa e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;

c) il periodo di esercizio dell'attività;

d) le caratteristiche e modalità di prestazione dei servizi offerti;

e) gli estremi dell'atto di approvazione dell'assemblea dei condomini, qualora l'attività sia esercitata in unità condominiali ⁽³³⁾.

(33) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 35, comma 4, L.R. 5 dicembre 2005, n. 31*, è stato poi così sostituito dall'*art. 46, L.R. 1° giugno 2010, n. 16*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 19. Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività. 1. La gestione di case e appartamenti per vacanze dev'essere autorizzata.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune territorialmente competente.

3. Nel provvedimento autorizzativo devono essere riportate le generalità del proprietario dell'immobile e del titolare dell'autorizzazione stessa, il numero e l'ubicazione delle unità abitative da affittare.

4. La domanda di autorizzazione deve contenere:

- a) generalità del richiedente;
 - b) numero, ubicazione e caratteristiche delle case e appartamenti destinati all'attività ricettiva, con indicazione del numero dei posti letto distinti per unità abitative;
 - c) caratteristiche e modalità di prestazione dei servizi offerti;
 - d) periodi di esercizio dell'attività;
- d-bis) estremi dell'atto di approvazione dell'assemblea dei condomini, qualora l'attività sia esercitata in unità condominiali.
5. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare preventivamente al Comune ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e appartamenti gestiti.».

Capo VIII - Norme comuni

Art. 20

Adempimenti dei Comuni ⁽³⁴⁾.

1. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della DIA, il Comune competente per territorio verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti procedendo, se del caso, ai sensi dell'*articolo 22, comma 2, della L.R. n. 19/2007*. Entro lo stesso termine, il Comune effettua, inoltre, apposito sopralluogo diretto a verificare l'idoneità della struttura all'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera; gli esiti del sopralluogo sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e all'Office régional du tourisme – Ufficio regionale del turismo.
2. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella DIA è comunicata, entro e non oltre trenta giorni dal suo verificarsi, al Comune competente per territorio che provvede con le modalità di cui al comma 1 ⁽³⁵⁾.

(34) Articolo così sostituito dall'*art. 47, L.R. 1° giugno 2010, n. 16*, poi così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo originario era così formulato: «Art. 20. Accertamento dei requisiti. 1. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione per le attività ricettive di cui alla presente legge dopo aver accertato che sussistano i requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti di cui al *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nonché i requisiti strutturali ed igienico-sanitari, sulla base delle indicazioni contenute nella domanda e nella relativa documentazione tecnica ad essa allegata, comprendente:

a) progetto edilizio autorizzato completo di planimetrie, sezioni e prospetti debitamente quotati con indicazione delle superfici dei singoli vani e della loro specifica destinazione;

b) relazione tecnico-descrittiva del fabbricato contenente gli elementi relativi alle caratteristiche strutturali e funzionali richieste dai precedenti articoli per ciascun tipo di struttura;

c) autorizzazione o certificazione prevista dalle normative sanitarie vigenti.

2. Il Comune può chiedere le integrazioni che reputi necessarie alla completezza della domanda e della documentazione allegata, assegnando al richiedente un termine non superiore a quindici giorni per provvedervi.

3. La richiesta di integrazioni e l'assegnazione di un termine per le relative incombenze sospendono il termine del procedimento di cui al comma 1.».

(35) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 7, L.R. 30 gennaio 2012, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8 della stessa legge*).

Art. 22

Cessazione e sospensione dell'attività.

1. L'esercizio di un'attività ricettiva extralberghiera senza aver presentato la DIA comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 28, la cessazione dell'attività medesima con provvedimento del Comune competente per territorio.

2. In caso di sopravvenuta carenza rispetto a una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il Comune competente per territorio assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale l'attività è sospesa fino ad un massimo di sessanta giorni. In casi eccezionali, tale termine può essere prorogato. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni di legge, il Comune competente per territorio dispone la cessazione dell'attività.

3. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive ⁽³⁷⁾.

(37) Articolo così sostituito dall'*art. 48, L.R. 1° giugno 2010, n. 16*. Il testo originario era così formulato: «Art. 22. Diffida, sospensione, revoca e cessazione delle autorizzazioni. 1. Nel caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, il Comune procede alla sospensione temporanea, previa diffida, dell'autorizzazione per un periodo da cinque a trenta giorni.

2. Il titolare di una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che intenda procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività, deve darne preventivo avviso al Comune.

3. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a sei mesi, prorogabili con atto del Comune, per gravi motivi, per altri tre mesi; decorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata.».

Art. 23

Comunicazione dei provvedimenti e rilevazioni statistiche.

1. Il Comune dà immediata comunicazione all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali della presentazione della DIA per le attività ricettive di cui alla presente legge, nonché delle diffide, sospensioni, revoche e cessazioni ⁽³⁸⁾.

2. Il Comune è tenuto altresì a trasmettere allo stesso assessorato riepiloghi annuali delle strutture ricettive in attività.

3. È fatto obbligo al titolare o gestore dell'attività ricettiva di denunciare, mediante trasmissione di apposito modello Istat, l'arrivo e la presenza di ciascun cliente, oltre che all'autorità di pubblica sicurezza, anche all'azienda di promozione turistica competente per territorio, laddove esistente.

(38) Comma così modificato dall'art. 49, L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

Art. 24

Comunicazione dei prezzi.

1. Il titolare dell'attività ricettiva extralberghiera comunica alla struttura regionale competente i prezzi minimi e massimi che intende praticare; nel caso in cui siano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici ⁽³⁹⁾.

2. La comunicazione, concernente anche i servizi offerti, è inviata entro il 15 settembre di ogni anno, con validità dal 1° dicembre al 30 novembre dell'anno successivo. È consentita un'ulteriore comunicazione entro il 1° marzo dell'anno successivo con la quale il titolare dell'attività ricettiva extralberghiera comunica la variazione di prezzi e di servizi che intende applicare a partire dal 1° giugno dello stesso anno ⁽⁴⁰⁾.

3. L'omessa o incompleta comunicazione entro i termini di cui al comma 2 comporta il divieto di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima comunicazione.

4. Per le nuove attività o nel caso di subingresso, la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di presentazione della DIA ⁽⁴¹⁾.

5. Le tabelle e i cartellini con l'indicazione dei prezzi praticati devono essere esposti in modo ben visibile nei locali di ricevimento degli ospiti o di prestazione dei servizi e, limitatamente alle strutture di cui agli articoli 14, 16-bis e 17, in ciascuna camera o unità abitativa ⁽⁴²⁾.

(39) Comma così modificato dall'art. 50, comma 1, lettera a), L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

(40) Periodo così modificato dall'art. 50, comma 1, lettera a), L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

(41) Comma così modificato dall'art. 50, comma 1, lettera b), L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

(42) Articolo così sostituito dall'art. 35, comma 5, L.R. 5 dicembre 2005, n. 31, poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era così formulato: «Art. 24. Denuncia e pubblicità dei prezzi. 1. Alle strutture ricettive di cui alla presente legge si applica il regime previsto dal *D.M. 16 ottobre 1991* del Ministro del turismo e dello spettacolo (Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione), emanato ai sensi della *legge 25 agosto 1991, n. 284* (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1991, n. 253.

2. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi entro le date previste comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati.

3. Le tabelle e i cartellini con l'indicazione dei prezzi praticati devono essere esposti in modo ben visibile nei locali di ricevimento degli ospiti o di prestazione dei servizi e, limitatamente alle strutture di cui agli articoli 14 e 17, in ciascuna camera o unità abitativa.».

Art. 25

Appartamenti ammobiliati per uso turistico.

1. Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio dell'attività di affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze coloro che danno in locazione a forestieri case e appartamenti, di cui abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità, senza la fornitura dei servizi complementari di cui all'art. 14 e sempre che non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 17.

Art. 26

Funzioni di vigilanza e di controllo.

1. Ferme restando le attribuzioni degli organi statali per gli aspetti di rispettiva competenza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune.
2. È fatta salva la facoltà dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali di disporre controlli ispettivi a mezzo di proprio personale.

Art. 27

Osservanza di norme statali e regionali.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge è fatta salva l'osservanza delle norme statali e regionali che regolano l'esercizio dell'attività ricettiva, in quanto applicabili alle attività disciplinate dalla presente legge, e in particolare delle norme riguardanti la pubblica sicurezza in materia di registrazione e notifica delle persone alloggiate, la rilevazione statistica, l'iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, prevista dall'art. 5 della L.R. n. 217/1983, la prevenzione incendi ed infortuni, la tutela igienico-sanitaria, l'uso e tutela del suolo, la salvaguardia dell'ambiente.

Art. 28

Sanzioni amministrative.

1. Chiunque gestisca una delle attività ricettive extralberghiere disciplinate dalla presente legge senza aver presentato la DIA di cui agli articoli 4, 7, 10, 13, 16, 16-quater e 19, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.800 a euro 6.000. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si applica la stessa sanzione.
2. Chiunque gestisca una delle attività ricettive extralberghiere disciplinate dalla presente legge in violazione dell'articolo 20, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 800 a euro 3.000.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 600 a euro 6.000, il titolare di una delle attività ricettive extralberghiere disciplinate dalla presente legge che:
 - a) attribuisce alla propria attività, con qualsiasi mezzo, un'attrezzatura non conforme a quella esistente, o una denominazione diversa da quella dichiarata;
 - b) utilizza i locali destinati ad alloggio dei clienti con un numero di posti letto superiore rispetto a quanto dichiarato.
4. Chiunque attribuisca ad un immobile e ne pubblicizzi in qualsiasi forma la qualificazione di attività ricettiva extralberghiera in violazione delle disposizioni della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 4.200 a euro 12.000.

5. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi entro i termini stabiliti dall'articolo 24 e l'omessa esposizione di tabelle e cartellini prezzi, ove previsti, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 1.200.
6. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale vigente in materia di prezzi, l'applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 2.400.
7. In caso di recidiva, le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate.
8. All'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e all'applicazione delle relative sanzioni provvede il Comune competente per territorio con le procedure di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale).
9. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni ⁽⁴⁴⁾.

(44) Il presente articolo, già modificato dall'[art. 4, L.R. 4 agosto 2000, n. 23](#), è stato poi così sostituito dall'[art. 51, L.R. 1° giugno 2010, n. 16](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 28. Sanzioni. 1. Chiunque eserciti una delle attività ricettive disciplinate dalla presente legge senza l'autorizzazione prevista dall'art. 20 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

2. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi entro i termini stabiliti o l'omessa esposizione di tabelle e cartellini prezzi, ove previsti, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 300.000.
3. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia di prezzi, l'applicazione di prezzi difformi da quelli denunciati comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000.
4. L'utilizzo di locali destinati ad alloggio dei clienti con un numero di posti letto superiore a quello autorizzato ai sensi della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000.
5. Nel corso di un anno, in caso di recidiva delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, la sanzione è raddoppiata e nei casi più gravi si può procedere alla revoca dell'autorizzazione o disporre il divieto di prosecuzione dell'attività.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste da leggi statali e regionali per la violazione nell'esercizio di attività ricettive di norme riguardanti la pubblica sicurezza, la rilevazione statistica, l'iscrizione alla sezione speciale del registro

degli esercenti il commercio, la tutela igienico-sanitaria, la prevenzione incendi ed infortuni, l'uso e la tutela del suolo, la salvaguardia dell'ambiente.».

Art. 29

Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni.

[1. Ferme restando le attribuzioni degli organi statali per gli aspetti di rispettiva competenza, all'accertamento delle violazioni per le quali sono previste le sanzioni amministrative di cui all'art. 28, provvede il Comune territorialmente interessato.

2. All'irrogazione delle sanzioni provvede il Sindaco.

3. In caso di inadempienza, all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, provvede, previo invito al Sindaco, l'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali.

4. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni qualora le stesse siano irrogate dal Sindaco e, negli altri casi, dalla Regione.

5. Si applicano le disposizioni di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale)] ⁽⁴⁵⁾.

(45) Articolo abrogato dall'art. 52, comma 1, lettera c), L.R. 1° giugno 2010, n. 16.